

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Strumenti finanziari derivati



Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016
ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017,
il 28 gennaio 2019 e il 4 maggio 2022

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con l'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico e agisce in modo indipendente secondo i canoni di efficienza e di economicità previsti nel proprio statuto. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

INDICE

	par.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-8
DEFINIZIONI	9-24
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	25-37
ISCRIZIONE INIZIALE E VALUTAZIONE SUCCESSIVA	38-50
Separazione dei derivati incorporati.....	41-50
OPERAZIONI DI COPERTURA	51-118
Strumenti di copertura ammissibili.....	56-60
Elementi coperti ammissibili.....	61-66
Coperture di gruppi di elementi o posizioni nette.....	67-70
Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura.....	71-73
Coperture di <i>fair value</i>	74-82
Coperture di flussi finanziari.....	83-92
Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura...	93-100
Contabilizzazione delle coperture contabili per relazioni di copertura semplici.....	101-118
NOTA INTEGRATIVA	119-129
SOCIETÀ CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E MICRO-IMPRESE	130-136A
Società che redigono il bilancio in forma abbreviata.....	130-132
Micro-imprese.....	133-136A
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	137-137C
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE	138-143A
APPENDICE A – ESEMPI DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	
APPENDICE B – VALUTAZIONE AL <i>FAIR VALUE</i>	
APPENDICE C – SCORPORO DEI DERIVATI INCORPORATI	
APPENDICE D – RELAZIONI DI COPERTURA	
GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	

ESEMPI ILLUSTRATIVI

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 32 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del *fair value* degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “*Gli strumenti finanziari derivati nella legislazione civilistica*”.
3. L’articolo 8 comma 4 g) del D.lgs. 139/2015 introduce il comma 16-*bis* all’articolo 16 del D.lgs. 173/1997 che stabilisce “*fermo restando quanto disposto dal primo comma dell’articolo 2427-bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1 del codice delle assicurazioni private*”. Tale principio pertanto non si applica ai bilanci di esercizio delle società assicurative.
4. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative agli strumenti finanziari derivati. In particolare sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente principio:
 - a) i contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società;
 - b) i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria. Per operazione straordinaria si intende un’operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d’azienda e le operazioni di fusione e scissione di società;
 - c) le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.
5. Il presente principio non tratta le relazioni di copertura in cui lo strumento di copertura è un’attività o passività finanziaria non derivata.
6. Ai sensi dell’articolo 2426, comma 3, del codice civile rientrano nell’ambito di applicazione del presente principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;
 - b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
 - c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
7. In relazione ai contratti di cui al paragrafo 6, se la società segue una prassi di regolamento al netto sulla base di disponibilità liquide o mediante altri strumenti finanziari, oppure per prassi riceve la merce oggetto del contratto per poi rivenderla nel breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore, non può invocare l'aspettativa della consegna della merce (paragrafo 6c)) per non valutare il contratto come uno strumento finanziario derivato.
8. Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 6, un'opzione (*put o call*) venduta, per l'acquisto o la vendita di merci, che dà diritto ad entrambe le parti di regolare il contratto al netto sulla base di disponibilità liquide o mediante altri strumenti finanziari oppure che ha come sottostante merce facilmente liquidabile è da contabilizzarsi come fosse uno strumento finanziario derivato, anche se nella prassi la società procede alla consegna fisica della merce.

DEFINIZIONI

9. Ai sensi dell'articolo 2426, comma 2, del codice civile le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato" e "*fair value*" sono state mutate dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.
10. Uno *strumento finanziario* è qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società.
11. Un *derivato* è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:
- a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, *rating* di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);
 - b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;
 - c) è regolato a data futura.

L'Appendice A del presente principio illustra le principali casistiche di strumenti finanziari derivati.

12. Il *fair value* è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
13. Uno *strumento di copertura* è un derivato designato alla copertura di uno dei rischi individuati al paragrafo 53.
14. Un *elemento coperto* è un'attività, una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione programmata altamente probabile che (a) espone la società al rischio di variazioni nel *fair value* o nei flussi finanziari futuri e (b) è designato come coperto.
15. Un *impegno irrevocabile* è un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo prestabilito ad una data o più date future prestabilite.
16. Un'*operazione programmata* è un'operazione futura per la quale non vi è ancora un impegno irrevocabile.
17. Una *relazione economica* implica che il valore dello strumento di copertura evolve, in genere, nella direzione opposta del valore dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio, che è il rischio oggetto di copertura.
18. L'*efficacia della copertura* è il livello a cui le variazioni nel *fair value* o nei flussi finanziari dell'elemento coperto, che sono attribuibili ad un rischio coperto, sono compensate dalle variazioni nel *fair value* o nei flussi finanziari dello strumento di copertura.
19. L'*inefficacia della copertura* è il grado in cui le variazioni del *fair value* o dei flussi finanziari dello strumento di copertura superano o sono inferiori a quelle dell'elemento coperto.
20. Il *rapporto di copertura* è il rapporto tra la quantità dello strumento di copertura e la quantità dell'elemento coperto in termini di peso relativo.
21. Il *mercato attivo* è un mercato in cui le operazioni relative a strumenti finanziari derivati si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la determinazione del prezzo su base continuativa.
22. Il *mercato principale* è il mercato con il maggior volume e il massimo livello di attività per strumenti finanziari derivati.
23. Il *mercato più vantaggioso* è quel mercato che massimizza l'ammontare che si percepirebbe per la vendita di uno strumento finanziario derivato o che riduce al minimo l'ammontare che si pagherebbe per il trasferimento di uno strumento finanziario derivato.
24. Nella valutazione al *fair value*, i *parametri* sono le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo di uno strumento finanziario derivato, incluse le assunzioni circa il rischio quali, ad esempio:

- a) il rischio inerente a una particolare tecnica di valutazione utilizzata per misurare il *fair value* (come un modello per la determinazione del prezzo); e
 - b) il rischio inerente ai parametri della tecnica di valutazione.
- I parametri possono essere osservabili o non osservabili su mercati attivi.

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

- 25. L'articolo 2424 del codice civile prevede specifiche voci dello stato patrimoniale in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati e la *riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi*.
- 26. La classificazione prevista per l'attivo dello stato patrimoniale è la seguente:
 - tra le “*Immobilizzazioni finanziarie*” nella voce B) III 4) *strumenti finanziari derivati attivi*;
 - tra le “*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*” nella voce C) III 5) *strumenti finanziari derivati attivi*.
- 27. La classificazione prevista per il passivo dello stato patrimoniale è la seguente:
 - nel “*Patrimonio netto*” nella voce A) VII - *riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*;
 - tra i “*Fondi per rischi e oneri*” nella voce B) 3) – *strumenti finanziari derivati passivi*.
- 28. La classificazione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante degli strumenti finanziari derivati con *fair value* positivo alla data di valutazione dipende dalle seguenti considerazioni:
 - a) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del *fair value* di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;
 - b) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del *fair value* di una passività classificata *oltre l'esercizio successivo*, è classificato nell'attivo immobilizzato;
 - c) uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari e del *fair value* di una passività classificata *entro l'esercizio successivo*, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante;
 - d) uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante.
- 29. La voce A) VII “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*” accoglie le variazioni di *fair value* della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari e si movimentata secondo quanto disposto dai paragrafi 85, 87, 92, 114 e 117. La suddetta riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti. Come previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile: “*le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto*”

per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”.

30. La voce B) 3) – *“strumenti finanziari derivati passivi”* accoglie gli strumenti finanziari derivati con *fair value* negativo alla data di valutazione.
31. Qualora la società si avvalga dell’opzione di separazione del valore temporale delle opzioni oppure dei contratti *forward* ai sensi del paragrafo 58 a) e b), nei casi previsti dai paragrafi 88-89, la variazione del valore temporale è contabilizzata nelle voci ratei e risconti attivi o passivi. Il successivo trattamento contabile dei ratei e risconti è disciplinato nei paragrafi 88-89.
32. Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 36 la variazione di *fair value* degli strumenti finanziari derivati è esposta nel conto economico nella sezione D) *“Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”* nelle voci previste dall’articolo 2425 del codice civile:
 - D) 18) d) *rivalutazione di strumenti finanziari derivati;*
 - D) 19) d) *svalutazione di strumenti finanziari derivati.*
33. Nella voce D) 18) d) sono incluse le variazioni positive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell’eliminazione contabile del derivato, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell’ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e le variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell’ambito di una copertura di *fair value* come disciplinato dai paragrafi 78-79 e 107 e la variazione positiva del valore temporale come disciplinato ai paragrafi 80 e 88.
34. Nella voce D) 19) d) sono incluse le variazioni negative di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell’eliminazione contabile del derivato, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell’ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni negative derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e le variazioni negative derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell’ambito di una copertura di *fair value* come disciplinato dai paragrafi 78-79 e 107, la variazione negativa del valore temporale come disciplinato ai paragrafi 80 e 88.
35. Come previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-*bis*, del codice civile *“non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura”.*
36. L’utilizzo della voce A) VII *“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”* secondo quanto disposto dai paragrafi 87 e 114 è imputato a rettifica o integrazione delle voci di conto economico impattate dai flussi finanziari coperti nello stesso esercizio (o esercizi) in cui questi generano effetti sul risultato d’esercizio o a rettifica o integrazione dell’attività o passività non finanziarie scaturenti da un’operazione programmata o da un impegno irrevocabile.

37. Nell'ambito delle coperture di *fair value*, se la variazione del valore del *fair value* dell'elemento coperto è maggiore in valore assoluto della variazione di *fair value* dello strumento di copertura la differenza tra le due variazioni di *fair value* è rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto così come previsto al paragrafo 79.

ISCRIZIONE INIZIALE E VALUTAZIONE SUCCESSIVA

38. Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati inizialmente nel sistema contabile quando la società divenendo parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, è soggetta ai relativi diritti ed obblighi.
39. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-*bis*, del codice civile “*gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al fair value*”.
40. Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al *fair value* sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. La variazione di *fair value* rispetto all'esercizio precedente è rilevata a conto economico nelle specifiche voci individuate al paragrafo 32 del presente principio. In merito alla valutazione successiva degli strumenti finanziari derivati di copertura si rimanda ai paragrafi 51 e ss. del presente principio.
L'Appendice B del presente principio indica i criteri per la valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati.

Separazione dei derivati incorporati

41. Si definisce contratto ibrido un contratto composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato). Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivativa¹.
42. Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come uno strumento finanziario derivato secondo il presente principio, se, e soltanto se:
- a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario. Sussiste una stretta correlazione nei casi in cui il contratto ibrido è stipulato secondo le prassi di mercato. Per valutare la

¹ Ad esempio un finanziamento che prevede il pagamento di interessi in base all'andamento dell'indice di prezzo dell'oro contiene una componente derivativa. In tale circostanza il contratto di finanziamento (contratto ibrido) si compone di un contratto di finanziamento a condizioni normali di mercato (contratto primario) e di uno *swap* (derivato incorporato).

correlazione tra i due contratti è opportuno fare riferimento alle casistiche riportate nell'Appendice C;

- b) sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato di cui al paragrafo 11.
43. Sebbene l'articolo 2426, comma 1, numero 11-*bis*, del codice civile faccia riferimento esclusivamente a contratti primari di natura finanziaria, in virtù del principio della sostanza dell'operazione o del contratto, anche nei casi in cui i contratti primari non abbiano natura finanziaria, in via analogica, si applicano le medesime regole di separazione previste per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari.
 44. L'analisi di cui al paragrafo 42 è effettuata esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clausole contrattuali; eventuali variazioni alle condizioni di mercato (es. variazione tassi di interesse, quotazioni di borsa, tassi di cambio ecc.) successive a tali date non devono essere tenute in considerazione ai fini dell'eventuale contabilizzazione separata del derivato incorporato.
 45. Il derivato scorporato è valutato al *fair value* sia alla data di scorporo, ossia alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido, sia ad ogni data di chiusura di bilancio successiva (paragrafo 47). Alla data di scorporo l'eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il *fair value* del derivato incorporato è attribuita al contratto primario. Il contratto primario è successivamente valutato secondo i criteri di valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per quella tipologia di contratto.
 46. Nel caso in cui il derivato incorporato sia un'opzione (*call o put*), la separazione dal contratto primario avviene determinando il premio, che ne rappresenta il *fair value* alla data di scorporo, sulla base delle condizioni contrattuali. Se invece il derivato incorporato è un *forward* o uno *swap*, la separazione è effettuata sulla base delle condizioni sostanziali o implicite del derivato incorporato stesso, determinate in maniera tale da attribuire allo stesso un *fair value* pari a zero alla data di rilevazione iniziale.
 47. Ad ogni data di chiusura di bilancio successiva il derivato scorporato è valutato al *fair value* e le variazioni di *fair value* imputate nella sezione D) del conto economico a meno che il derivato scorporato non sia designato come di copertura dei flussi finanziari, nel qual caso la contropartita della variazione di *fair value* è contabilizzata come previsto dal paragrafo 85.
 48. Se una società, alla data di scorporo o successivamente, non è in grado di determinare in modo attendibile il *fair value* del derivato incorporato, secondo le tecniche previste dall'Appendice B, determina il *fair value* del derivato incorporato come la differenza tra il *fair value* dello strumento ibrido e il *fair value* del contratto primario.
 49. Nel caso di un titolo di debito obbligazionario convertibile emesso, l'allocazione del valore del contratto ibrido al contratto primario e al contratto derivato deve avvenire determinando il *fair value* del contratto primario e attribuendo il valore che residua al contratto derivato.

Lo strumento finanziario derivato separato, ossia l'opzione di conversione del prestito in strumento di capitale, è iscritta in una riserva di patrimonio netto. Eventuali costi di transazione sono ripartiti proporzionalmente tra il debito e la riserva. La riserva, non è soggetta a valutazioni successive.

50. Nel caso la società possieda un contratto ibrido quotato (*fair value* di livello 1) può adottare come politica contabile di valutarlo al *fair value* nella sua interezza, senza pertanto ricorrere alla separazione del derivato incorporato. Ciò in quanto normalmente la valutazione del *fair value* dell'intero strumento ibrido risulta più affidabile rispetto all'esercizio di scorporo del derivato incorporato e alla sua conseguente valutazione al *fair value*. Tale principio contabile deve essere applicato a tutti i contratti ibridi quotati posseduti dalla società. Qualora la società decidesse di cambiare principio contabile deve applicare l'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

OPERAZIONI DI COPERTURA

51. La società può scegliere di designare una relazione di copertura tra uno o più strumenti di copertura (paragrafi 56-60) e uno o più elementi coperti (paragrafi 61-66). La contabilizzazione delle operazioni di copertura è applicata alle relazioni di copertura se e solo se soddisfano i requisiti previsti dal paragrafo 71.
52. Le relazioni di copertura sono di due tipi:
- copertura delle variazioni di *fair value* (paragrafi 74-82): si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di *fair value* di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio;
 - copertura di flussi finanziari (paragrafi 83-92): si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio.
53. È ammessa la contabilizzazione di operazioni di copertura solo per i seguenti rischi:
- rischio di tasso d'interesse, ad esempio, di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato;
 - rischio di cambio, ad esempio il rischio di cambio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera;
 - rischio di prezzo, ad esempio di una merce in magazzino o di un titolo azionario detenuto dalla società;
 - rischio di credito (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).

L'Appendice D contiene indicazioni utili su come applicare alcune regole della copertura contabile.

54. Una volta che la società designa una relazione di copertura contabile, la stessa può essere interrotta esclusivamente nei casi descritti ai paragrafi 81 e 91.
55. Quando le operazioni di copertura sono poste in essere mediante strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche che corrispondono o sono strettamente allineate a quelle dell'elemento coperto, quali la scadenza, il valore nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari e la variabile sottostante (definite "relazioni di copertura semplici") e lo strumento finanziario derivato è stipulato a condizioni di mercato (ad esempio un *forward* oppure *swap* che hanno un *fair value* prossimo allo zero), alla data di rilevazione iniziale la loro contabilizzazione può essere basata su un'analisi esclusivamente qualitativa ai sensi del paragrafo 72 e non necessita dell'elaborazione di un test quantitativo ai sensi del paragrafo 73. Nei paragrafi dal 101 al 118 sono riepilogati i passaggi necessari per la contabilizzazione di suddette relazioni di copertura.

Strumenti di copertura ammissibili

56. Uno o più strumenti finanziari derivati possono essere designati come strumenti di copertura.
57. Lo strumento finanziario derivato deve essere designato come strumento di copertura nella sua interezza. Non è infatti consentito suddividere il *fair value*, in componenti e designare una o più di queste come strumento di copertura.
58. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 57 anche per le opzioni e i contratti *forward*, è possibile per questi strumenti designare di copertura:
 - a) nel caso di opzione (*put o call*) acquistata il solo valore intrinseco (o variazione di valore del prezzo a pronti) del *fair value*. Il valore intrinseco dell'opzione rappresenta la differenza tra il prezzo di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio dell'opzione. Ciò che residua rispetto al *fair value* dell'opzione è il valore temporale, ossia la probabilità che, con il passare del tempo, il valore intrinseco aumenti. In questo caso il valore temporale dell'opzione è escluso dalla relazione di copertura e contabilizzato secondo quanto previsto dal paragrafo 80 oppure 88-89;
 - b) nel caso di contratto *forward* il solo elemento *spot*. L'elemento *spot* (di seguito valore intrinseco) è uguale al prezzo o tasso corrente del sottostante mentre ciò che residua rispetto al *fair value* del *forward* è l'elemento *forward* (di seguito valore temporale) che rappresenta il valore finanziario del tempo. Similmente a quanto previsto per le opzioni, anche per i contratti *forward* in questo caso il valore temporale è escluso dalla relazione di copertura ed è contabilizzato secondo quanto previsto dal paragrafo 80 oppure 88-89.
59. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 57 può essere designata una quota dell'intero strumento di copertura, quale ad esempio il 50% del sottostante. La restante quota rappresenta uno strumento finanziario derivato non di copertura. Tuttavia, lo strumento di copertura non può essere designato per una parte del periodo di tempo in cui lo strumento è in circolazione.

60. Un'opzione (*put o call*) venduta, o una combinazione di strumenti finanziari derivati che abbiano lo stesso effetto di un'opzione venduta, non è ammissibile come strumento di copertura a meno che sia designata a compensazione di un'opzione (*put o call*) acquistata.

Elementi coperti ammissibili

61. Sono ammissibili come elementi coperti, sia singolarmente che raggruppati, i seguenti elementi o loro componenti:
- a) attività e passività iscritte in bilancio;
 - b) impegni irrevocabili;
 - c) operazioni programmate altamente probabili.
62. Un elemento di Patrimonio Netto non può essere designato come elemento coperto.
63. Se l'elemento coperto è un'operazione programmata (o sua componente), il verificarsi in futuro di tale operazione deve essere altamente probabile. Ciò significa che la probabilità di verificarsi dell'operazione è ben superiore al 51%. La stima della probabilità di accadimento dell'operazione programmata deve avvenire secondo quanto indicato nei paragrafi dal D.1 al D.8 dell'Appendice D.
64. Può essere oggetto di copertura anche un'esposizione aggregata, ossia una combinazione tra un elemento coperto conformemente al paragrafo 61 e uno strumento finanziario derivato².
65. Una società può designare una parte del *fair value* o dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto o gruppi di elementi coperti solo se attribuibile:
- a) alle variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* di uno specifico rischio o di specifici rischi, a condizione che la componente di rischio sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente;
 - b) a uno o più flussi finanziari contrattuali;
 - c) ad una parte determinata dell'importo dell'elemento coperto, ad esempio il 50% oppure uno strato del valore nominale dell'elemento coperto.
66. La componente dei flussi finanziari di un elemento finanziario o non finanziario designata come elemento coperto deve essere inferiore o uguale ai flussi finanziari totali dell'intero elemento.

² Per esempio, una società italiana che prevede di acquistare 5 quintali di caffè nei prossimi 10 mesi, può sottoscrivere un contratto *forward* sul caffè per coprirsi dal rischio di prezzo. Tuttavia, poiché il *forward* prevede uno scambio a termine di un quantitativo di caffè contro un ammontare fisso in dollari, la società è esposta al rischio di tasso di cambio. Per eliminare anche tale rischio la società decide di stipulare un *forward* sul dollaro per un ammontare pari al prezzo fissato col *forward* sul caffè. Ai fini contabili designa come elemento coperto l'esposizione costituita dalla somma dell'esposizione derivante dalla previsione di acquisto di caffè e da quella derivante dal *forward* sul caffè (esposizione aggregata), quindi il rischio di tasso di cambio euro/dollaro sull'esposizione aggregata.

Coperture di gruppi di elementi o posizioni nette

67. Un gruppo di elementi è ammissibile per la copertura soltanto se:
- a) è costituito da elementi (o componenti di elementi) che individualmente sono elementi ammissibili per la copertura;
 - b) gli elementi del gruppo sono utilizzati nell'insieme ai fini della gestione del rischio oggetto di copertura; e
 - c) la designazione della posizione netta stabilisce l'esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull'utile (perdita) d'esercizio, nonché la loro natura e l'ammontare atteso.
68. Purché ciò sia coerente con gli obiettivi della gestione del rischio della società, è possibile designare una componente di un gruppo di elementi nel seguente modo:
- a) una percentuale del gruppo di elementi;
 - b) uno strato del gruppo di elementi (es. i primi 20 milioni di divisa estera incassati nel successivo trimestre) sempreché la società sia in grado di tracciare le operazioni designate e verificarne nel tempo la conformità ai criteri di ammissibilità per le coperture.
69. La contabilizzazione delle operazioni di copertura su base netta può avvenire solo se il fatto che la società usa tale tipo di copertura risulta anche dalla realtà dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione. La copertura delle posizioni nette deve essere supportata dalla strategia della società nella gestione del rischio.
70. Se un gruppo di elementi che costituiscono una posizione netta è designato come elemento coperto, la società deve designare tutto il gruppo di elementi. La società non può designare un importo indefinito di una posizione netta.

Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura

71. La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili;
 - b) ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 11-bis, del codice civile "*si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura*". Pertanto all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura

soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura);

- c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura (paragrafo 18):
- i. vi è una relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura. Ciò implica che il valore dello strumento di copertura varia al variare, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto. Ci si deve pertanto attendere una variazione sistematica del valore dello strumento di copertura e del valore dell'elemento coperto in conseguenza ai movimenti della stessa variabile sottostante. La verifica di tale relazione economica può avvenire sia in termini *qualitativi* (paragrafo 72) sia *quantitativi* (paragrafo 73);
 - ii. l'effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell'elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dalla relazione economica. Pertanto ci si attende che il rischio di credito non incida significativamente sul *fair value* dello strumento di copertura e dell'elemento coperto;
 - iii. viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Normalmente questo rapporto è 1:1 (uno strumento finanziario derivato copre esattamente l'elemento coperto) sebbene in alcuni casi possa essere differente. Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non determinare *ex ante* l'inefficacia della copertura (esempio copertura di un nozionale superiore di quello dell'elemento coperto).

72. La verifica della relazione economica avviene in via *qualitativa* quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati. Sono elementi portanti: l'importo nominale; la data di regolamento dei flussi finanziari; la scadenza e la variabile sottostante. In tal caso è possibile concludere che il valore dello strumento di copertura evolve nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto per effetto di uno stesso rischio e che, quindi, tra elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica non casuale. In ogni caso è necessario verificare la sussistenza del requisito di cui al paragrafo 71 c) ii).

73. Per una valutazione sotto il profilo *quantitativo* della relazione economica è possibile ricorrere a varie metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate in azienda nell'attività di *risk management*. L'esistenza di una correlazione statistica³ fra due variabili rappresenta un'utile indicazione che potrebbe esistere una relazione economica efficace tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto. In alcune circostanze, specialmente in presenza di variabili sottostanti differenti tra elemento coperto e

³ Per correlazione statistica si intende una relazione tra due variabili statistiche tale che a ciascun valore della prima variabile corrisponda con una "certa regolarità" un valore della seconda. Non si tratta necessariamente di un rapporto di causa-effetto, ma semplicemente della tendenza di una variabile a variare in funzione di un'altra. Talvolta le variazioni di una variabile dipendono dalle variazioni dell'altra, talvolta sono comuni e talvolta sono reciprocamente dipendenti.

strumento di copertura, può essere necessario corroborare la mera analisi statistica con altre valutazioni quantitative quali ad esempio le tecniche utilizzate per la determinazione del livello di inefficacia (paragrafo 86) e la tecnica del derivato ipotetico o altre metodologie quali, ad esempio, studi di sensitività. La valutazione in via *quantitativa* della relazione economica può essere utilizzata per il calcolo della componente di inefficacia della copertura da determinare per le coperture dei flussi finanziari ai sensi del paragrafo 85.

Coperture di *fair value*

74. La copertura di *fair value* può essere attivata solo se il *fair value* dell'elemento coperto, con riferimento al solo rischio oggetto di copertura, può essere valutato attendibilmente secondo le disposizioni dell'Appendice B.
75. La copertura di *fair value* è attivabile quando l'elemento coperto è un'attività o una passività iscritta in bilancio oppure un impegno irrevocabile⁴.
76. La copertura di *fair value* lungo la sua durata deve essere contabilizzata come segue:
- a) lo strumento di copertura (cioè lo strumento finanziario derivato) deve essere valutato al *fair value* e quindi rilevato nello stato patrimoniale come un'attività o una passività;
 - b) l'elemento coperto, in deroga ai principi di riferimento, è valutato nei seguenti modi:
 - i. nel caso di un'attività o una passività iscritta in bilancio, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al *fair value* della componente relativa al rischio oggetto di copertura. L'adeguamento del valore contabile di un'attività avviene nei limiti del valore recuperabile;
 - ii. nel caso di un impegno irrevocabile, il *fair value* della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritta nello stato patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo.
77. L'applicazione del paragrafo 76 non comporta l'adeguamento dell'elemento coperto al *fair value* alla data di attivazione della copertura contabile, bensì l'adeguamento dell'elemento coperto lungo la durata della copertura per le variazioni di *fair value* del solo rischio coperto intervenute successivamente all'avvio della copertura contabile.
78. Le variazioni del *fair value* dello strumento di copertura e dell'elemento coperto sono rilevate, a seconda del loro segno, nelle voci D) 18) d) o D) 19) d) del conto economico.

⁴ È questo il caso di un portafoglio titoli azionari detenuto dalla società con l'obiettivo di mantenerlo in portafoglio per un periodo di tempo determinato senza correre il rischio di un deprezzamento del valore di mercato. Un altro esempio di copertura del *fair value* è quello di un magazzino di materie prime che, per strategia aziendale, possono essere destinate sia alla produzione interna di prodotti finiti sia alla vendita a terzi. Anche in questo caso l'obiettivo della copertura non è quella di stabilizzare flussi finanziari attesi, bensì di evitare un deprezzamento del valore del magazzino materie prime. Ovviamente in questi casi la copertura del *fair value* è attivabile sempreché sia rispettato il disposto del paragrafo 74.

79. Ad eccezione del paragrafo 78, nel caso in cui la variazione del valore del *fair value* dell'elemento coperto è maggiore in valore assoluto alla variazione del *fair value* dello strumento di copertura le variazioni del *fair value* dello strumento di copertura e dell'elemento coperto sono rilevate a seconda del loro segno nelle voci D) 18) d) o D) 19) d) per un importo pari alla variazione di *fair value* dello strumento di copertura e la differenza tra la variazione di *fair value* dell'elemento coperto e dello strumento di copertura è rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto (ad esempio B) 11) “*Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci*”).
80. Nei casi in cui lo strumento di copertura sia un'opzione acquistata (*put* o *call*) oppure un contratto *forward* e ai sensi del paragrafo 58 a) e b) la società designi il solo valore intrinseco quale strumento per coprire le variazioni di *fair value* attribuibili al rischio coperto, la variazione del valore temporale è imputata nella sezione D) del conto economico per tutta la durata della copertura, ad esempio utilizzando un criterio lineare di allocazione di tale componente a conto economico.
81. La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura del *fair value* se e soltanto se:
- lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 99;
 - la copertura non soddisfa più le condizioni per la contabilizzazione di copertura specificate nei paragrafi dal 71 al 73.
82. Nel momento in cui cessa l'operazione di copertura l'adeguamento dell'elemento coperto è mantenuto nello Stato Patrimoniale e considerato componente del costo dell'attività (nei limiti del valore recuperabile), o della passività, anche scaturente dalla realizzazione dell'impegno irrevocabile. Qualora l'elemento coperto sia un'attività o una passività finanziaria, l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è imputato gradualmente a conto economico lungo la durata dell'elemento coperto. Se l'elemento coperto è un'attività o una passività finanziaria valutata al costo ammortizzato l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è imputato a conto economico secondo il criterio dell'interesse effettivo stabilito dall'OIC 15 “Crediti”, OIC 19 “Debiti” e OIC 20 “Titoli di debito”.

Coperture di flussi finanziari

83. In un'operazione di copertura dei flussi finanziari l'obiettivo strategico della direzione aziendale è di norma quello di stabilizzare i flussi finanziari attesi di un elemento coperto quale, ad esempio, l'interesse variabile pagato periodicamente su un debito finanziario, un impegno all'acquisto o vendita di beni, oppure un'operazione programmata altamente probabile dalla quale scaturirà per esempio un acquisto o una vendita di beni.
84. Può essere oggetto di copertura di flussi finanziari qualunque elemento coperto indicato al paragrafo 61.
85. Nel modello contabile della copertura dei flussi finanziari, ad ogni chiusura di bilancio, la società rileva nello stato patrimoniale lo strumento di copertura al *fair value* e in contropartita alimenta la voce A) VII “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*”. Tale riserva di patrimonio netto

non può accogliere le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia variazioni di *fair value* dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi dell'elemento coperto. Qualora, infatti, l'ammontare delle variazioni di *fair value* intervenute nello strumento di copertura sia superiore all'ammontare in valore assoluto delle variazioni di valore intervenute sull'elemento coperto dall'inizio della relazione di copertura, l'eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della copertura. La componente di inefficacia è rilevata nella sezione D) del conto economico.

86. La determinazione dell'inefficacia può avvenire attraverso l'utilizzo del metodo del derivato ipotetico. Si tratta di una tecnica che stima il valore dell'elemento coperto ipotizzando di essere in presenza di un contratto derivato avente tutte le caratteristiche di rischiosità dell'elemento coperto. Il ricorso al derivato ipotetico non è quindi un metodo in sé, bensì un espediente matematico utilizzabile solo per calcolare il valore dell'elemento coperto.
87. Il rilascio della *riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* deve avvenire come segue:
- a) in una copertura di flussi finanziari connessi ad un'attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile l'importo della riserva deve essere riclassificato a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata). La voce di conto economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull'utile (perdita) d'esercizio;
 - b) in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comportano successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziarie, la società al momento della rilevazione dell'attività o della passività deve eliminare l'importo dalla *riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* e includerlo direttamente nel valore contabile dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività;
 - c) tuttavia, in presenza di una riserva negativa se la società non prevede di recuperare tutta la riserva o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce B) 13) del conto economico dell'esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare.
88. Nei casi in cui lo strumento di copertura sia un'opzione acquistata (*put* o *call*) oppure un contratto *forward* e ai sensi del paragrafo 58 a) e b) la società designi il solo valore intrinseco quale strumento per coprire le variazioni di flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, la variazione del valore temporale è imputata nella sezione D) del conto economico per tutta la durata della copertura, ad esempio utilizzando un criterio lineare di allocazione di tale componente a conto economico.

89. Nel caso in cui l'elemento coperto sia un'operazione programmata o un impegno irrevocabile di acquisto o di una vendita, la variazione del valore temporale imputata a conto economico nell'esercizio è rilevata nelle voci ratei e risconti attivi o passivi. Alla cessazione della copertura il rateo o risconto è rilevato come componente del valore contabile dell'attività o passività derivante dal concretizzarsi dell'operazione programmata o dell'impegno irrevocabile o rilevato a conto economico al concretizzarsi della vendita.
90. Il modello contabile descritto ai paragrafi 88-89 è opzionale. In ogni caso è sempre possibile designare l'intero strumento finanziario derivato come di copertura e rilevare l'inefficacia al conto economico ai sensi del paragrafo 85.
91. La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari se e soltanto se:
- lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 98;
 - la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi dal 71 al 73;
 - in una copertura di un'operazione programmata, l'operazione programmata non è più altamente probabile.
92. Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari (paragrafo 91), la società deve contabilizzare l'importo accumulato nella voce A) VII "*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*", come segue:
- se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell'elemento coperto, l'importo deve rimanere nella voce A) VII "*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*" fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;
 - se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l'importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace.

Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura

93. La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in via continuativa. Ad ogni data di chiusura del bilancio la società deve valutare tra l'altro se la relazione di copertura soddisfi ancora i requisiti di efficacia.
94. In caso di cambiamenti significativi nella relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura oppure di incremento significativo del rischio di credito, è necessario applicare le regole di cessazione di una relazione di copertura. Ciò in quanto la relazione di copertura anche se portata avanti darebbe luogo ad un importo significativo di inefficacia. Il presente principio non stabilisce una soglia

quantitativa oltre la quale è necessario cessare la copertura, tuttavia è opportuno rivedere il rapporto di copertura, come indicato al paragrafo 96, ogni qualvolta si siano verificate delle variazioni della relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura.

95. Se il cambiamento della relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura è tale da portare ad una cessazione della relazione di copertura e l'obiettivo della gestione del rischio per la relazione di copertura designata rimane lo stesso, è necessario operare una revisione del rapporto di copertura per evitare che ulteriori variazioni di tale rapporto possano successivamente comportare la cessazione della copertura per inefficacia. La revisione del rapporto di copertura non può essere attuata se è evidente che sia stata fatta per raggiungere un determinato effetto di bilancio, quale ad esempio quello di determinare una sistematica inefficacia della copertura per ottenere utili o perdite a conto economico. Pertanto la revisione del rapporto di copertura può essere attuata solo nel caso in cui la variazione della relazione economica oltre i limiti definiti nella documentazione a supporto della copertura è determinata da fattori esogeni alla società.
96. Le tecniche per operare una revisione del rapporto di copertura (riequilibrio della copertura) sono le seguenti:
 - a) revisione del rapporto di copertura tramite *aumento delle quantità dell'elemento coperto designate per la copertura*. Ai fini dell'efficacia della relazione di copertura e dell'inefficacia delle coperture di flussi finanziari, dalla data di riequilibrio, le variazioni del valore dell'elemento coperto comprendono anche la variazione del valore della quantità supplementare dell'elemento coperto. Per esempio se inizialmente l'elemento coperto equivale a 100 barili di petrolio e successivamente la società prevede di acquistare 10 barili mantenendo invariata la quantità dello strumento di copertura l'elemento coperto, a seguito dell'operazione è composto da 100 barili inizialmente designati e 10 barili designati successivamente alla revisione;
 - b) revisione del rapporto di copertura tramite *riduzione delle quantità dello strumento di copertura designate per la copertura*. Ai fini dell'efficacia della relazione di copertura e dell'inefficacia delle coperture di flussi finanziari, dalla data di riequilibrio, la quantità per cui lo strumento di copertura è stato ridotto non fa più parte della relazione di copertura ed è valutata come uno strumento non di copertura. Per esempio una società copre inizialmente il rischio prezzo di un acquisto di 100 barili di petrolio usando una quantità in derivati pari a 100 barili di petrolio e successivamente prevenendo di acquistare 10 barili in meno di petrolio, riduce il derivato di 10 barili. Dal momento della revisione il derivato è contabilizzato come di copertura per 90 barili e come non di copertura per 10;
 - c) revisione del rapporto di copertura tramite *aumento delle quantità dello strumento di copertura designate per la copertura*. Ai fini dell'efficacia della relazione di copertura e dell'inefficacia delle coperture di flussi finanziari, dalla data di riequilibrio le variazioni del *fair value* dello strumento di copertura comprendono anche le variazioni del valore della quantità supplementare di strumento di copertura. Per esempio una società ha inizialmente coperto il rischio prezzo di un acquisto di 100 barili di petrolio con una quantità in derivati pari a 100 barili di petrolio.

Successivamente la società prevedendo di acquistare un quantitativo di petrolio aggiuntivo per 10 barili acquista un derivato aggiuntivo aumentando la quantità dello strumento derivato di 10 barili. Dal momento della revisione il derivato basato sulla quantità complessiva di 110 barili è contabilizzato come di copertura. La variazione del *fair value* dello strumento di copertura è pari alla variazione totale dei *fair value* dei derivati basati su una quantità di 110 barili. Tali derivati potrebbero avere elementi portanti diversi (per esempio prezzi *forward*) essendo stati negoziati in momenti diversi;

- d) revisione del rapporto di copertura tramite *riduzione delle quantità dell'elemento coperto* designate per la copertura. Ai fini del calcolo dell'inefficacia, dalla data del riequilibrio, tuttavia, la quantità di cui è stato ridotto l'elemento coperto cessa di far parte della relazione di copertura. Per esempio se inizialmente l'elemento coperto equivale a 100 barili di petrolio e quando rivede il rapporto di copertura, riduce l'elemento coperto di 10 barili di petrolio, l'elemento coperto è pari a 90 barili. I 10 barili, di cui è stato ridotto l'elemento coperto non sono più parte della copertura e sono contabilizzati conformemente ai requisiti per la cessazione delle operazioni di copertura.
97. In ogni caso all'atto della revisione del rapporto di copertura è necessario calcolare l'inefficacia della copertura ai sensi del paragrafo 85 che va imputata al conto economico dell'esercizio nella sezione D) prima di rettificare prospetticamente il rapporto di copertura.
98. Si deve cessare di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura soltanto e dalla data in cui la relazione di copertura (o una parte di essa) cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità. A questo scopo, la sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista nell'originaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell'introduzione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza o una cessazione.
99. La società non deve riclassificare e quindi non deve cessare, una relazione di copertura che:
- a) risponde ancora all'obiettivo di gestione del rischio in base al quale è stata ammessa alla contabilizzazione delle operazioni di copertura;
 - b) continua a soddisfare tutti gli altri criteri di ammissibilità (una volta tenuto conto di un'eventuale revisione della relazione di copertura, se del caso).
100. Gli effetti contabili derivanti dalla cessazione di una relazione di copertura differiscono a seconda che si tratti di coperture del *fair value* (paragrafo 82) o di coperture dei flussi finanziari (paragrafo 92).

Contabilizzazione delle coperture contabili per relazioni di copertura semplici

101. Quando le operazioni di copertura riguardano strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche che corrispondono o sono strettamente allineate a quelle dell'elemento coperto (definite "relazioni di copertura semplici") e lo strumento finanziario derivato è stipulato a condizioni di mercato (ad esempio

un *forward* oppure *swap* che hanno un *fair value* prossimo allo zero) alla data di rilevazione iniziale la società può applicare, il modello contabile che prevede i seguenti passaggi.

Criteri di ammissibilità

102. Designazione della copertura:

- a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili (paragrafi 56-60) ed elementi coperti ammissibili (paragrafi dal 61 al 66);
- b) ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 11-*bis*, del codice civile “*si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura*”. Pertanto all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura;
- c) la relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando che gli elementi portanti: quali l'importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul *fair value* sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto.

103. La scelta dell'approccio semplificato non esonera la società dall'analisi della continua sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo 102. Ad ogni data di chiusura del bilancio la società deve valutare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo 102 inclusa la verifica del rischio di credito della controparte dello strumento di copertura e dell'elemento coperto che qualora significativo potrebbe determinare la cessazione della relazione di copertura.

Coperture di fair value

104. La copertura di *fair value* è attivabile quando l'elemento coperto è un'attività o una passività iscritta nello stato patrimoniale oppure un impegno irrevocabile.

105. A seguito della designazione la copertura di *fair value* lungo la sua durata deve essere contabilizzata come segue:

- a) lo strumento di copertura (cioè lo strumento finanziario derivato) deve essere valutato al *fair value* e quindi rilevato nello stato patrimoniale come un'attività o una passività;
- b) l'elemento coperto, in deroga ai principi di riferimento, è valutato nei seguenti modi:
 - i. nel caso di un'attività o una passività iscritta in bilancio, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al *fair value* della componente relativa al rischio oggetto di

copertura. L'adeguamento del valore contabile di un'attività avviene nei limiti del valore recuperabile;

- ii. nel caso di un impegno irrevocabile, il *fair value* della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritta nello stato patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo.

106. L'applicazione del paragrafo 105 non comporta l'adeguamento dell'elemento coperto al *fair value* alla data di attivazione della copertura contabile, bensì l'adeguamento dell'elemento coperto lungo la durata della copertura per le variazioni di *fair value* del solo rischio coperto intervenute successivamente all'avvio della copertura contabile.
107. L'elemento coperto è adeguato per un ammontare pari e di segno opposto al *fair value* dello strumento finanziario derivato ed entrambe le variazioni sono imputate, a seconda del loro segno nelle voci D) 18) d) e D) 19) d) del conto economico senza necessità di calcolare la differenza da imputare nella voce di conto economico dell'elemento coperto.
108. La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura del *fair value* se e soltanto se:
- a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 109;
 - b) la copertura non soddisfa più le condizioni per la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 102.
109. La sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista nell'originaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell'introduzione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza o una cessazione.
110. Nel momento in cui cessa l'operazione di copertura l'adeguamento dell'elemento coperto è mantenuto nello Stato Patrimoniale e considerato componente del costo dell'attività, passività, anche scaturente dalla realizzazione dell'impegno irrevocabile. Qualora l'elemento coperto sia un'attività o una passività finanziaria, l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è imputato sistematicamente a conto economico lungo la durata dell'elemento coperto. Se l'elemento coperto è un'attività o una passività finanziaria valutata al costo ammortizzato l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è imputato a conto economico secondo il criterio dell'interesse effettivo stabilito dall'OIC 15 "Crediti", OIC 19 "Debiti" e OIC 20 "Titoli di debito".

Coperture di flussi finanziari

111. In un'operazione di copertura di flussi finanziari l'obiettivo strategico della direzione aziendale è di norma quello di stabilizzare i flussi finanziari attesi di un elemento coperto quale, ad esempio, l'interesse variabile pagato periodicamente su un debito finanziario, un impegno all'acquisto o vendita di beni, oppure un'operazione programmata altamente probabile dalla quale scaturirà per esempio un acquisto o una vendita di beni.

112. Possono essere oggetto di copertura di flussi finanziari attività, passività, impegni irrevocabili, operazioni programmate altamente probabili o esposizioni aggregate.
113. A seguito della designazione, nel caso di copertura di flussi finanziari lo strumento finanziario derivato è valutato al *fair value* ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione è interamente imputata alla voce A) VII “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*” senza necessità di calcolare quanta parte della copertura sia inefficace e quindi vada rilevata a conto economico, sezione D).
114. Il rilascio della *riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* deve avvenire come segue:
- a) in una copertura di flussi finanziari connessi ad un’attività o passività iscritta in bilancio o di un’operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile l’importo della riserva deve essere riclassificato a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata). La voce di conto economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull’utile (perdita) d’esercizio;
 - b) in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un’operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comporta successivamente la rilevazione di un’attività o passività non finanziarie, la società al momento della rilevazione dell’attività o della passività deve eliminare l’importo dalla *riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* e includerlo direttamente nel valore contabile dell’attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività;
 - c) tuttavia, in presenza di una riserva negativa se la società non prevede di recuperare tutta la riserva o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce B) 13) del conto economico dell’esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare.
115. La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari se e soltanto se:
- a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 116;
 - b) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi dal 102;
 - c) in una copertura di un’operazione programmata, l’operazione programmata non è più altamente probabile.
116. La sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista nell’originaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell’introduzione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza o una cessazione.

117. Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari, la società deve contabilizzare l'importo accumulato nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", come segue:
- a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell'elemento coperto, l'importo deve rimanere nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;
 - b) se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l'importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace.
118. Nell'ambito delle coperture dei flussi finanziari se lo strumento di copertura è un'opzione acquistata (*put* o *call*) oppure un *forward* è possibile rilevare la variazione dell'intero *fair value* (valore temporale e valore intrinseco) nella A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" perché vi è la presunzione relativa che, in assenza di altri fonti di inefficacia, l'effetto del valore temporale sia irrilevante e pertanto possa essere contabilizzato come fosse parte del valore intrinseco. Se la società dovesse verificare, alla data di designazione della copertura, che tale valore non sia insignificante è necessario: separare contabilmente il valore temporale e applicare il modello contabile descritto ai paragrafi 88 e 89 anche per le relazioni di copertura semplici; oppure rilevare il valore temporale come componente di inefficacia della copertura ai sensi del paragrafo 85.

NOTA INTEGRATIVA

119. L'articolo 2427, comma 1, numero 1, del codice civile richiede l'indicazione dei "criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore".
120. L'articolo 2427, comma 1, numero 2, del codice civile richiede l'indicazione dei "i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio".
121. La società fornisce le informazioni, richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1, del codice civile per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato. La società determina le categorie di strumenti finanziari derivati al fine di garantire la migliore informativa possibile, per il lettore del bilancio, tenendo in considerazione la natura, le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari derivati. Per esempio la società potrebbe raggruppare gli strumenti finanziari a seconda che siano strumenti non di copertura o strumenti di copertura a seconda del rischio coperto (paragrafo 53) per tipologia di strumento finanziario (*future*, *swap*, opzioni). Gli strumenti di copertura possono essere ulteriormente raggruppati a seconda che l'oggetto della copertura sia il *fair value* o i flussi finanziari.

122. Le informazioni richieste dall'articolo 2427 *bis*, comma 1, del codice civile sono le seguenti:
- a) il loro *fair value*;
 - b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
 - c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
 - d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
 - e) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio.
123. Le informazioni di cui al punto 122 a) sono quantitative. Le informazioni quantitative sono riferite all'esercizio in chiusura e sono confrontate con quelle dell'esercizio precedente.
124. Con riferimento alle informazioni di cui al punto 122 b) la società descrive eventuali termini e condizioni contrattuali che possano influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri.
125. Le informazioni di cui al punto 122 c) dovrebbero includere l'informativa di quale o quali metodo/i e di quali parametri sono stati utilizzati per la determinazione del *fair value*. Inoltre se la società apporta eventuali modifiche ai sensi del paragrafo B.28 dell'Appendice B rispetto all'esercizio precedente ne dà informativa in bilancio.
126. Le informazioni di cui al punto 122 d) si riferiscono agli effetti economici e patrimoniali derivanti dall'applicazione del presente principio e possono essere date in forma descrittiva a commento delle singole voci di conto economico o stato patrimoniale.
127. Le informazioni di cui al punto 122 e) possono essere esposte secondo il modello proposto nell'OIC 28 "Patrimonio netto".
128. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che "*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.*"
129. La società dà inoltre in nota integrativa le seguenti informazioni:
- a) la componente di *fair value* inclusa nelle attività e passività oggetto di copertura di *fair value*;
 - b) le informazioni richieste dal paragrafo B.13 dell'Appendice B in merito all'indeterminabilità del *fair value*;
 - c) la descrizione del venir meno del requisito "altamente probabile" per un'operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari;

- d) la compente inefficace riconosciuta a conto economico nel caso di copertura dei flussi finanziari;
- e) eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili.

SOCIETÀ CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E MICRO-IMPRESE

Società che redigono il bilancio in forma abbreviata

- 130. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad applicare la disciplina prevista dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-*bis*, codice civile e pertanto applicano il presente principio.
- 131. Ai sensi dell'articolo 2435-*bis*, del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, “*lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani*”. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d); voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).
- 132. Ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile la nota integrativa deve fornire le informazioni richieste dagli articoli 2427, comma 1, n. 1 e n. 2 e 2427-*bis*, comma 1, n. 1 del codice civile e pertanto si devono applicare i paragrafi dal 119 al 128 del presente principio.

Micro-imprese

- 133. L'articolo 2435-*ter*, comma 3, del codice civile prevede che non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11-*bis*, del codice civile.
- 134. Nel caso di strumenti finanziari derivati, ove ricorrano le condizioni per l'iscrizione ai sensi dell'OIC 31, la società rileva un fondo rischi ed oneri. Nella determinazione del fondo la società può far riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nel presente principio.
- 135. Ai sensi dell'articolo 2435-*ter* del codice civile, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-*bis* del codice civile.
- 136. Secondo quanto previsto dall'articolo 2435-*ter*, comma 2, del codice civile “(*...*) *Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione (...)* della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16)”.
- 136A. L'articolo 2435-*ter*, comma 5, del codice civile prevede che agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. Pertanto, a tali soggetti non si applicano le disposizioni dei paragrafi 133-136.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

137. La società applica la presente edizione dell'OIC 32 ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.
- 137A. Gli emendamenti ai paragrafi 7, 33, 34, 76b) e 105b) emessi in data 29 dicembre 2017, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.
- 137B. Gli emendamenti ai paragrafi 87c) e 114c), emessi in data 28 gennaio 2019, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva.
- 137C. L'emendamento al paragrafo 136A, emesso in data 4 maggio 2022, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

138. Ad eccezione di quanto previsto ai paragrafi successivi una società deve applicare il presente principio retrospettivamente, ai sensi dell'OIC 29.
- 138A. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione degli emendamenti ai paragrafi 7, 33, 34, 76 b) e 105 b), emessi in data 29 dicembre 2017, sono rilevati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.
- 138B. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione degli emendamenti ai paragrafi 87 c) e 114 c), emessi in data 28 gennaio 2019, possono essere rilevati prospettivamente ai sensi dell'OIC 29.
139. Per le operazioni di copertura preesistenti all'applicazione del presente principio contabile è possibile procedere alla designazione della copertura contabile alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio. Ciò comporta:
- la verifica a tale data dei criteri di ammissibilità ai sensi del paragrafo 71 oppure 102;
 - in caso di copertura del *fair value*, la valutazione del *fair value* sia dell'elemento coperto, in accordo alle disposizioni del paragrafo 76, sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio, è interamente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti;
 - in caso di coperture dei flussi finanziari, il calcolo dell'eventuale inefficacia della copertura come previsto al paragrafo 86, fatto alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio comporta che la componente di inefficacia, se esistente, sia imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti, mentre la componente efficace sia imputata alla voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi".
- Ciò consente di rilevare nel conto economico dell'esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di competenza.

Tale opzione deve essere adottata per tutte le operazioni designate di copertura nell'esercizio di prima applicazione del presente principio contabile.

140. Nei casi in cui, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile procedere alla verifica richiesta al paragrafo 139 a) alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione, si può applicare il disposto del paragrafo 139 b) e c), se i criteri di ammissibilità della copertura ai sensi del paragrafo 71 oppure 102 sono soddisfatti alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio di prima applicazione.
141. Per i derivati incorporati, preesistenti all'applicazione del presente principio contabile, qualora sussistano le condizioni di cui al paragrafo 42, è possibile far coincidere la data dello scorporo, a cui deve essere effettuata la valutazione del *fair value* del derivato scorporato, con la data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio contabile.
142. Per il modello di prima applicazione previsto al paragrafo 139 e limitatamente alle relazioni di copertura in essere alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione, si presume che la copertura sia pienamente efficace se sono rispettati i requisiti di cui al paragrafo 72. In questo caso è possibile applicare il modello contabile delle relazioni di copertura semplici previste ai paragrafi dal 101 al 118 senza necessità di verificare che lo strumento di copertura fosse stato stipulato alle condizioni di mercato.
143. Il regime di disponibilità delle poste di patrimonio netto che si generano in sede di prima adozione del presente principio contabile segue le regole previste dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-*bis*, del codice civile.
- 143A. Per l'applicazione del paragrafo 136A la società può avvalersi delle semplificazioni di prima applicazione dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" contenute ai paragrafi dal 139 al 142 dell'OIC 32.

APPENDICE A – ESEMPI DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La presente Appendice, parte integrante dell'OIC 32, fornisce utili indicazioni in merito alla definizione di strumento finanziario derivati ed elenca le principali tipologie di strumenti che potrebbero essere classificati come strumenti finanziari derivati.

- A.1 La definizione di strumento finanziario derivato fa riferimento a variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale. Rappresenta una variabile non finanziaria non specifica di una parte contrattuale l'indice della temperatura in una determinata città mentre rappresenta una variabile non finanziaria specifica della controparte la possibilità o meno di incorrere in danni nel caso di un incendio di un immobile da parte del proprietario dell'immobile. Le variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono tra l'altro, l'EBITDA, i ricavi.
- A.2 Uno strumento finanziario derivato presenta solitamente un valore nominale (un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto). L'interazione del valore nominale e della variabile sottostante concorre a determinare l'ammontare del regolamento dello strumento finanziario derivato. Alternativamente, uno strumento finanziario derivato potrebbe richiedere un pagamento fisso o il pagamento di un importo che può variare (ma non proporzionalmente alla variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento futuro che non è collegato ad un importo nominale. È anche possibile il caso di strumenti finanziari derivati che non abbiano né il valore nominale né la previsione di pagamento. È l'esempio di uno strumento derivato finanziario in cui le parti concordano di fissare il tasso di cambio di una valuta rispetto ad un'altra e in cui l'ammontare di valuta da convertire è legato ai volumi di vendita della società. In questo caso sono presenti due variabili sottostanti una finanziaria (tasso di cambio) e una non finanziaria (volume delle vendite).
- A.3 La seconda caratteristica di uno strumento finanziario derivato è che ha un investimento netto iniziale nullo o minore rispetto a quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti si suppone possano avere una reazione simile alle variazioni dei fattori di mercato. Un contratto di opzione soddisfa tale definizione poiché il premio è inferiore all'investimento che sarebbe richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l'opzione finanziaria è collegata. Un *currency swap* che richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari *fair value* soddisfa la definizione perché ha un investimento netto iniziale pari a zero.
- A.4 Gli strumenti che rientrano nell'ambito della definizione di strumento derivato possono essere suddivisi in derivati finanziari e derivati creditizi. I primi sono rappresentati dalle seguenti principali categorie:
- a) contratti a termine, rappresentati da strumenti le cui principali categorie sono costituite dai contratti *forward* e dai *futures*; essi prevedono lo scambio tra due parti di un determinato bene a una data futura e ad un prezzo prefissati al momento della stipula del contratto. Oggetto del

contratto possono essere sia merci (*commodities*), che prevedono la consegna fisica del bene a scadenza, strumenti finanziari, indici di borsa o valute;

- b) opzioni, rappresentate da strumenti che attribuiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (nel caso delle opzioni *call*) o di vendere (nel caso delle opzioni *put*) attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati) o reali (merci e *commodities*) ad un prezzo prefissato (*strike price*) ad una certa data (opzione europea) o entro la stessa data (opzione americana). Il diritto è rilasciato dal venditore all'acquirente dietro la corresponsione di un premio che rappresenta la perdita potenziale massima a cui va incontro chi acquista;
- c) *swap*, rappresentati da strumenti mediante i quali due parti si impegnano a scambiarsi tra di loro, a date prestabilite, flussi di cassa secondo uno schema convenuto.

I derivati creditizi sono contratti che perseguono la finalità di trasferire il rischio creditizio sottostante ad una determinata attività dal soggetto che acquista protezione al soggetto che vende protezione. In tali operazioni l'oggetto della transazione è rappresentato dal rischio di credito in capo ad un beneficiario finale di fondi. Tali contratti si possono distinguere in:

- a) *credit default swap*, contratti nei quali il venditore di protezione deve adempiere all'obbligazione prevista dal contratto al verificarsi di un determinato evento;
- b) *credit spread swap/option*, nei quali l'obbligo ad adempiere del venditore di protezione dipende dall'andamento di mercato di un'entità di riferimento;
- c) *total rate of return swap*, nei quali l'acquirente ed il venditore di protezione si scambiano l'ammontare dei flussi di cassa generati da un'entità di riferimento e quelli legati ad un tasso di interesse di mercato maggiorato o diminuito di un determinato *spread*.

A.5 Gli strumenti finanziari derivati possono essere standardizzati e quotati in mercati regolamentati ovvero definiti su "misura" in relazione alle specifiche esigenze degli operatori e trattati da istituzioni finanziarie nell'ambito di circuiti specializzati (cosiddetti prodotti *over the counter*). Appartengono alla prima categoria i contratti *futures* e le opzioni (*call* e *put*) quando esse sono negoziate sui mercati regolamentati. I contratti a termine *forward*, le opzioni non quotate, nonché gli *swap* ed i derivati creditizi, viceversa, appartengono alla categoria degli strumenti *over the counter*.

A.6 La seguente tabella illustra alcuni contratti tipici di strumenti finanziari derivati in parte già descritti:

Strumento finanziario derivato	Possibili variabili sottostante	Breve descrizione della funzione dello strumento⁵
<i>Interest rate swap</i>	Tassi d'interesse	L' <i>Interest Rate Swap</i> è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo di tempo prefissato, flussi di segno opposto determinati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi d'interesse.
<i>Currency Swap</i> (scambio di valute estere)	Tassi di cambio	Il <i>Currency Swap</i> è uno strumento finanziario derivato attraverso il quale due parti si accordano per scambiarsi pagamenti calcolati sulla base di tassi di cambio di valute differenti, applicati ad un capitale nozionale per un determinato periodo di tempo.
<i>Swap</i>	Prezzi delle materie prime Azioni	Lo <i>Swap</i> è un contratto con il quale due parti si impegnano a scambiarsi futuri pagamenti, calcolati applicando al medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Tale contratto definisce le date in cui verranno effettuati i pagamenti reciproci e le modalità secondo le quali dovranno essere calcolate le rispettive somme.
Opzioni di acquisto (<i>call</i>)	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi delle materie prime Azioni Merci	Le opzioni di acquisto (<i>call</i>) sono contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di acquistare un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato.
Opzioni di vendita (<i>put</i>)	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi delle materie prime Azioni Merci	Le opzioni di vendita (<i>put</i>) sono contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di vendere una data un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato.
<i>Forward</i> o <i>future</i>	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi delle materie prime Azioni Merci	Contratto a termine (standardizzato nel caso dei <i>future</i>) con cui due parti si accordano a scambiare in una data futura una certa attività a un prezzo fissato al momento della conclusione del contratto.

⁵ Per le descrizioni delle funzioni degli strumenti si è fatto riferimento nella maggior parte dei casi al sito di Borsa Italiana.

A.7 La lista di cui sopra fornisce esempi di strumenti che normalmente sono classificati come strumenti finanziari derivati secondo quanto previsto dall'OIC 32. La lista non è esaustiva. Qualsiasi contratto o clausola contrattuale che soddisfa le condizioni previste dal paragrafo 11 è uno strumento finanziario derivato.

APPENDICE B – VALUTAZIONE AL *FAIR VALUE*

La presente Appendice, parte integrante dell'OIC 32, indica i criteri utili per la determinazione del *fair value* degli strumenti finanziari derivati.

Fair value

- B.1 Il *fair value* è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
- B.2 La valutazione del *fair value* di uno strumento finanziario derivato richiede ad una società di determinare:
- a) lo strumento finanziario derivato oggetto della valutazione;
 - b) il *mercato principale* (o più *vantaggioso*) per lo strumento finanziario derivato;
 - c) le tecniche di valutazione appropriate per la valutazione che devono considerare:
 - i. il livello della gerarchia del *fair value* in cui sono classificati i parametri; e
 - ii. le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dello strumento finanziario derivato, incluse le assunzioni circa i rischi, presumendo che gli operatori di mercato agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico.
- B.3 Nella valutazione del *fair value* la società tiene conto del rischio di credito delle parti del contratto come previsto ai paragrafi B.32 a B.34.

Strumento finanziario derivato oggetto della valutazione

- B.4 Una società quando valuta il *fair value*, deve considerare le caratteristiche dello strumento finanziario derivato se gli operatori di mercato tengono conto di tali caratteristiche per determinare il prezzo dello strumento finanziario derivato alla data di valutazione. A titolo esemplificativo, tali caratteristiche comprendono:
- a) la condizione o l'ubicazione del sottostante; e
 - b) le eventuali limitazioni alla vendita o all'uso del sottostante.

Identificazione dei mercati di riferimento

- B.5 Una valutazione del *fair value* suppone che un'operazione relativa ad uno strumento finanziario derivato abbia luogo:
- a) nel *mercato principale* dello strumento finanziario derivato; o

- b) in assenza di un *mercato principale*, nel *mercato più vantaggioso* per lo strumento finanziario derivato.
- B.6 Si presume che, per una società, il *mercato principale* o il *mercato più vantaggioso* in assenza di un *mercato principale*, sia il mercato in cui la società normalmente effettuerebbe un'operazione relativa ad uno strumento finanziario derivato.
- B.7 Anche in mancanza di un mercato osservabile che fornisca informazioni sui prezzi di uno strumento finanziario derivato alla data di valutazione, una valutazione al *fair value* deve presumere che in quella data abbia luogo una transazione, considerata dal punto di vista di un operatore di mercato che possiede lo strumento finanziario derivato. Tale presunta transazione rappresenta una base per la stima del prezzo dello strumento finanziario derivato.
- B.8 Il prezzo nel *mercato principale* (o *più vantaggioso*) utilizzato per valutare il *fair value* dello strumento finanziario derivato non deve essere rettificato in virtù dei *costi dell'operazione*. I costi dell'operazione non sono una caratteristica dello strumento finanziario derivato; piuttosto, essi sono specifici dell'operazione e varieranno a seconda delle modalità con cui una società effettua un'operazione relativa allo strumento finanziario derivato.

Valutazione del *fair value*

- B.9 Una società deve valutare il *fair value* massimizzando l'utilizzo di parametri osservabili rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di parametri non osservabili secondo la gerarchia di *fair value* di seguito descritta.

Gerarchia dei *fair value*

- B.10 Il *fair value*, ai sensi dell'articolo 2426, comma 4), del codice civile è determinato con riferimento:
- a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo (livello 1); qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo (livello 2);
 - b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato (livello 3).
- B.11 Gli strumenti finanziari derivati possono essere standardizzati e quotati in mercati attivi e regolamentati (ed in questo caso il loro *fair value* può essere rappresentato proprio dalle quotazioni di borsa) oppure essere definiti su misura per rispondere alle esigenze degli operatori e trattati *over the counter* (ed in questo caso il processo di determinazione del *fair value* sarà più articolato).
- B.12 Il *fair value*, ai sensi dell'articolo 2426, comma 5), del codice civile non è determinato se

l'applicazione dei criteri indicati al paragrafo precedente non dà un risultato attendibile. Il *fair value* è non valutabile attendibilmente se a) la variabilità nell'intervallo delle stime ragionevoli di *fair value* è significativa per tale strumento o (b) le probabilità delle varie stime all'interno dell'intervallo non possono essere valutate ragionevolmente e utilizzate nella stima del *fair value*.

- B.13 La non attendibilità del *fair value* di cui al paragrafo B.12 è da considerarsi un caso eccezionale posto che proprio l'ampia articolazione delle indicazioni fornite - prezzi di mercato, comparazioni, e soprattutto, tecniche di valutazione – rende possibile affrontare con ragionevolezza anche le valutazioni più complesse. Nei rari casi in cui ciò non fosse possibile e quindi il *fair value* non possa essere determinato, la società deve darne informativa in nota integrativa indicando le caratteristiche dello strumento finanziario derivato e le ragioni che hanno generato l'inattendibilità del *fair value*.

Livello 1 del *fair value*

- B.14 Per determinare il *fair value* di livello 1 si fa riferimento al valore di mercato (non rettificato), degli strumenti finanziari derivati oggetto di valutazione per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo.

Livello 2 del *fair value*

- B.15 Qualora non sia possibile determinare il *fair value* di livello 1 si deve provvedere a determinare il *fair value* di livello 2.
- B.16 Nella stima del *fair value* di livello 2 si prendono a riferimento i prezzi su mercati attivi di strumenti analoghi.
- B.17 In assenza dei prezzi su mercati attivi per strumenti analoghi utilizzano modelli valutativi di mercato alimentati con parametri osservabili ad esempio:
- tassi di interesse e curve dei rendimenti osservabili a intervalli comunemente quotati;
 - volatilità implicite (normalmente per la stima del *fair value* di un'opzione); e
 - rischio di credito di entrambe le parti del contratto derivato.
- B.18 Esempi di parametri utilizzati nella stima del *fair value* di livello 2 per particolari strumenti finanziari derivati includono:
- un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato sul tasso swap Euribor*. Un parametro di livello 2 potrebbe essere il tasso *Euribor* riscontrabile su strumenti finanziari quotati in un mercato attivo sostanzialmente per l'intero periodo di riferimento del contratto;
 - un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera*. Un parametro di livello 2 potrebbe essere il tasso basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera osservabile su strumenti

finanziari quotati in un mercato attivo sostanzialmente per l'intero periodo di riferimento del contratto;

- c) *opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori*. Un parametro di livello 2 sarebbe la volatilità implicita delle azioni derivata attraverso una estrapolazione fino all'anno 3 se sussistono entrambe le condizioni seguenti:
- i. sono osservabili prezzi per le opzioni su azioni con scadenza a uno e a due anni;
 - ii. la volatilità implicita estrapolata di un'opzione con scadenza a tre anni è supportata da dati di mercato osservabili per l'intera durata dell'opzione.

In tal caso, la volatilità implicita potrebbe essere derivata attraverso un'estrapolazione dalla volatilità implicita delle opzioni sulle azioni con scadenza a uno e due anni e supportata dalla volatilità implicita delle opzioni con scadenza a tre anni su azioni della società comparabili, a condizione che venga stabilita una correlazione con le volatilità implicite con scadenza a uno e due anni.

Livello 3 del *fair value*

- B.19 Qualora non sia possibile determinare il *fair value* di livello 2 si deve provvedere a determinare il *fair value* di livello 3.
- B.20 I parametri di livello 3 devono riflettere le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dello strumento finanziario derivato incluse le assunzioni circa il rischio inerente le tecniche di valutazione e i parametri utilizzati nella tecnica di valutazione. Potrebbe essere necessario inserire una rettifica per il rischio laddove sussista una significativa incertezza nella valutazione (per esempio, qualora vi sia stata una significativa riduzione del volume o del livello di attività rispetto alla normale attività di mercato per lo strumento finanziario derivato, oppure strumenti finanziari derivati analoghi e la società abbia stabilito che il prezzo dell'operazione o il prezzo quotato non rappresentano il *fair value*).
- B.21 Una società deve elaborare parametri non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili nelle circostanze specifiche, che potrebbero anche includere i dati propri della società. Nell'elaborare parametri non osservabili, una società può iniziare dai dati propri, ma deve rettificarli se informazioni ragionevolmente disponibili indicano che altri operatori di mercato utilizzerebbero dati diversi o se sono presenti elementi specifici della società non disponibili ad altri operatori di mercato. Una società deve considerare tutte le informazioni relative ad assunzioni ragionevolmente disponibili adottate dagli operatori di mercato.
- B.22 I parametri descritti al paragrafo B.17 valgono anche per la stima del *fair value* di livello 3 quando non sono direttamente osservabili sul mercato.
Un esempio di parametri utilizzati nella stima del *fair value* di livello 3 per particolari strumenti finanziari derivati è il seguente: *Opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa*

valori. Un parametro di livello 3 sarebbe la volatilità storica, ossia la volatilità delle azioni derivata dai prezzi storici delle azioni. Generalmente, la volatilità storica non rappresenta le aspettative correnti degli operatori di mercato sulla volatilità futura, anche se è l'unica informazione disponibile per determinare il prezzo di un'opzione.

Tecniche di valutazione del fair value

B.23 Tra le tecniche di valutazione maggiormente utilizzate per i livelli 2 e 3 rientrano il metodo basato sulla valutazione di mercato e il metodo reddituale:

- a) il metodo basato sulla valutazione di mercato utilizza i prezzi e le altre informazioni rilevanti generati da operazioni di mercato riguardanti gli strumenti finanziari derivati oggetto di valutazione o analoghi.

Per esempio, le tecniche di valutazione coerenti con il metodo basato sulla valutazione di mercato spesso utilizzano multipli di mercato tratti da una serie di valori di mercato comparabili. I multipli di mercato potrebbero essere compresi in intervalli di valori con un multiplo diverso per ciascun valore comparabile. La scelta del multiplo corretto appartenente all'intervallo di valori richiede un giudizio che tenga conto di fattori qualitativi e quantitativi specifici della misurazione;

- b) il metodo reddituale converte importi futuri (per esempio, flussi finanziari o ricavi e costi) in un unico importo corrente (ossia attualizzato). Quando si utilizza il metodo reddituale, la valutazione del *fair value* riflette le attuali aspettative del mercato su tali importi futuri. A titolo esemplificativo, tali tecniche di valutazione comprendono:
 - i. tecniche del valore attuale;
 - ii. modelli di misurazione del prezzo delle opzioni, quali la formula di *Black-Scholes-Merton* o il modello degli alberi binomiali, che incorporano tecniche di calcolo del valore attuale e riflettono sia il valore temporale, sia il valore intrinseco di un'opzione.

B.24 Il valore attuale (ossia un'applicazione del metodo reddituale) è uno strumento utilizzato per collegare gli importi futuri (per esempio, flussi finanziari o valori) ad un importo attuale utilizzando un tasso di attualizzazione. La valutazione del *fair value* attraverso l'utilizzo di una tecnica del valore attuale incorpora, dal punto di vista degli operatori di mercato alla data di valutazione, tutti i seguenti elementi:

- a) stima dei flussi finanziari attesi;
- b) le aspettative in merito alle possibili variazioni dell'ammontare e della tempistica dei flussi finanziari che rappresentano l'incertezza inerente ai flussi finanziari;
- c) il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso applicato alle attività monetarie senza rischio con date di scadenza o durate che coincidono con il periodo coperto dai flussi finanziari e il cui detentore non ha incertezze in merito alla tempistica, né al rischio di inadempimento (ossia un tasso di interesse senza rischio);

- d) il prezzo richiesto per tollerare l'incertezza inerente ai flussi finanziari (ossia il premio per il rischio).

Nell'applicazione delle tecniche di attualizzazione dei flussi di cassa si potranno usare uno o più tassi di attualizzazione purché questi consentano di replicare il tasso di rendimento di strumenti finanziari aventi le stesse caratteristiche con riferimento a (i) rischio di credito dello strumento, (ii) termine di definizione di tassi d'interesse contrattualmente stabiliti, (iii) termine per il rimborso del capitale, (iv) valute nelle quali sono definiti i singoli flussi di pagamento.

- B.25 Se per la valutazione del *fair value* sono utilizzate più tecniche di valutazione, i risultati (ossia le rispettive indicazioni del *fair value*), dovranno essere valutati considerando la ragionevolezza della gamma di valori indicata da tali risultati. Una valutazione del *fair value* è il valore più rappresentativo del *fair value* nell'ambito di tale gamma di valori, in quelle circostanze specifiche.
- B.26 Se il prezzo dell'operazione è il *fair value* al momento della rilevazione iniziale, e per valutare il *fair value* in periodi successivi sarà impiegata una tecnica di valutazione che utilizza parametri non osservabili sul mercato, quest'ultima dovrà essere calibrata in modo che, al momento della rilevazione iniziale, il risultato della tecnica di valutazione equivalga al prezzo dell'operazione. La calibratura assicura che la tecnica di valutazione rifletta le condizioni di mercato correnti e aiuta la società a determinare se è necessario rettificare la tecnica di valutazione (per esempio, potrebbe essere presente una caratteristica dello strumento finanziario derivato non considerata dalla tecnica di valutazione).
- B.27 Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il *fair value* devono essere applicate in maniera uniforme. Tuttavia, è opportuno apportare un cambiamento ad una tecnica di valutazione o alla sua applicazione se comporta una valutazione più rappresentativa o comunque più rappresentativa del *fair value* in quelle circostanze specifiche. Ciò potrebbe accadere se, per esempio, si verifica uno dei seguenti eventi:
- a) sviluppo di nuovi mercati;
 - b) disponibilità di nuove informazioni;
 - c) sopraggiunta indisponibilità di informazioni utilizzate in precedenza;
 - d) miglioramento delle tecniche di valutazione; o
 - e) mutamento delle condizioni di mercato.
- B.28 Le revisioni risultanti da un cambiamento nella tecnica di valutazione o nella sua applicazione saranno contabilizzate come un cambiamento nella stima contabile, secondo quanto disposto dall'OIC 29.
- B.29 Una tecnica di valutazione deve incorporare tutti i fattori che i partecipanti al mercato considererebbero nello stabilire il prezzo e deve essere coerente con le metodologie economiche accettate per la determinazione del prezzo degli strumenti finanziari derivati. I più comuni fattori da prendere in considerazione nella determinazione del *fair value* di uno strumento finanziario derivato sono i seguenti:

- a) Il valore finanziario del tempo (tasso di interesse base o tasso privo di rischio). Il tasso di interesse base può derivare da osservazioni effettuate sui prezzi dei titoli di Stato. Questi tassi tipicamente variano in base al variare della curva dei tassi di interesse sviluppata su differenti orizzonti temporali. Per motivi pratici è possibile utilizzare un tasso generico accettato e riconosciuto dalla prassi di mercato, come per esempio il *Libor* o un tasso *swap*, come termine di paragone. In alcuni Paesi i titoli di Stato possono includere un rischio di credito significativo e possono non fornire un tasso di interesse di riferimento stabile per strumenti denominati nella valuta locale. Alcune imprese in questi Paesi possono avere una migliore affidabilità creditizia ed un tasso inferiore di finanziamento rispetto al Governo locale. In tali situazioni, i tassi di interesse di base possono essere determinati più adeguatamente facendo riferimento ai tassi relativi a titoli di società con miglior *rating* emessi nella valuta locale.
- b) Il rischio di credito. L'effetto sul *fair value* del rischio di insolvenza (ovvero, il premio aggiunto al tasso base per rischio di credito) può derivare da:
 - i. prezzi osservabili sul mercato derivanti da negoziazioni di strumenti finanziari che incorporano differenti qualità di credito;
 - ii. tassi di interessi, presenti sul mercato, richiesti dagli operatori di mercato sui prestiti in base alle varie situazioni creditizie collegate a differenti *rating* di credito.
- c) I tassi di cambio di valuta estera. Mercati attivi di valuta estera esistono per la maggior parte delle valute estere e i tassi di cambio sono pubblicati giornalmente sui quotidiani finanziari.
- d) I prezzi delle materie prime. Esistono prezzi di mercato osservabili per molte materie prime.
- e) Il prezzo delle azioni. I prezzi (e indici dei prezzi) degli strumenti di capitale negoziati sono prontamente osservabili sui mercati. Le tecniche di valutazione del valore attuale sono utilizzate per stimare il prezzo di mercato corrente degli strumenti di capitale per i quali non esistono prezzi osservabili sul mercato.
- f) La volatilità (ovvero, l'intensità delle future variazioni di prezzo dello strumento finanziario in seguito alle variazioni dei parametri sottostanti lo strumento o di altri strumenti finanziari) Le misurazioni della volatilità di elementi negoziati in mercati attivi possono essere normalmente valutate in maniera ragionevole sulla base di dati di mercato storici oppure utilizzando le volatilità implicite nei prezzi correnti di mercato.
- g) Il rischio di pagamento anticipato e rischio di riscatto. Ipotesi di pagamento anticipato per attività finanziarie e ipotesi di riscatto per passività finanziarie possono essere stimate sulla base di dati storici. I costi di *servicing* di uno strumento finanziario derivato possono essere stimati utilizzando delle comparazioni con le commissioni correnti caricate da altri soggetti di mercato.

B.30 Se uno strumento finanziario derivato valutato al *fair value* ha un prezzo denaro e un prezzo lettera (per esempio un dato proveniente da un mercato a scambi diretti e assistiti), per valutare il *fair value* deve essere utilizzato il prezzo rientrante nello scarto denaro-lettera (*bid-ask spread*) più rappresentativo del *fair value* in quelle circostanze specifiche, indipendentemente da come tale dato

è classificato nella gerarchia del *fair value*. È consentito l'utilizzo di prezzi denaro per posizioni attive e di prezzi lettera per posizioni passive, ma non è obbligatorio.

- B.31 L'OIC 32 non preclude l'utilizzo dei prezzi medi di mercato, né di altre convenzioni di prezzo rientranti nello scarto denaro-lettera (*bid-ask spread*), utilizzate dagli operatori di mercato come espediente pratico per le valutazioni del *fair value*.

Rischio di credito

- B.32 Il *fair value* di uno strumento finanziario derivato incorpora il rischio di credito di entrambe le parti del contratto. Per un derivato, infatti, un *fair value* positivo rappresenta un credito verso la controparte e un *fair value* negativo rappresenta un debito verso la controparte.
- B.33 Nella valutazione del rischio di credito della controparte si deve tener conto di garanzie prestate da entrambe le parti ed eventuali accordi di compensazione. Un aggiustamento della valutazione del credito riflette il valore a cui tale rischio è valutato da un operatore di mercato. Il prezzo di uno strumento finanziario derivato in cui la controparte è un soggetto privo di rischio è necessariamente inferiore rispetto ad uno identico in cui la controparte ha un sostanziale rischio di credito.
- B.34 Normalmente il rischio di credito delle parti incide sul *fair value* dello strumento finanziario derivato. Se non vi sono indicazioni che tale rischio di credito sia rilevante può essere escluso dalla stima del *fair value*.

APPENDICE C - SCORPORO DEI DERIVATI INCORPORATI

La presente Appendice, parte integrante dell'OIC 32, fornisce utili indicazioni in merito alle fattispecie e alle tecniche di separazione dei derivati incorporati.

Casi di derivati incorporati non strettamente correlati allo strumento primario (da scorporare)

- C.1 Si riportano di seguito alcune casistiche di strumenti ibridi nei quali le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato non sono strettamente correlati al contratto primario.
- C.2 Un'opzione *put* incorporata in un debito finanziario che permette al possessore di richiedere all'emittente di regolare il proprio debito attraverso il pagamento in denaro, il cui valore varia sulla base del prezzo di uno strumento di capitale, di una merce o di un indice non è strettamente correlato allo strumento di debito primario e pertanto deve essere scorporata.
- C.3 Nella prospettiva della società che detiene lo strumento, un'opzione *call* incorporata in uno strumento di capitale che permetta all'emittente di riacquistare tale strumento ad un prezzo determinato o determinabile non è strettamente correlata allo strumento primario rappresentativo di capitale e pertanto deve essere scorporata.
- C.4 Un'opzione o una clausola automatica di estensione della scadenza di uno strumento di debito non è strettamente correlata allo strumento primario di debito a meno che non sia previsto che tale estensione avvenga al tasso di mercato e pertanto deve essere scorporata.
- C.5 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4 se una società emette uno strumento di debito e il possessore di tale strumento di debito emette un'opzione *call* a favore di terzi su tale strumento, l'emittente considera l'opzione *call* come un'estensione della data di scadenza dello strumento di debito a condizione che si possa richiedere all'emittente di partecipare o facilitare la rinegoziazione dello strumento di debito come conseguenza dell'aver esercitato l'opzione *call*.
- C.6 Interessi o quote capitale indicizzati al valore di strumenti di capitale o di una merce – incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicurativo — non sono strettamente correlati allo strumento primario poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili.
- C.7 Un'opzione di conversione in capitale incorporata in uno strumento di debito convertibile non è strettamente correlata allo strumento primario di debito. Per l'emittente si applica quanto disposto dal paragrafo 49.
- C.8 Un'opzione *call*, *put* o di rimborso anticipato incorporata in un contratto di debito sottostante o in un contratto assicurativo sottostante non è strettamente correlata al contratto sottostante a meno che il prezzo di esercizio dell'opzione non sia approssimativamente uguale, a ogni singola data di esercizio, al costo ammortizzato dello strumento di debito sottostante o al valore contabile del contratto

assicurativo sottostante; il valore dell'opzione di rimborso anticipato non sia trascurabile, in quanto "deep out of the money" alla data di prima rilevazione dello strumento ibrido.

Casi di derivati incorporati strettamente correlati allo strumento primario (da non scorporare)

- C.9 Si riportano di seguito alcune casistiche di strumenti ibridi nei quali caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario.
- C.10 Un derivato incorporato, in cui il sottostante sia un tasso d'interesse o un indice su tassi d'interesse che possa cambiare l'importo degli interessi che sarebbero altrimenti pagati o ricevuti in caso di contratto di debito sottostante fruttifero o di contratto assicurativo, è strettamente correlato al contratto sottostante a meno che lo strumento combinato non possa essere estinto in modo tale che l'assicurato non recuperi tutto l'investimento contabilizzato o che il derivato incorporato non possa almeno raddoppiare il tasso di rendimento iniziale del contratto sottostante e risultare in un tasso di rendimento almeno doppio del rendimento di mercato di un contratto con clausole contrattuali analoghe a quelle del contratto sottostante.
- C.11 Un contratto *floor* o *cap* su tassi d'interesse incorporato in un contratto di debito o in un contratto assicurativo è considerato strettamente correlato al contratto sottostante, se il *cap* è uguale o maggiore del tasso d'interesse di mercato e se il *floor* è uguale o inferiore al tasso d'interesse di mercato quando il contratto è emesso.
- C.12 Analogamente, le disposizioni incluse al paragrafo precedente valgono per un contratto di acquisto o vendita di un'attività (per esempio una merce) che prevedono un *cap* e un *floor*, sul prezzo da corrispondere o ricevere per l'attività.
- C.13 Un derivato su cambi incorporato in un contratto sottostante è strettamente correlato al contratto sottostante se non contiene un'opzione e se i pagamenti devono essere effettuati in una delle seguenti valute:
- a) la valuta di redazione del bilancio di una qualsiasi parte contrattuale rilevante;
 - b) la valuta in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato è normalmente espresso in operazioni commerciali nel mondo (quali il dollaro americano per operazioni sul petrolio greggio).
- C.14 Un derivato incorporato in un contratto di locazione primario è strettamente correlato al contratto primario se il derivato incorporato è rappresentato da (i) un indice collegato all'inflazione quale l'indicizzazione dei pagamenti di leasing basato su di un indice di prezzi al consumo (sempre che l'indice sia collegato all'inflazione propria dell'ambiente economico in cui la società opera), (ii) rate di noleggio che dipendono dalle vendite connesse, o (iii) canoni potenziali basati su tassi di interesse variabili.

C.15 Una società stipula un contratto di acquisto di petrolio a termine. I prezzi cui normalmente è indicizzato il petrolio sono vari, ad esempio il Brent o il WTI. Se il prezzo di acquisto è parametrato ad uno di detti indici, il contratto è stato stipulato alle condizioni di mercato e pertanto l'eventuale derivato incorporato non deve essere separato.

APPENDICE D – RELAZIONI DI COPERTURA

La presente Appendice, parte integrante dell'OIC 32, contiene indicazioni su come applicare alcune regole della copertura contabile.

Elementi coperti ammissibili

Operazione programmata: declinazione del concetto di “altamente probabile”

- D.1 Il termine “altamente probabile” indica una probabilità di verificarsi molto più alta del termine “più verosimile che non”. Una valutazione della probabilità che un’operazione programmata si verifichi non si basa esclusivamente sulle intenzioni della direzione aziendale perché le intenzioni non sono verificabili. La probabilità di un’operazione dovrebbe essere supportata da fatti osservabili e circostanze attendibili.
- D.2 Nel valutare la probabilità che un’operazione abbia luogo, una società deve considerare le seguenti circostanze:
- a) la frequenza di operazioni passate similari;
 - b) l’abilità finanziaria e operativa della società nello svolgere l’operazione;
 - c) gli impegni sostanziali di risorse dedicate ad una particolare attività (per esempio, una struttura manifatturiera che può essere utilizzata nel breve periodo soltanto per trasformare un particolare tipo di merce);
 - d) la misura della perdita o interruzione delle attività che potrebbero risultare se l’operazione non si verifica;
 - e) la probabilità che le operazioni con caratteristiche sostanzialmente diverse possano essere utilizzate per ottenere la stessa finalità commerciale (per esempio, una società che intende raccogliere disponibilità liquide può avere diversi modi per farlo, dal finanziamento a breve termine di una banca a un’offerta di azioni ordinarie); e
 - f) il piano aziendale della società.
- D.3 Il periodo di tempo fino a quando un’operazione programmata è attesa verificarsi è a sua volta un fattore nella determinazione della probabilità. A parità di altre circostanze, più un’operazione programmata è distante nel tempo, minore è la probabilità che l’operazione sarebbe considerata “altamente probabile” e maggiore sarebbe l’evidenza necessaria per poter sostenere che essa sia “altamente probabile”. Per esempio, il verificarsi di un’operazione programmata tra cinque anni potrebbe essere meno probabile del verificarsi di un’operazione programmata in un anno. Tuttavia, i pagamenti per interessi previsti per i prossimi vent’anni su uno strumento di debito a tasso variabile sarebbero tipicamente “altamente probabili” se supportati da un’obbligazione contrattuale esistente.

- D.4 Inoltre, a parità di ogni altra circostanza, maggiore è la quantità fisica o il valore futuro di un'operazione programmata in proporzione alle operazioni della società della stessa natura, minore è la probabilità che l'operazione sia considerata altrettanto "altamente probabile" e maggiore è l'evidenza che sarebbe necessaria per sostenere l'affermazione per cui essa è da considerare "altamente probabile". Per esempio, generalmente sarebbero necessarie meno evidenze per sostenere vendite programmate di 100 mila unità nel mese successivo rispetto a 950 mila unità nello stesso mese se le vendite recenti sono state in media di 950 mila unità al mese per gli ultimi tre mesi.
- D.5 Una storia pregressa di designazioni di coperture di operazioni programmate seguite dalla successiva determinazione che tali operazioni programmate non sono più attese verificarsi, chiamerebbero in questione sia la capacità di una società di prevedere accuratamente le operazioni programmate, sia l'opportunità di utilizzare in futuro la contabilizzazione di copertura per operazioni programmate similari.
- D.6 È possibile soddisfare il criterio dell'"altamente probabile" quando, a fronte di numerose ed omogenee operazioni programmate, la copertura è limitata ad una quota percentuale di tali operazioni. Per esempio si potrebbero designare come elemento coperto le prime 80 vendite delle circa 100 programmate per il mese di giugno 2016, in quanto è "altamente probabile" che almeno l'80% delle vendite programmate verrà realizzato. Di contro, è meno probabile che si soddisfi il criterio dell'"altamente probabile" se si designa come elemento coperto la totalità delle vendite programmate, in questo caso tutte le 100 vendite previste per giugno.
- D.7 È possibile che il criterio dell'"altamente probabile" non venga soddisfatto sebbene, a fronte di un'offerta presentata per un appalto che ha come sottostante un contratto da regolare in valuta estera, una società acquisti un'opzione (opzione in cambi) per la copertura di quella valuta estera. Per esempio se una società presenta un'offerta per un appalto con sottostante da regolare in valuta estera, ed acquista un'opzione a copertura del rischio cambio, è possibile che, designando come elemento coperto i flussi finanziari futuri in valuta estera, non soddisfi il criterio di operazione "altamente probabile". Infatti, non è "altamente probabile" che la società vincerà la gara di appalto. Di conseguenza i flussi finanziari in valuta estera non sono "altamente probabili" poiché essi dipendono dalla probabilità che la società vinca la gara d'appalto.
- D.8 Un ritardo nella manifestazione dell'operazione programmata potrebbe essere accettabile, nella misura in cui tale operazione possa essere chiaramente identificabile come l'originaria operazione programmata oggetto di copertura. Quindi, l'operazione che si verifica successivamente dovrebbe presentare le stesse specifiche dell'originaria operazione programmata. Per esempio potrebbe non essere corretto designare come elemento coperto le prime 50 vendite programmate per il mese di giugno 2016 e, quando questo non si verifica, sostenere che è "altamente probabile" che si verificheranno 50 vendite addizionali nel mese di luglio che compenseranno le vendite perse a giugno. In tal senso si potrebbe considerare l'ipotesi di "forecast error", identificando le operazioni

programmate come non più “altamente probabili” il che implica la cessazione dell’originaria relazione di copertura.


Coperture di parte di un elemento coperto

D.9 Ai sensi del paragrafo 65 è possibile designare quale elemento coperto una parte di un elemento coperto. Alcune casistiche ricorrenti sono le seguenti:

- a) una quantità fisica come ad esempio 20 tonnellate di un magazzino di materie prime composto da 100 tonnellate;
- b) flussi finanziari in dollari derivanti dai primi 10 milioni di Euro di vendite in dollari nel mese di marzo;
- c) una quantità fisica in un’operazione di vendita, come per esempio le prime 100 confezioni di farmaci venduti nel mese di giugno;
- d) un importo nominale come per esempio gli ultimi 50 milioni di Euro incassati su un portafoglio crediti.

Criteri di ammissibilità delle coperture contabili

Il seguente diagramma di flusso illustra i passaggi previsti dall’OIC 32 per attivare la copertura contabile.



D.10 Nel valutare la relazione economica tra strumento di copertura ed elemento coperto ai sensi del paragrafo 71, la società si può trovare nella condizione in cui le variabili sottostanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto siano diverse. In tale situazione può accadere che il valore dello strumento di copertura e dell'elemento coperto evolvano nella stessa direzione, ad esempio perché la differenza di prezzo tra le due variabili sottostanti varia anche in mancanza di una variazione significativa delle due variabili sottostanti. La coerenza con la relazione economica tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto resta assicurata se ci si può comunque attendere che all'evolvere delle variabili sottostanti il valore dello strumento di copertura e dell'elemento coperto varino in direzione opposta.

D.11 Poiché il modello di contabilizzazione delle operazioni di copertura si basa su un principio generale di compensazione tra utili e perdite dello strumento di copertura e dell'elemento coperto, l'efficacia della copertura dipende anche dall'effetto del rischio di credito sul valore sia dello strumento di copertura sia dell'elemento coperto. Al riguardo il paragrafo 71 prevede che un'operazione possa essere contabilizzata come copertura contabile se l'effetto del rischio di credito, qualora non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dalla relazione economica. L'effetto del rischio di credito, infatti, implica che, anche in presenza di una relazione economica tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto, il livello di compensazione possa

risultare discontinuo. La ragione può risiedere in una variazione del rischio di credito - dello strumento di copertura oppure dell'elemento coperto - di dimensione tale che il rischio di credito prevalga sulle variazioni di valore determinate dalla relazione economica (ossia l'effetto delle variazioni delle variabili sottostanti). La dimensione è tale da determinare una prevalenza quando, per suo effetto, la perdita (l'utile) derivante dal rischio di credito vanifica l'effetto delle variazioni, anche consistenti, delle variabili sottostanti sul valore dello strumento di copertura o dell'elemento coperto. Se in un dato periodo le variabili sottostanti evolvono solo modestamente, non si crea invece prevalenza per il fatto che variazioni di valore, anche modeste, legate al rischio di credito che interessano lo strumento di copertura o l'elemento coperto possano incidere sul valore più delle variabili sottostanti.

Metodologie quantitative per il calcolo dell'inefficacia della copertura

D.12 Per calcolare la variazione di valore dell'elemento coperto al fine di valutare l'inefficacia della copertura, la società può usare, ai sensi del paragrafo 86, la tecnica del derivato ipotetico che consiste nello stimare il *fair value* di uno strumento finanziario derivato che abbia caratteristiche corrispondenti agli elementi portanti dell'elemento coperto (il cosiddetto "derivato ipotetico") e che per esempio per la copertura di un'operazione programmata, sia calibrato in base al livello di prezzo (o tasso) coperto.

Il ricorso al derivato ipotetico è uno dei possibili modi per determinare la variazione di valore dell'elemento coperto. Replicando l'elemento coperto, il derivato ipotetico produce lo stesso risultato che si otterrebbe se la variazione di valore fosse calcolata con un metodo diverso.

Alcuni esempi di utilizzo del derivato ipotetico sono i casi in cui:

- a) il derivato ipotetico è rappresentato da un ipotetico contratto *forward* calibrato a un valore nullo al momento della designazione della relazione di copertura;
- b) il derivato ipotetico è rappresentato dal valore intrinseco di un'ipotetica opzione che, al momento della designazione della relazione di copertura, sia *at the money*, se il livello di prezzo coperto è il livello corrente di mercato, oppure *out of the money*, se il livello di prezzo coperto è superiore al livello corrente di mercato.

D.13 Il derivato ipotetico serve a determinare la variazione di valore dell'elemento coperto che, confrontato con la variazione di valore del derivato, consente di stabilire l'eventuale inefficacia. Il derivato ipotetico non può pertanto essere usato per incorporare nel valore dell'elemento coperto caratteristiche che esistono solo nello strumento di copertura (ma non nell'elemento coperto).

Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura

- D.14 La rettifica del rapporto di copertura in seguito alla revisione dello stesso, secondo quanto previsto dal paragrafo 96, permette alla società di reagire alle variazioni della relazione tra strumento di copertura e elemento coperto prodotte dalle variabili sottostanti o dalle variabili di rischio. La relazione di copertura in cui lo strumento di copertura e l'elemento coperto hanno variabili sottostanti diverse ma collegate, ad esempio, varia al variare della relazione tra tali due variabili sottostanti (ad esempio, indici, tassi o prezzi di riferimento diversi ma collegati). La revisione permette quindi la prosecuzione della relazione di copertura in situazioni in cui la relazione fra lo strumento di copertura e l'elemento coperto varierebbe in un modo che possa essere compensato con una rettifica del rapporto di copertura.
- Per esempio, una società che redige il bilancio in Euro, copre un'esposizione al dollaro con un derivato su valuta riferito al Dollaro di Hong Kong; il USD e lo HKD sono tra loro collegati, vale a dire che il loro tasso di cambio è mantenuto entro una banda di oscillazione o al tasso fissato da una banca centrale o altra autorità. In caso di variazione del tasso di cambio fra le due valute (perché è stabilita una nuova banda di oscillazione o fissato un nuovo tasso), il riequilibrio della relazione di copertura in considerazione del nuovo tasso di cambio fa sì che la relazione di copertura continui a soddisfare, anche nella nuova situazione, il requisito di efficacia relativo al rapporto di copertura. Non è invece ammissibile avvalersi della revisione del rapporto di copertura in caso di variazione per esempio nel caso di variazione significativa del rischio di credito della controparte dello strumento di copertura.
- D.15 Non tutti i cambiamenti della compensazione tra le variazioni del *fair value* dello strumento di copertura e il *fair value* o i flussi finanziari dell'elemento coperto comportano una variazione della relazione fra strumento di copertura e elemento coperto. La società effettua un'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata e valuta se i cambiamenti della portata della compensazione costituiscano:
- a) fluttuazioni attorno al rapporto di copertura, che resta valido e quindi continua a riflettere adeguatamente la relazione fra strumento di copertura e elemento coperto; oppure
 - b) un'indicazione del fatto che il rapporto di copertura non riflette più adeguatamente la relazione fra strumento di copertura e elemento coperto.
- D.16 Al momento della revisione del rapporto di copertura, la società deve aggiornare la documentazione sulla relazione di copertura e di conseguenza l'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che si prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata (residua).
- D.17 La cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura si applica prospettivamente dalla data in cui non sono più soddisfatti i criteri di ammissibilità.
- D.18 La cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura può incidere:

- a) sulla relazione di copertura nel suo complesso; oppure
 - b) su parte della relazione di copertura (nel qual caso la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua per la parte restante).
- D.19 La relazione di copertura cessa in parte (mentre la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua per la restante parte) quando solo una sua parte cessa di soddisfare uno o più criteri di ammissibilità. Per esempio, nei casi seguenti:
- a) al momento della revisione della relazione di copertura, il rapporto di copertura è rettificato in modo che parte della quantità dell'elemento coperto sia esclusa dalla relazione di copertura. In tale caso la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa solo per la quantità dell'elemento coperto che non fa più parte della relazione di copertura;
 - b) quando il verificarsi della parte della quantità dell'elemento coperto che costituisce un'operazione programmata (o una sua componente) non è più "altamente probabile", la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa solo per la quantità dell'elemento coperto il cui verificarsi non è più "altamente probabile". Se in passato la società ha tuttavia designato coperture di operazioni programmate per poi stabilire che non era più previsto che queste si verificassero, ne viene messa in discussione la capacità di prevedere con accuratezza le operazioni programmate nei casi che implicano operazioni programmate analoghe. Questo influisce sulla valutazione dell'alta probabilità di operazioni programmate analoghe e quindi della loro eventuale ammissibilità come elementi coperti.
- D.20 La revisione non si applica se è cambiato l'obiettivo di gestione del rischio relativo alla relazione di copertura. La contabilizzazione delle operazioni di copertura deve invece cessare per tale relazione di copertura. In tali circostanze è consentito alla società designare una nuova relazione di copertura utilizzando lo strumento di copertura o l'elemento coperto della precedente, sempreché siano soddisfatti i requisiti di ammissibilità per le coperture contabili. Per esempio:
- a) uno strumento di copertura subisce un tale deterioramento del merito creditizio che la società lo sostituisce con un altro. Questo significa che la relazione di copertura originaria ha mancato l'obiettivo di gestione del rischio e cessa quindi totalmente. Il nuovo strumento di copertura è designato come copertura della stessa esposizione coperta in precedenza e forma una relazione di copertura nuova. Pertanto, le variazioni del *fair value* o dei flussi finanziari dell'elemento coperto sono valutate a partire dalla data di designazione della nuova relazione di copertura e in riferimento ad essa, piuttosto che alla data di designazione della relazione di copertura originaria;
 - b) la relazione di copertura cessa prima della scadenza. Lo strumento di copertura di tale relazione di copertura può essere designato come strumento di copertura di un'altra relazione (ad esempio quando, al momento del riequilibrio, il rapporto di copertura è rettificato con un aumento della quantità dello strumento di copertura oppure quando è designata una relazione di copertura completamente nuova).

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa degli strumenti finanziari derivati.

- Articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.
- Articolo 2426, comma 1, n 11-bis: *“gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”*.
- Articolo 2426, comma 2: *“Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea”*.
- Articolo 2426, comma 3: *“Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:*
 - a) *il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;*

- b) *il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;*
 - c) *si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce”.*
- Articolo 2426, comma 4: *“Il fair value è determinato con riferimento:*
 - a) *al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;*
 - b) *al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato”.*
 - Articolo 2426, comma 5: *“Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile”.*
 - Articolo 2427, comma 1, numero 1: *“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”.*
 - Articolo 2427, comma 1, numero 2: *“i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio”.*
 - Articolo 2427-bis, comma 1: *“Nella nota integrativa sono indicati 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:*
 - a) *il loro fair value;*
 - b) *informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;*
 - b-bis) *gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;*
 - b-ter) *le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;*
 - b-quater) *una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio”.*
 - Articolo 2435-bis prevede che le voci *“strumenti finanziari derivati attivi”* e *“strumenti finanziari derivati passivi”* possono essere raggruppate con altre voci in sede di redazione del bilancio in forma abbreviata. Rimangono ferme le norme in tema di valutazione e informativa in nota integrativa.
 - Articolo 2435-bis, comma 4: *“Fermo restando le indicazioni richieste dal ..., quarto ... comma*

dell'articolo 2423, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2),, nonché dal primo comma dell'art. 2427-bis, numero 1)”.

- *Articolo 2435-ter, comma 2: “(...) Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione (...) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma, dell'articolo 2427, numeri 9) e 16)”.*
- *Articolo 2435-ter, comma 3: “non sono applicabili le disposizioni di cui ...al numero 11 bis del primo comma dell'articolo 2426”.*
- *Articolo 2435-ter, comma 5, del codice civile: “Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D;”.*
- *La direttiva europea 34/2013 (articolo 2 comma 14 e comma 15) definisce:
“Gli enti di investimento:
a) Le imprese il cui unico oggetto è l'investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;
b) Le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h, della direttiva 2010/30/UE”;*
“Le imprese di partecipazione finanziaria: le imprese il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti e indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”.

ESEMPI ILLUSTRATIVI

Gli esempi illustrativi non sono parte integrante del principio.

Gli esempi illustrativi non tengono conto delle componenti fiscali.

I calcoli presenti negli esempi illustrativi contengono delle approssimazioni necessarie al fine di agevolare la lettura. Le scritture contabili riportate in questa sezione sono da considerarsi a mero titolo esemplificativo. La stessa rappresentazione in bilancio può essere raggiunta utilizzando altre modalità di scritture contabili.

Definizione di strumento finanziario derivato (paragrafi 6-8, 11 e Appendice A)

ESEMPIO EI.1	<i>Interest rate swap con regolamento netto o lordo</i>
<p>Una società C sottoscrive un <i>interest rate swap</i> per cui corrisponde un tasso fisso dell'8% e riceve un importo variabile in base all'<i>Euribor</i> a 3 mesi, rideterminato trimestralmente. Gli importi fissi e variabili sono determinati sulla base di un importo nozionale di Euro 100 milioni. La società C può:</p> <ul style="list-style-type: none">a) corrispondere o ricevere trimestralmente un importo netto sulla base della differenza tra l'8% e l'<i>Euribor</i> a 3 mesi (<i>regolamento su base netta</i>); ob) corrispondere il fisso dell'8% e ricevere il variabile in base all'<i>Euribor</i> 3 mesi (<i>regolamento su base lorda</i>). <p>Il contratto soddisfa la definizione di strumento finanziario derivato indipendentemente dal fatto che sussista o meno un regolamento netto o lordo poiché il suo valore cambia in risposta ai cambiamenti del sottostante (<i>Euribor</i>), non sussiste un investimento netto iniziale e i regolamenti avvengono a date future.</p>	

ESEMPIO EI.2	<i>Interest rate swap: tasso fisso pagato anticipatamente, all'inizio o durante il contratto</i>
<p>La società A stipula un <i>interest rate swap</i> a cinque anni su un importo nozionale di Euro 100 milioni, in base al quale paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile. Il tasso di interesse variabile dello <i>swap</i> è rideterminato trimestralmente in base all'<i>Euribor</i> a 3 mesi. Il tasso di interesse fisso dello <i>swap</i> è del 10% annuo. La società A paga anticipatamente la propria obbligazione a tasso fisso pari ad un controvalore di Euro 50 milioni (Euro 100 milioni \times 10% \times 5 anni), scontati utilizzando tassi di interesse di mercato, pur conservando il diritto a ricevere pagamenti per interessi su Euro 100 milioni rideterminati trimestralmente per tutta la durata dello <i>swap</i> in base all'<i>Euribor</i> a 3 mesi.</p> <p>Tasso fisso pagato anticipatamente all'inizio del contratto</p>	

La definizione di strumento finanziario derivato è rispettata se una società paga anticipatamente, all'inizio della copertura, il tasso fisso di un *interest rate swap* in quanto:

- a) l'investimento netto iniziale nell'*interest rate swap* è significativamente inferiore all'importo nozionale su cui saranno calcolati i pagamenti variabili in base alla parte variabile dello *swap*. Il contratto richiede un investimento netto iniziale minore di quanto sarebbe necessario per altri tipi di contratti che ci si attende rispondano in maniera simile a cambiamenti dei fattori di mercato, quali un titolo obbligazionario a tasso variabile. Quindi, il contratto soddisfa la disposizione dettata dal presente principio per cui "non è richiesto alcun investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato".
- b) anche se la società A non ha un'obbligazione ad un risultato futuro, il regolamento definitivo del contratto è ad una data futura ed il valore del contratto varia in risposta alle variazioni dell'indice *Euribor*.

Tasso fisso pagato anticipatamente durante il contratto

Se la parte fissa è pagata anticipatamente durante il contratto, e non all'inizio, ciò è considerato come un'estinzione del vecchio contratto di *swap* e la creazione di un nuovo strumento da valutare secondo l'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati".

ESEMPIO EI.3 *Interest rate swap* tasso variabile incassato anticipatamente, all'inizio o durante il contratto

La società ABC stipula un *interest rate swap* a cinque anni per un importo nozionale di Euro 100 milioni, in base al quale paga un tasso variabile e riceve un tasso fisso. La parte variabile dello *swap* è rideterminata trimestralmente in base all'*Euribor* a 3 mesi. I pagamenti di tasso fisso in base allo *swap* sono calcolati al 10% moltiplicato per l'importo nozionale, ossia Euro 10 milioni annui. La società ABC estingue anticipatamente la propria obbligazione relativa alla parte variabile dello *swap* all'inizio del contratto ai tassi di mercato correnti, conservando il diritto a ricevere pagamenti annui a tasso fisso del 10% su Euro 100 milioni.

I flussi finanziari in entrata in base al contratto sono equivalenti a quelli di uno strumento finanziario con un flusso di rendite fisse, in quanto la società ABC riceverà Euro 10 milioni annui per tutta la durata dello *swap*. Pertanto, a parità di circostanze, l'investimento iniziale nel contratto dovrebbe essere pari a quello di altri strumenti finanziari consistenti in rendite fisse.

Un *interest rate swap* che paga anticipatamente un tasso variabile e riceve un tasso fisso non è uno strumento finanziario derivato se il tasso variabile è pagato anticipatamente all'inizio e non è più uno strumento finanziario derivato se il tasso variabile è pagato anticipatamente in un momento successivo perché esso fornisce un rendimento sull'importo (investito) pagato anticipatamente paragonabile a quello di uno strumento di debito con flussi finanziari fissi. L'importo pagato anticipatamente non rispetta il

critério di un derivato secondo cui “*non è richiesto alcun investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato*”.

ESEMPIO EI.4 Opzione che non si prevede sia esercitata

La definizione di strumento finanziario derivato è rispettata anche se non è previsto l'esercizio dell'opzione, per esempio perché è *out of the money*. Un'opzione è regolata al momento dell'esercizio o alla scadenza. Lasciarla scadere è una forma di regolamento anche se non sussiste alcuno scambio aggiuntivo di corrispettivo.

ESEMPIO EI.5 Contratto in valuta estera basato sul volume delle vendite

Una società A vende prodotti in dollari e sottoscrive un contratto per convertire i dollari in Euro. Il contratto, che stabilisce che la società A corrisponda dollari in base ai volumi di vendita in cambio di Euro a un tasso di cambio fisso di 1,5, rispetta la definizione di contratto derivato in quanto:

- a) ha due variabili sottostanti (il tasso di cambio e il volume delle vendite);
- b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbero effetti simili in presenza di cambiamenti di fattori di mercato; e
- c) ha un accordo per il regolamento a data futura.

L'OIC 32 non esclude dal proprio ambito di applicazione strumenti finanziari derivati che si basano su due variabili di cui una finanziaria (tasso di cambio) e una non finanziaria (volume delle vendite).

ESEMPIO EI.6 Contratto *forward* pagato anticipatamente

Un contratto *forward* per l'acquisto di quote azionarie tra un anno al prezzo a termine, che prevede il pagamento anticipato all'inizio del contratto in base al prezzo corrente delle azioni non rispetta la definizione di strumento finanziario derivato in quanto non rispetta il requisito “*non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato*”.

La società B sottoscrive un contratto *forward* per l'acquisto di numero 1 milione di azioni ordinarie T a un anno. Il prezzo attuale di mercato di T è di Euro 50 per azione; il prezzo a un anno di T è pari a Euro 55 per azione. La società B deve pagare anticipatamente il contratto *forward* all'inizio del contratto effettuando un pagamento di Euro 50 milioni. L'investimento iniziale nel contratto *forward* di Euro 50 milioni è inferiore all'importo nozionale applicato al sottostante, 1 milione di azioni al prezzo a termine

di Euro 55 per azione, ossia Euro 55 milioni. Tuttavia, l'investimento netto iniziale si avvicina all'investimento che sarebbe richiesto per altri tipi di contratti che ci si aspetterebbe abbiano risposte simili ai cambiamenti dei fattori del mercato perché le azioni di T potrebbero essere acquistate all'inizio per lo stesso prezzo di Euro 50. Di conseguenza, il contratto *forward* pagato in anticipo non soddisfa la definizione di strumento finanziario derivato.

ESEMPIO EI.7 Investimento netto iniziale

Il conto che accoglie le variazioni dei margini (previsto da alcuni strumenti finanziari derivati come i *futures*) non è parte dell'investimento netto iniziale di uno strumento finanziario derivato. I conti a margine sono una forma di garanzia per la controparte o cassa di compensazione e possono assumere la forma di disponibilità liquide o di altri tipi di attività, tipicamente attività liquide. I conti a margine sono attività distinte che sono contabilizzate separatamente.

ESEMPIO EI.8 Contratto *forward* per l'acquisto di una merce (paragrafi 6-7)

Un contratto collegato a merci che prevede la consegna fisica del bene o il regolamento netto in disponibilità liquide o altri strumenti finanziari ad una determinata data sebbene corrisponda alla definizione di strumento finanziario derivato, non va necessariamente contabilizzato come tale. Il contratto è uno strumento finanziario derivato in quanto non esiste un investimento iniziale netto, il contratto è basato sul prezzo della merce e deve essere regolato in data futura. Tuttavia, se la società intende regolare il contratto accettando la consegna e non avendo una storia pregressa, per contratti simili, di regolamento netto tramite disponibilità liquide o di accettazione della consegna della merce con rivendita entro un breve periodo dalla consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore, il contratto non è contabilizzato come uno strumento finanziario derivato secondo quanto previsto dal presente principio. Esso va invece contabilizzato come un contratto di acquisto a termine di merce.

ESEMPIO EI.9 Opzione per l'acquisto di una merce (paragrafi 6-7)

La società A sottoscrive un contratto di opzione per l'acquisto di grano ad un prezzo d'esercizio di Euro/Q.le 25. Il prezzo corrente del grano è di Euro/Q.le 27. La data di scadenza dell'opzione è fissata in 1 anno. L'opzione, se esercitata, dà alla società la facoltà di scegliere se il contratto debba essere regolato con la consegna della merce, oppure mediante liquidazione per contanti o mediante altri strumenti finanziari. La società ha concluso il contratto destinando l'esecuzione dello stesso al soddisfacimento delle proprie esigenze produttive, mediante la consegna della merce.

Il contratto di riferimento, sebbene corrisponda alla definizione di strumento finanziario derivato, non va contabilizzato come tale. Infatti si sono verificate contemporaneamente le tre condizioni previste dal codice civile (art. 2426, comma 3) che escludono il contratto dall'essere designato come strumento finanziario derivato:

- a) il contratto è stato concluso e è mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci previste dalla società che redige il bilancio;
- b) il contratto è stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
- c) è previsto che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

ESEMPIO EI.10 Vendita di un'opzione per l'acquisto di una merce (paragrafo 8)

La società B che ha emesso l'opzione di cui all'esempio precedente (ESEMPIO EI.9) non ha la facoltà di decidere se il contratto verrà regolato con la futura consegna della merce oppure con un regolamento netto per liquidazione di contanti o mediante altri strumenti finanziari (tale scelta spetta infatti alla società A che ha acquistato l'opzione). Non si sono verificate dunque contemporaneamente le tre condizioni indispensabili previste dal codice civile (art. 2426, comma 3) per evitare di designare lo strumento come strumento finanziario derivato. La società B dovrà dunque designare e contabilizzare l'opzione come strumento finanziario derivato.

Valutazione al *fair value* (Appendice B)

ESEMPIO EI.11 Calcolo del *fair value* di uno *swap* secondo il modello del valore attuale

La società C acquista un *interest rate swap* (*IRS*) che ha le seguenti caratteristiche:

- nozionale: Euro 1 milione
- data di inizio del contratto: 1 gennaio 2017
- scadenza del contratto: 31 dicembre 2019
- regolamento flussi: annuale
- flussi in entrata per la società C (*Leg Receive*): 3% all'anno
- flussi in uscita per la società C (*Leg Pay*): *Euribor* 6M + 150 bps (*spread*)

Contrattualmente il tasso della *leg receive* è stato determinato alla stipula in base alla curva dei tassi esistente al 1 gennaio 2017:

Anni	Giorni	Tasso <i>spot</i> <i>Euribor</i>	Tasso <i>spot</i> <i>Euribor</i> + 150 <i>bsp</i>	Tasso <i>forward</i> <i>Euribor</i> + 150 <i>bsp</i>
-------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

0	0			
1	360	0,80%	2,30%	2,30%
2	720	1,20%	2,70%	3,10%
3	1080	1,50%	3,00%	3,60%

Per determinare il *fair value* dello *swap* la società C utilizza la curva dei tassi *spot* al 31 dicembre 2017 aggiustata per tener conto dello *spread* incluso nella *leg pay* dello *swap*. Nel corso del 2017 i tassi di interesse si sono notevolmente abbassati. La curva dei tassi che risulta al 31 dicembre 2017 è la seguente:

31.12.2017					
Anni	Giorni	Tasso <i>spot</i> <i>Euribor</i>	Tasso <i>spot</i> <i>Euribor + 150 bsp</i>	Tasso <i>forward</i> <i>Euribor + 150 bsp</i>	Coefficiente di attualizzazione
1	360	0,60%	2,10%	2,10%	0,9794
2	720	0,90%	2,40%	2,70%*	0,9537*

$$*2,70\% = ((1+2,40\%)^{(720/360)}/(1+2,10\%)^{(360/360)})-1$$

$$*0,9537 = 1/(1+2,40\%)^{(720/360)}$$

Il tasso *forward* è stato calcolato per poter determinare l'ammontare dei flussi finanziari che si prevede la società pagherà ogni anno successivo, mentre il coefficiente di attualizzazione, determinato sulla base del tasso *spot* serve ad attualizzare al 31 dicembre 2017 i flussi finanziari attesi dello *swap*.

La stima del valore attuale dei flussi finanziari attesi avviene nel seguente modo:

Anno	<i>Leg receive</i> (a)	<i>Leg pay</i> (b)	Regolamento netto (c)= (a)-(b)	Coefficiente di attualizzazione d	VA regolamento netto (c)*(d)
31.12.2018	30.000	(21.000)	9.000	0,9794	8.815
31.12.2019	30.000	(27.000)	3.000	0,9537	2.861
			FV SWAP		11.676

Il *fair value* non tiene conto dell'aggiustamento del rischio di credito della banca controparte in quanto è risultato irrilevante al momento della stima del *fair value*.

Non si rende necessaria una rettifica al valore dei flussi finanziari per il merito di credito della società in quanto non sono previsti flussi finanziari netti in uscita dal derivato.

Il valore attuale dei flussi attesi equivale dunque al *fair value* dello strumento finanziario derivato. Il valore positivo del *fair value* è giustificato dal forte abbassamento dei tassi che, nel caso dell'esempio, riduce i flussi finanziari attesi da pagare.

ESEMPIO EI.12 *Fair value* opzione europea *call* su tassi

Le opzioni sono contratti derivati asimmetrici in quanto soltanto il venditore è obbligato a soddisfare le volontà del compratore; quest'ultimo, invece, detiene il diritto di decidere se esercitare o meno la facoltà implicita nel contratto.

Dato che le opzioni conferiscono al loro possessore una facoltà e non un obbligo, potranno assumere un valore positivo (nel caso in cui risulti conveniente esercitare la facoltà) o, al massimo, nullo. Il valore intrinseco di un'opzione *call* oppure *put* è dato, rispettivamente, da:

$$C = \max(0; S - X)$$

$$P = \max(0, X - S)$$

dove S rappresenta il prezzo *spot* del sottostante e X lo *strike price*.

In corrispondenza della data di scadenza il valore di un'opzione coincide con il suo valore intrinseco, mentre in un qualsiasi momento precedente la scadenza il valore di un'opzione è dato dalla somma tra il valore intrinseco ed il valore temporale. Quest'ultimo dipende dalla probabilità che, con il passare del tempo, il valore intrinseco aumenti. Pertanto, i fattori che influenzano il prezzo di un'opzione prima della data di scadenza, oltre al prezzo *spot* del sottostante e allo *strike price*, sono: la durata residua; la volatilità del prezzo del sottostante; il livello dei tassi di interesse e la presenza o meno di redditi periodici (quali ad esempio i dividendi di una azione).

A causa dell'asimmetria tra i diritti ed i doveri dell'acquirente e del compratore, l'acquisto di un'opzione richiede sempre l'esborso di una somma di denaro denominata premio.

La Società A detiene un'opzione *call* su tassi di cambio *USD/EUR* con valore nominale USD 1 milione. L'opzione prevede il regolamento netto pertanto, alla scadenza, la società A nell'ipotesi di esercizio dell'opzione riceverà il differenziale calcolato su un valore nozionale di USD 1 milione fra il tasso di cambio *USD/EUR spot* che sarà noto alla data di scadenza dell'opzione e il tasso di cambio *USD/EUR* fissato dal contratto, (il c.d. prezzo di esercizio o "*strike price*"). Nell'ipotesi opposta, che avviene quando il tasso di cambio *USD/EUR spot* è inferiore al prezzo di esercizio previsto nell'opzione, la società A abbandona l'opzione non esercitandola.

Le caratteristiche dell'opzione sono le seguenti:

- valore nominale: valuta estera USD 1 milione

- segno del contratto: Società A detiene l’opzione *call* (segno acquisto USD)
- data di inizio del contratto: 30 novembre 2016
- scadenza del contratto: 31 maggio 2017
- *strike price*: Euro 1,083
- cambio *spot* USD/EUR al 30 novembre 2016: Euro 1,0595

Prima di procedere nello sviluppo dell’esempio è opportuno chiarire che il calcolo del *fair value* di un’opzione è un esercizio estremamente complesso in quanto a differenza dei contratti *forward*, nelle opzioni si innesta l’elemento probabilistico. Pertanto la valutazione del contratto in esame si può effettuare esclusivamente utilizzando modelli matematico–probabilistici come ad esempio il modello di *Black & Scholes*⁶ (cfr. B.23 b) ii)) per la determinazione del *fair value* di una opzione. Il modello si basa sulla probabilità o meno che l’opzione venga esercitata. Tale probabilità, che si esprime in valori percentuali da 0% a 100% è sintetizzabile nel coefficiente Delta (Δ).

In base al valore del sottostante rispetto allo *strike price*, ad un certo istante le opzioni possono essere:

- esercitabili o “*in the money*”, se il tasso di cambio *spot* è $>$ dello *strike price* per le opzioni *call* (viceversa per le opzioni *put*);
- quasi esercitabili o “*at the money*”, se il tasso di cambio *spot* è indicativamente in linea con lo *strike price* per le opzioni *call*;
- non esercitabili o “*out of the money*”, se il tasso di cambio *spot* è $<$ dello *strike price* per le opzioni *call* (viceversa per le opzioni *put*).

In ogni istante prima della scadenza, il valore di un’opzione sarà funzione di almeno cinque variabili fondamentali:

- (S) il prezzo dell’attività sottostante
- (X) il prezzo di esercizio (o *strike price*)
- (T): la durata residua dell’opzione
- (σ): la volatilità implicita dell’attività sottostante⁷
- (r): il livello dei tassi di interesse

Attraverso il modello *Black & Scholes*, sulla base dei dati di input, si determina il coefficiente Delta (Δ). Tale grandezza misura la sensitività del prezzo di un’opzione al variare del prezzo del sottostante.

⁶ In alternativa al modello di *Black & Scholes* possono utilizzarsi i suoi modelli derivati o altri modelli binomiali riconosciuti per la determinazione del valore delle opzioni.

⁷ La volatilità implicita (σ) descrive la variabilità nel tempo del prezzo rispetto al suo valore medio. In termini statistici corrisponde alla deviazione standard della funzione di distribuzione dei prezzi. Quindi per il possessore dell’opzione maggiore è la volatilità, maggiore sarà la probabilità di guadagno, mentre le perdite rimarranno sempre circoscritte al premio pagato.

In termini tecnici, il Delta è la derivata prima del premio dell'opzione rispetto al prezzo del sottostante in base al legame indicato nel rapporto seguente:

$$\Delta = \text{Variazione del premio opzione} / \text{Variazione del prezzo del sottostante}^8$$

Da cui può ricavarsi:

$$\text{Premio opzione} = \Delta \times \text{Variazione del Prezzo del sottostante}$$

Ovviamente il *fair value* di un'opzione *call* aumenta all'aumentare del prezzo del sottostante e della sua volatilità.

Ritornando all'opzione *call* dell'esempio si calcola il *fair value* dell'opzione alla data del 31 dicembre 2016 seguendo la metodologia precedentemente descritta.

I dati di input nel modello di *Black & Scholes* per determinare il valore dell'opzione *call* di USD 1 milione sono i seguenti:

- durata residua dell'opzione alla data del 31 dicembre 2016: 5 mesi
- tasso di cambio USD/EUR quale prezzo dell'attività sottostante all'opzione (USD): 1,0893
- livello dei tassi di interesse a 5 mesi *risk free*: EUR (0,07%) e USD (0,857%)
- volatilità del tasso di cambio USD/EUR per scadenza quale volatilità del sottostante (USD) = 10,21%

In conclusione sulla base di questi fattori il prezzo dell'opzione *call* con sottostante USD 1 milione ammonta a Euro 30.000. Il premio è pari a Euro 0,03 per dollaro.

ESEMPIO EI.13 *Fair value* opzione *call* europea su azioni

La società A detiene un'opzione *call* su azioni di una società B, acquistata il 30 giugno 2016 ad un prezzo di Euro 3,66. Il valore delle azioni della società B al 30 giugno 2016 era pari ad Euro 49 ad azione.

L'opzione non risulta quotata nei mercati attivi e il 31 dicembre 2016 la società A necessita di valutare l'opzione al *fair value*.

⁸ L'espressione utilizzata rappresenta una semplificazione del calcolo per il coefficiente Delta. La formula in dettaglio prevede che tale coefficiente possa essere ricavato dall'espressione di *Black & Scholes* per il calcolo del prezzo dell'opzione:

$$p: S \cdot N(d_1) - X \cdot e^{-r \cdot (T-t)} \cdot N(d_2)$$

dove: $d_1 = \frac{\ln \frac{S}{X} + (r + \frac{1}{2} \cdot \sigma^2) \cdot (T-t)}{\sigma \cdot \sqrt{T-t}}$; e $N(d_1)$ è definito come coefficiente Delta

dove: e = costante (numero di Nepero)

r = tasso di interesse a breve privo di rischio, in regime di capitalizzazione continua

(T-t) = periodo di validità dell'opzione, dalla data di partenza alla data di scadenza

N = funzione di probabilità normale cumulata

σ = volatilità implicita dell'attività sottostante (espressa su base annua)

d_1 e d_2 = parametri formula *Black & Scholes*

Le caratteristiche dell'opzione sono le seguenti:

- valore nominale: titolo azionario della società B
- segno del contratto: società A detiene l'opzione *call* (segno acquisto azioni società B)
- data di inizio del contratto: 30 giugno 2016
- premio dell'opzione *call* al 30 giugno 2016: Euro 3,66
- *prezzo* del titolo azionario della società B al 30 giugno 2016: Euro 49
- scadenza del contratto: 30 giugno 2017
- *strike price*: Euro 50
- tasso di interesse privo di rischio: 5% su base annua, ipotizzato costante per tutto il periodo
- *prezzo* del titolo azionario della società B al 31 dicembre 2016: Euro 53

La società A, in base agli input osservabili sul mercato, stima un valore della volatilità implicita pari al 15%. Alla data del 31 dicembre 2016 la società A valuta il *fair value* dell'opzione decidendo di applicare come modello matematico - probabilistico il modello *Black-Scholes*.

Sulla base delle caratteristiche dell'opzione *call*, il *fair value* risulta pari a Euro 4,90.

Il *fair value* non tiene conto dell'aggiustamento del rischio di credito della banca controparte in quanto è risultato irrilevante al momento della stima del *fair value*.

In conclusione, considerando costante la volatilità implicita durante tutto il periodo di valutazione, la variazione positiva di *fair value* dell'opzione, dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2016, pari ad Euro 1,24 (da Euro 3,66 ad Euro 4,90) può essere imputata all'incremento di valore di mercato che l'azione della società B ha riscontrato durante lo stesso arco temporale, pari ad Euro +4 (da Euro 49 ad Euro 53). Tuttavia, allo stesso tempo, si può osservare come la variazione sul premio dell'opzione, di Euro +1,24, non sia esattamente uguale alla variazione sul prezzo del titolo sottostante, di Euro +4. Tale disallineamento riflette la riduzione dell'arco temporale (sei mesi residui) entro il quale potrà manifestarsi l'oscillazione di valore del prezzo del sottostante.

ESEMPIO EI.14 *Fair value* opzione *put* europea su azioni

La società A acquista l'opzione *put* il 30 giugno 2016 ad un prezzo di Euro 2,22. Il valore delle azioni della società B al 30 giugno 2016 era pari ad Euro 49 ad azione.

L'opzione non risulta quotata nei mercati tradizionali attivi e il 31 dicembre 2016 la società A necessita di valutare l'opzione al *fair value*.

Le caratteristiche dell'opzione sono le seguenti:

- segno del contratto: società A detiene l'opzione *put* (segno vendita di azioni Società B)
- data di inizio del contratto: 30 giugno 2016
- premio dell'opzione *put* al 30 giugno 2016: Euro 2,22

- prezzo del titolo azionario della società B al 30 giugno 2016: Euro 49
- scadenza del contratto: 30 giugno 2017
- *strike price*: Euro 50
- tasso di interesse privo di rischio: 5% su base annua, ipotizzato costante per tutto il periodo
- prezzo del titolo azionario della società B al 31 dicembre 2016: Euro 53

La società A, in base agli input osservabili sul mercato, stima un valore della volatilità implicita pari al 15%. Alla data del 31 dicembre 2016 la società A valuta il *fair value* dell'opzione decidendo di applicare come modello matematico - probabilistico il modello *Black-Scholes*.

Sulla base delle caratteristiche dell'opzione *call*, il *fair value* risulta pari a Euro 0,66.

Il *fair value* non tiene conto dell'aggiustamento del rischio di credito della banca controparte in quanto è risultato irrilevante al momento della stima del *fair value*.

In conclusione, considerando costante la volatilità implicita durante tutto il periodo di valutazione, la variazione negativa di *fair value* dell'opzione, dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2016, pari ad Euro 1,56 (da Euro 2,22 ad Euro 0,66) può essere imputata all'incremento di valore di mercato che l'azione della società B ha riscontrato durante lo stesso arco temporale, pari ad Euro 4 (da Euro 49 ad Euro 53).

L'opzione *put* per effetto dell'incremento del prezzo del sottostante è sulla linea dell'*out of the money*.

L'incremento continuo del valore del sottostante e la riduzione del termine a scadenza dell'opzione rendono infatti il premio di un'opzione *put* progressivamente pari a zero.

ESEMPIO EI.15 *Fair value* dei contratti *forward* su cambi

Il 31 ottobre 2016 la società A sottoscrive un contratto *forward* di acquisto su tassi di cambio il cui nozionale è USD 1 milione. La scadenza è fissata a 6 mesi. Il tasso di cambio spot USD/EUR è pari a 1,23 mentre il tasso di cambio *forward* al 30 aprile 2017 è pari a 1,223. Il contratto prevede il regolamento netto pertanto alla scadenza le parti del contratto si scambiano il differenziale calcolato su un valore nozionale di valuta estera USD 1 milione fra il tasso di cambio USD/EUR *spot* al 30 aprile e il tasso di cambio USD/EUR fissato dal contratto. Per semplicità il tasso di cambio previsto nel contratto *forward* coincide con il tasso di cambio a 6 mesi del giorno di stipula (31 ottobre 2016).

Le caratteristiche del *forward* sono le seguenti:

- cross: USD/EUR
- nozionale: valuta estera USD 1 milione
- segno del contratto: Società A - Posizione di acquisto valuta estera USD
- data di inizio del contratto – 31 ottobre 2016
- scadenza del contratto: 30 aprile 2017

- regolamento flussi: regolamento netto
- tasso di cambio contrattuale a scadenza Euro: 1,223
- tasso di cambio *spot* al 31 ottobre 2016 Euro: 1,23
- tasso di cambio *forward* di mercato a 6 mesi al 31 ottobre 2016 Euro: 1,223
- *fair value* contratto *forward* al 31 ottobre 2016: Euro 0

Al 31 dicembre 2016 per effetto dell'andamento dei mercati valutari e dei tassi di interesse la situazione è la seguente:

- tasso di cambio *spot* al 31 dicembre 2016: Euro 1,30
- tasso di cambio *forward* di mercato a 4 mesi al 31 dicembre 2016: Euro 1,295

Il *fair value* al 31 dicembre 2016 del contratto derivato *forward* su tassi di cambio stipulato dalla società A è pari a:

<i>Fair value</i> derivato	
Ammontare in Dollari	1.000.000
Tasso <i>forward</i>	1,295
Ammontare in Euro	1.295.000
Fattore di sconto	0,9995
	1.294.353
Ammontare in Euro	(1.223.000)
Fattore di sconto	0,9995
	(1.222.389)
<i>FV forward</i>	71.965

ESEMPIO EI.16 *Fair value* dei contratti *forward* su azioni

Il 30 giugno 2016 la società A decide di sottoscrivere un contratto *forward* di acquisto su azioni di una società B. La scadenza è fissata ad un anno. Il contratto è “senza scambio di capitali”. Pertanto alla scadenza le parti del contratto si scambiano il differenziale fra il prezzo *spot* al 30 giugno 2017 e il prezzo fissato dal contratto.

Il valore delle azioni della società B al 30 giugno 2016 è pari ad Euro 49 per azione. Inoltre, per semplicità, il prezzo contrattuale a scadenza previsto nel contratto *forward* coincide con il prezzo *forward* a un anno calcolato al giorno della stipula (30 giugno 2016).

Alla data del 31 dicembre 2016 la società A valuta il *fair value* del contratto *forward*.

Le caratteristiche del *forward* sono le seguenti:

- valore nominale: titolo azionario della società B
- segno del contratto: posizione di acquisto azioni della società B
- data di inizio del contratto: 30 giugno 2016
- *fair value* contratto *forward* al 30 giugno 2016: Euro 0
- prezzo del titolo azionario della società B al 30 giugno 2016: Euro 49
- scadenza del contratto: 30 giugno 2017
- prezzo contrattuale a scadenza: Euro 51,51
- tasso di interesse privo di rischio: 5% su base annua, ipotizzato costante per tutto il periodo
- *prezzo* del titolo azionario della società B al 31 dicembre 2016: Euro 53

Il *fair value* al 31 dicembre 2016 del contratto derivato *forward* su azioni stipulato dalla società A è pari a Euro 2,76. L'incremento di valore di *fair value* rispetto al 30 giugno 2016 (in cui il *fair value* del contratto era pari a zero) riflette la variazione positiva di Euro 4 (da Euro 49 ad Euro 53) intervenuta sul prezzo delle azioni della società B durante il medesimo arco temporale.

Al 31 dicembre 2016 il prezzo *forward* dell'azione, determinato tenendo conto del tasso di interesse del 5%, è pari ad Euro 54,34 che risulta superiore al prezzo spot del titolo azionario della società B alla stessa data, pari ad Euro 53. Il differenziale, tra il prezzo *forward* ed il prezzo *spot* del titolo azionario, pari ad Euro 1,34 (Euro 54,34 – Euro 53), rappresenta il valore temporale del denaro applicando il tasso dell'esempio pari al 5%.

Separazione dei contratti derivati (paragrafi 41-50 e Appendice C)

ESEMPIO EI.17 Quando un derivato incorporato basato su un'opzione viene separato, le condizioni dell'opzione incorporata devono essere determinate in modo tale che il derivato incorporato non abbia o un *fair value* pari a zero o un valore intrinseco pari a zero (cioè, deve essere *at the money*) all'inizio dello strumento ibrido

La natura economica di un derivato incorporato basato su un'opzione è fondamentalmente diversa da quella di un derivato incorporato basato su un contratto *forward* (inclusi contratti *forward* e *swap*), perché le condizioni di un contratto *forward* sono tali per cui un pagamento basato sulla differenza tra il prezzo del sottostante e il prezzo del contratto *forward* avverrà a una data specificata, mentre le condizioni di

un'opzione sono tali per cui il pagamento basato sulla differenza tra il prezzo del sottostante e il prezzo di esercizio dell'opzione può o meno verificarsi a seconda della relazione esistente tra il prezzo di esercizio concordato e il prezzo del sottostante a una data specificata o in date future. Pertanto, rettificare il prezzo di esercizio di un derivato incorporato basato su un'opzione altera la natura dello strumento ibrido. D'altra parte, se le condizioni di un derivato incorporato diverso da un'opzione incluso in uno strumento primario di debito fossero determinate in modo da comportare un *fair value* di importo diverso da zero all'inizio dello strumento ibrido, tale importo rappresenterebbe essenzialmente un finanziamento ricevuto o erogato. Se una società determinasse il *fair value* dell'opzione pari a zero, il prezzo di esercizio (o tasso di esercizio) dovrebbe generalmente essere determinato in modo che l'opzione sia infinitamente *out of the money*. Ciò significherebbe ammettere che ci sia una probabilità pari a zero che l'opzione sia esercitata. Tuttavia, poiché la probabilità di esercizio dell'elemento opzione in uno strumento ibrido generalmente non è zero, non sarebbe appropriato ipotizzare un *fair value* iniziale pari a zero.

ESEMPIO EI.18 Contabilizzazione di un'obbligazione convertibile (paragrafo 49)

Si ipotizzi che la società A emetta un titolo obbligazionario convertibile per Euro 1 milione di durata di 5 anni che capitalizza interessi annui al 3% e rimborsa il capitale a scadenza. Al quinto anno il possessore può convertire il debito in strumenti di capitale ad un prezzo per azione prestabilito. La società colloca i titoli ad un prezzo di Euro 86,2 ed incassa Euro 862 mila.

Il contratto primario è uno strumento di debito perché lo strumento ibrido ha una scadenza stabilita nella quale sarà previsto un esborso finanziario da parte della società A ed è contabilizzato come uno strumento di debito *zero coupon*. Poiché l'opzione, se esercitata, dà diritto al possessore a ricevere azioni, il *fair value* dell'opzione viene registrato in una riserva. Il *fair value* di detta opzione può essere determinato per differenza rispetto al valore del debito. Ipotizzando un tasso *spot* di mercato a 5 anni per titoli quotati dello stesso *rating* della società A pari al 4% e un premio di liquidità del 2%, il valore attuale dello strumento di debito sarebbe pari a Euro 747 mila (Euro 1 milione attualizzato al tasso del 6% per cinque anni). La differenza rispetto a quanto incassato (Euro 862 mila) è pari a Euro 115 mila e rappresenta il valore dell'opzione. Tale valore è iscritto in una riserva di patrimonio netto e non viene aggiornato annualmente, in quanto rappresenta il prezzo pagato dai sottoscrittori del titolo obbligazionario per il diritto di conversione in capitale. Il debito è iscritto in bilancio a Euro 747 mila e valutato al costo ammortizzato applicando il tasso di interesse effettivo del 6% (quello utilizzato per la determinazione del valore attuale alla rilevazione iniziale).

ESEMPIO EI.19 Contratti di acquisto e di vendita di strumenti in valuta estera che non contengono un'opzione e in cui i pagamenti/incassi sono effettuati in valuta estera diversa dalla valuta in cui è redatto il bilancio e dalla valuta in cui il

prezzo del bene è normalmente espresso nelle operazioni commerciali nel mondo (cfr. Appendice C, paragrafo C.13 a) e b))

Una società norvegese vende petrolio a una società italiana il 30 novembre 2017. Il contratto petrolifero è denominato in franchi svizzeri, e prevede il pagamento di 10 milioni di CHF alla consegna prevista a 3 mesi. I contratti petroliferi sono regolarmente denominati in dollari USA nelle operazioni commerciali di tutto il mondo.

In questo caso: i) la società italiana considera il contratto di fornitura come un contratto primario di acquisto di petrolio in dollari e un derivato incorporato, da separare, costituito dal contratto *forward* di acquisto a termine di franchi svizzeri (perché il pagamento avverrà in franchi svizzeri); ii) la società norvegese considera il contratto di fornitura come un contratto primario di vendita di petrolio in dollari e un derivato incorporato, da separare, costituito dal contratto *forward* di vendita a termine di franchi svizzeri (perché l'incasso avverrà in franchi svizzeri). Gli elementi contrattuali del contratto *forward* sono calibrati in modo tale che abbia un *fair value* pari a zero alla data di iscrizione iniziale che significa, sulla base della curva dei tassi di cambio *spot*, fissare il cambio 0,9 Eur/CHF. Alla data di bilancio successiva il *fair value* dello strumento finanziario derivato è aggiornato tenendo conto della curva dei tassi di cambio aggiornata al 31 dicembre 2017.

ESEMPIO EI.20 Derivati in valuta estera incorporati: valuta di commercio internazionale (Appendice C, paragrafo C.13 b))

Il paragrafo C.13 b) fa riferimento alla valuta in cui è normalmente espresso il prezzo dei beni o servizi correlati nelle operazioni commerciali nel mondo. Tale valuta non può essere quella utilizzata per un certo prodotto o servizio nelle operazioni commerciali della zona di una delle parti sostanziali del contratto.

La valuta in cui è normalmente espresso il prezzo dei beni o servizi correlati nelle operazioni commerciali nel mondo è soltanto una valuta utilizzata per operazioni simili nel mondo, non soltanto in una zona. Per esempio, se le operazioni transnazionali sul gas naturale in America del Nord sono normalmente espresse in dollari USA, e tali operazioni sono normalmente espresse in euro in Europa, né il dollaro USA, né l'euro sono una valuta in cui i beni o i servizi sono normalmente espressi nelle operazioni commerciali nel mondo.

Operazioni di copertura

Elementi coperti ammissibili (paragrafi 61-66)

ESEMPIO EI.21	Copertura di una componente di rischio (paragrafo 65 a)
<p>Una società X acquista petrolio sulla base di un contratto che prevede la consegna mensile del greggio. Il pagamento della merce avviene contrattualmente 3 mesi dopo la consegna e pertanto il prezzo della merce è determinato in base a due elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">– indice di prezzo sulla materia prima (petrolio);– tasso di interesse per pagamento dilazionato (indicizzato ad <i>Euribor</i>). <p>La società intende coprirsi dal rischio di oscillazioni del prezzo del petrolio e non è invece interessata a coprirsi dal rischio sul tasso di interesse. Decide pertanto di designare il rischio di prezzo sul petrolio come elemento coperto. Ciò è consentito dal principio contabile perché tale rischio è identificabile e valutabile attendibilmente. Identificabile perché nella formula di prezzo del contratto è evidenziato separatamente e valutabile separatamente perché dipende da un indice di prezzo le cui quotazioni sono facilmente riscontrabili sul mercato.</p>	

ESEMPIO EI.22	Flussi finanziari contrattuali e componenti dell'importo nominale (paragrafo 65 b)
<p>Si ipotizzi che una società A abbia ottenuto un finanziamento di Euro 300 mila ad un tasso variabile <i>Euribor</i> + 150 bps per 5 anni e in parte impiegato quanto ottenuto dal finanziamento per l'acquisto di un'obbligazione di Euro 120 mila a tasso variabile indicizzata <i>Euribor</i> + 150 bps per 2 anni. La società ha dunque due esposizioni differenti al rischio di tasso di interesse:</p> <ul style="list-style-type: none">– esposizione per due anni al rischio tasso <i>Euribor</i> su un importo di Euro 180 mila;– esposizione dal terzo al quinto anno al rischio tasso <i>Euribor</i> su un importo di Euro 300 mila. <p>Le due esposizioni al rischio tasso <i>Euribor</i> sono designabili come elemento coperto in una relazione di copertura.</p>	

Criteri di ammissibilità (paragrafi 71-73)

ESEMPIO EI.23	Esempio di documentazione per una relazione di copertura del rischio cambio sulla base delle previsioni di budget
<p>Relazione di copertura n. [...] – Rischio cambio - fatturato mese marzo 2017</p> <p>Preparata il [gg/mm/aaaa] da</p>	

Rivista e approvata il [gg/mm/aaaa] da

Dichiarazione di conformità alla strategia e alle politiche aziendali

La relazione di copertura di seguito identificata risulta conforme a quanto previsto dalla Policy aziendale n. [...] “titolo”, versione approvata il [gg/mm/aaaa] (di seguito anche “Policy”), e coerente con quanto previsto dalla Strategia “Gestione dei rischi aziendali”, approvato durante la riunione del Consiglio di Amministrazione del [gg/mm/aaaa] (di seguito anche “Strategia”).

In particolare, la presente relazione di copertura è stata posta in essere in quanto, sulla base delle nuove previsioni di budget, la Società risulta esposta al rischio di cambio per effetto della fatturazione in dollari prevista per il mese di marzo 2017.

1. Identificazione dell'elemento coperto

L'elemento coperto consiste nei primi \$500.000 fatturati nel mese di marzo 2017, derivanti dalla vendita di [descrizione dei beni/servizi venduti, ove applicabile] a [descrizione del cliente/canale di vendita, ove applicabile].

Elementi a supporto dell'“alta probabilità” dell'operazione

Tale ammontare risulta coerente con le previsioni di budget, come da documentazione allegata [allegare ultimo budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e ultimo budget di cassa/documento di pianificazione finanziario disponibile], che evidenziano un fatturato atteso in dollari per il mese di marzo 2017 pari a \$680.000.

2. Identificazione dello strumento di copertura

Lo strumento di copertura è il *forward* di vendita di dollari di seguito descritto.

- N. identificativo contratto: [...]
- Data di stipula del contratto: [gg/mm/aaaa]
- Controparte: [...]
- Tipologia di strumento: *forward*
- Nozionale di riferimento (in divisa): \$500.000
- Scadenza del contratto: [gg/mm/aaaa]
- Durata in giorni: [...]
- Tasso di cambio a pronti alla data di stipula del contratto: [X.XXXX]
- Tasso di cambio a termine del contratto: [X.XXXX]

Altre note: [..., eventuale separazione dei punti a termine, etc.]

3. Relazione economica

2.1 Analisi qualitativa

Di seguito si riporta la sintesi delle analisi delle caratteristiche dell'elemento coperto e dello strumento di copertura

Elementi portanti elemento coperto:

Importo nominale: \$ 500.000

Scadenza: marzo 2017

Sottostante: tasso di cambio €/€

Elementi portanti strumento di copertura:

Importo nominale: \$ 500.000

Scadenza: marzo 2017

Sottostante: tasso di cambio €/€

	Oggetto Coperto	Strumento di copertura	Analisi correlazione
Ammontare nominale di riferimento	\$500.000	\$500.000	✓
Tempistica manifestazione operazione	mar-17	05-mar-17	✓
Ulteriori note o considerazioni:	Alla data di stipula del contratto derivato, non si ravvisano significative problematiche inerenti il merito creditizio della controparte dello strumento di copertura [...]		

2.2 Analisi quantitativa:

N/A

4. Rischio della controparte

Alla data della stipula del contratto derivato, non si ravvisano particolari problematiche inerenti il merito creditizio della controparte dello strumento di copertura e dell'elemento coperto.

5. Rapporto di copertura

Il rapporto di copertura è calcolato confrontando il valore nominale della vendita a termine di merci per 500 dollari con la vendita a termine di 500 dollari ad un tasso prefissato. Il rapporto di copertura è 1:1. La società, coerentemente con la sua politica di gestione del rischio, stabilisce che se il tasso di cambio Euro/dollaro dovesse uscire dall'intervallo 0,8-1,2 dovrebbe rivedere il rapporto di copertura.

6. *Analisi delle principali potenziali cause di inefficacia della relazione di copertura*

Le principali cause di inefficacia della relazione identificate sono:

- variazione nell'aspettativa circa l'ammontare del fatturato atteso in dollari per il mese di marzo 2017; in particolare, nel caso in cui l'ammontare di fatturato atteso risulti inferiore a \$500.000, emergerà un'inefficacia da rilevare a conto economico, coerentemente a quanto previsto dalla *Policy*.
- variazione nell'aspettativa circa la tempistica di manifestazione del fatturato atteso per il mese di marzo 2017; in particolare, nel caso in cui la tempistica di fatturazione attesa risulti inferiore a marzo 2017, emergerà un'inefficacia da rilevare a conto economico, coerentemente a quanto previsto dalla *Policy*.
- variazione nel merito creditizio della controparte dello strumento di copertura, misurata sulla base delle informazioni pubbliche disponibili, coerentemente a quanto previsto dalla *Policy*.

7. *Ulteriori note e considerazioni*

N/A

N.B. Qualora la società decida di applicare il modello per le coperture semplici non documenta i passaggi 2.2, 5 e 6 ma documenta la sussistenza dei requisiti per l'applicazione del suddetto modello.

Verifica sussistenza requisiti per l'applicazione del modello per le coperture semplici

Sulla base dell'analisi delle caratteristiche dell'oggetto coperto e dello strumento di copertura e sulla base del fatto che il *fair value* dello strumento finanziario derivato alla data della stipula è prossimo allo zero, si ritiene applicabile il modello contabile previsto dall'OIC 32 per le coperture semplici.

SEZIONE PER IL MONITORAGGIO PERIODICO DELLA RELAZIONE DI COPERTURA

Data riferimento [gg/mm/aaaa]:

Verifica svolta da (data e sigla): _____ Rivista da (data e sigla): _____

- È stata verificata la sussistenza della stretta correlazione tra oggetto coperto e strumento di copertura?

Sì No

➤ È stata verificata l'insussistenza di cause di inefficacia?

Sì No

➤ Verificate le condizioni di cui sopra è stata verificata la sussistenza dei requisiti per l'applicazione del modello per la copertura semplice?

Sì No

Data riferimento [gg/mm/aaaa]:

Verifica svolta da (data e sigla): _____ Rivista da (data e sigla): _____

➤ È stata verificata la sussistenza della stretta correlazione tra oggetto coperto e strumento di copertura?

Sì No

➤ È stata verificata l'insussistenza di cause di inefficacia?

Sì No

➤ Verificate le condizioni di cui sopra è stata verificata la sussistenza dei requisiti per l'applicazione del modello per la copertura semplice?

Sì No

Data riferimento [gg/mm/aaaa]:

Verifica svolta da (data e sigla): _____ Rivista da (data e sigla): _____

➤ È stata verificata la sussistenza della stretta correlazione tra oggetto coperto e strumento di copertura?

Sì No

➤ È stata verificata l'insussistenza di cause di inefficacia?

Sì No

➤ Verificate le condizioni di cui sopra è stata verificata la sussistenza dei requisiti per l'applicazione del modello per la copertura semplice?

 Sì

 No

Copertura di fair value (paragrafi 74-82)

ESEMPIO EI.24 Relazione economica fra elemento coperto e strumento di copertura e determinazione del rapporto di copertura (paragrafo 71 c i) e c iii)

Una società X ha crediti in valuta estera sia verso clienti di Hong Kong per 100 mila dollari di Hong Kong (HKD) sia verso clienti americani per 200 mila Dollari americani (USD).

Per coprirsi dal rischio di variazione del tasso di cambio la società X ricerca due contratti derivati, ma non trova *forward* disponibili con sottostante il dollaro di Hong Kong. Tuttavia da un'analisi di quotazioni storiche delle due valute stabilisce che il dollaro di Hong Kong è ancorato al dollaro americano in un rapporto economico che oscilla tra 5 e 5,5. L'esposizione a 100 mila HKD corrisponde dunque ad un ammontare compreso tra 18.182 mila USD e 20 mila USD. La società decide dunque di acquistare un *forward* su un sottostante di 219 mila USD destinato a coprire il rischio tasso su USD per 200 mila e il rischio tasso su HKD per 19 mila USD.

Il rapporto di copertura è dunque pari a 1:1 sullo USD e 1:5,3 sul HKD. Nei limiti in cui il tasso di cambio HKD/USD rimane nell'intervallo 5-5,5 si possono generare degli sfridi tra la valutazione dell'elemento coperto e di quello di copertura che sono rilevati a conto economico.

Se il tasso di cambio esce al di fuori di detto intervallo si potrebbe rendere necessario rideterminare il rapporto di copertura oppure cessare la copertura contabile perché divenuta del tutto inefficace.

ESEMPIO EI.25 Copertura di fair value di un magazzino di materie prime di argento (paragrafi 76, 77 e 79)

Il 21 marzo del 2016 la società A ha in magazzino 600 mila once di argento per un valore complessivo di Euro 9 milioni. Al fine di coprire il rischio di deprezzamento del magazzino dovuto alla diminuzione del prezzo dell'argento la società sottoscrive 120 *forward*, aventi per sottostante ognuno 5 mila once, fissando il prezzo di vendita a termine ad Euro 17,811. I *forward* scadono il 14 febbraio 2017 data in cui è prevista la vendita del magazzino.

La società ha verificato il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 71-73.

Di seguito si riportano le principali informazioni:

Date	Prezzo <i>spot</i>	Prezzo <i>forward</i>	FV derivato
21/03/2016	17,30	17,811	0

31/12/2016	16,9	17,148	395.222
14/02/2017	16,50	16,50	786.864
<hr/>			
Date	Variazione FV <i>forward</i>	Variazione FV Magazzino	
31/12/2016	395.222	(407.079)	(11.857)
14/02/2017	391.642	(403.392)	(11.749)
<p>La differenza tra il <i>fair value</i> dello strumento di copertura e del magazzino è dovuta alla presenza di altre componenti presenti nel <i>fair value</i> del magazzino.</p> <p>Di seguito si riportano le scritture durante l'operazione di copertura:</p>			
<hr/>			
31.12.2016		Dare	Avere
<hr/>			
C) III 5)	strumenti finanziari derivati attivi	395.222	
D) 18) d)	rivalutazione di strumenti finanziari derivati		395.222
C) I 1)	materie prime sussidiarie e di consumo		407.079
B) 11)	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.857	
D) 19) d)	svalutazione di strumenti finanziari derivati	395.222	
<hr/>			
14.02.2017		Dare	Avere
<hr/>			
C) III 5)	strumenti finanziari derivati attivi	391.642	
D) 18) d)	rivalutazione di strumenti finanziari derivati		391.642
C) I 1)	materie prime sussidiarie e di consumo		403.392
B) 11)	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.749	

D) 19) d)	svalutazione di strumenti finanziari derivati		391.642				
C) III 5)	strumenti finanziari derivati attivi					786.864	
C) IV	Disponibilità liquide				786.864		
<hr/>							
A) 1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni					9.900.000	
C) II 1)	Crediti verso clienti				9.900.000		
C) I 1)	materie prime sussidiarie e di consumo					8.189.530	
B) 11)	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				8.189.530		
<hr/>							
Data	Credito Euro/000	Disponibilità liquide Euro/000	Derivato Euro/000	Magazzino Euro/000	Ricavo Euro/000	Costo Euro/000	Sezione D conto economico Euro/000
31.12.2016			395				(395)
31.12.2016				(407)		12	395
14.02.2017			392				(392)
14.02.2017				(403)		12	392
14.02.2017	9.900				(9.900)		-
14.02.2017				(8.190)		8.190	
14.08.2017		787	(787)				
	9.900	787	-	(9.000)	(9.900)	8.213	-

Gli importi iscritti nella voce B) 11) rispettivamente di Euro 11.857 e 11.749 sono dati dalla differenza tra l'incremento di *fair value* del derivato (strumento di copertura) e il decremento di *fair value* del magazzino (elemento coperto) risultando quest'ultimo in valore assoluto maggiore. Tale importo è rilevato nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto. La variazione positiva del *fair value* del derivato e la

variazione negativa del *fair value* del magazzino sono rilevate rispettivamente nelle sezioni D) 18) d) e D) 19) d).

L'operazione di copertura ha permesso alla società di fissare il risultato al netto dei costi della copertura ad Euro 1,686 milioni. Se la società non si fosse coperta avrebbe ottenuto un utile minore pari a Euro 0,9 milioni.

Copertura di flussi finanziari (paragrafi 83-92)

ESEMPIO EI.26 Copertura dei flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile e misurazione dell'inefficacia (paragrafi 85, 86 e 87)

Si ipotizzi che una società C ottenga in data 1 gennaio 2017 un finanziamento a tasso variabile di 2 anni con pagamenti cedola semestrali su tassi *Euribor* 6M.

La curva dei tassi al primo anno è la seguente:

		1 gennaio 2017	
	<i>Days</i>	<i>Spot rates</i>	<i>Fwd Rates</i>
0	0		
6m	180	5,25%	n.d
1Y	360	5,50%	5,75%*
18m	540	5,75%	6,25%
2Y	720	5,90%	6,35%

$$*5,75\% = (((1+5,50\%)^{(360/360)} / ((1+5,25\%)^{(180/360)}))^{2}) - 1$$

La valutazione dei flussi finanziari attesi dal debito in sede di rilevazione iniziale e il relativo tasso interno di rendimento è la seguente:

Date	Flussi finanziari	Fattore di sconto	VA interessi	Capitale	VA capitale
01.01.2017	100.000				
30.06.2017	(2.591)	0,975	(2.526)		
31.12.2017	(2.835)*	0,948**	(2.687)***		
30.06.2018	(3.079)	0,920	(2.831)		

31.12.2018	(103.127)	0,892	(2.788)	(100.000)	(89.168)
Totale/TIR	5,89%		(10.832)		(89.168)

$$*2.835 = 100.000 * (((1+5,75\%)^0,5) - 1)$$

$$**0,948 = (1 / (1+5,50\%))^{(360/360)}$$

$$***2.687 = (2.835 * 0,948)$$

Per coprirsi dal rischio di tasso di interesse la società stipula uno *swap* che prevede pagamenti netti semestrali su un nozionale di Euro 100 mila secondo i seguenti parametri:

- diritto a ricevere interessi al tasso variabile *Euribor 6M*;
- obbligo a pagare interessi al tasso fisso del 6%;
- scadenza 31 dicembre 2018.

Si tratta di un'operazione di copertura su flussi finanziari attesi. L'esistenza della relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura è verificata dalla piena identità tra elementi contrattuali portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto.

Poiché il tasso fisso dell'IRS (6%) è differente dal TIR del debito il *fair value* dello strumento finanziario derivato è negativo per Euro 206. Tale differenza è indicativa del fatto che la relazione di copertura non risulterà pienamente efficace lungo la sua durata e pertanto è necessario calcolare ad ogni data di chiusura di bilancio la quota inefficace della copertura. In effetti il *fair value* dello strumento finanziario derivato alla data di rilevazione iniziale è di seguito calcolato:

Date	Leg receive	Leg pay	Regolamento netto	VA regolamento netto
01.01.2017			-	-
30.06.2017	2.591	(2.956)	(365)	(356)
31.12.2017	2.835	(2.956)*	(121)	(115)
30.06.2018	3.079	(2.956)	122	112
31.12.2018	3.127	(2.956)	170	152
FV SWAP				(206)

$$*2.956 = 100.000 * (((1+6\%)^0,5) - 1)$$

Al fine di calcolare la quota di inefficacia di periodo in periodo la società utilizza la tecnica del derivato ipotetico. Stima il *fair value* di un derivato speculare a quello utilizzato di copertura che sia rappresentativo dell'elemento coperto calibrato a un valore nullo al momento della designazione della

relazione di copertura. Tale contratto derivato avrebbe le seguenti caratteristiche (calcolate su un nozionale di 100 mila):

- la società C paga un tasso fisso pari al tasso interno di rendimento del finanziamento all'erogazione (5,89%);
- la società C incassa tasso variabile *Euribor*.

La valutazione del derivato ipotetico avverrebbe così (il *fair value* iniziale dovrebbe essere pari a zero – viene 1 per effetto arrotondamenti):

Date	Leg pay	Leg receive	Regolamento netto	VA regolamento netto
01.01.2017			-	-
30.06.2017	(2.901)*	2.591	(310)	(302)
31.12.2017	(2.901)	2.835	(66)	(63)
30.06.2018	(2.901)	3.079	177	163
31.12.2018	(2.901)	3.127	225	201

FV DERIVATO IPOTETICO (1)

* $(2.901) = -(100.000 * (((1 + 5,89\%)^0,5) - 1))$

Al 1 gennaio 2017 la società effettua le seguenti scritture in contabilità:

01.01.2017		Dare	Avere
Rilevazione del debito in bilancio e della quota inefficace del derivato			
C) IV	Disponibilità liquide	100.000	
D) 4)	debiti verso banche		100.000

B) 3)	strumenti finanziari derivati passivi	206
D) 19) d)	svalutazione di strumenti finanziari derivati	206

Al 31 dicembre 2017 la società aggiorna il *fair value* dello *swap* e del derivato ipotetico sulla base della seguente curva dei tassi aggiornata:

31.12.2017			
	<i>Days</i>	<i>Spot rates</i>	<i>Fwd Rates</i>
6m	180	6,30%	6,30%
1Y	360	6,40%	6,50%

La stima aggiornata del *fair value* del derivato di copertura e di quello ipotetico al 31 dicembre 2017 è la seguente:

<i>Date</i>	<i>Leg receive</i>	<i>Leg pay</i>	<i>Regolamento netto</i>	<i>VA regolamento netto</i>
30.06.2018	3.102	(2.956)	146	141
31.12.2018	3.199	(2.956)	243	228
FV SWAP				369

<i>Date</i>	<i>Leg pay</i>	<i>Leg receive</i>	<i>Regolamento netto</i>	<i>VA regolamento netto</i>
30.06.2018	(2.901)	3.102	201	195
31.12.2018	(2.901)	3.199	298	280
FV DERIVATO IPOTETICO				475

La quota inefficace del periodo è pari alla differenza in valore assoluto tra Euro 575 (variazione *fair value* swap dall'inizio della copertura) e Euro 475 (variazione *fair value* derivato ipotetico dall'inizio della copertura) quindi Euro 100. Infatti l'importo da imputare a riserva in una copertura dei flussi finanziari deve essere sempre il minore tra:

- le variazioni di *fair value* dello strumento finanziario derivato sin dalla sua iscrizione iniziale (Euro 575);
- le variazioni di *fair value* dell'elemento coperto dall'inizio della copertura (Euro 475).

Le scritture contabili sull'intera operazione al 31 dicembre 2017 sono le seguenti:

31.12.2017		Dare	Avere
Regolamento interessi (5.596) e differenziali swap pagati (316)			
C) IV	Disponibilità liquide		5.913
C) 17)	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	5.913	
Valutazione al <i>fair value</i> del derivato e rilevazione dell'inefficacia			
B) III 4)	strumenti finanziari derivati attivi	369	
B) 3)	strumenti finanziari derivati passivi	206	
A) VII	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		475
D) 18) d)	rivalutazione di strumenti finanziari derivati		100

Le voci di bilancio al 31 dicembre 2017 interessate sarebbero state le seguenti:

Stato Patrimoniale al 31.12.2017			
Attivo		Passivo	
Derivati attivi	369	Riserva	475
Disponibilità liquide	94.087	Utile (perdita) dell'esercizio	(6.019)
		Debito verso banche	100.000
Totale Attivo	94.456	Totale Passivo	94.456

Conto economico al 31.12.2017

costi/oneri		ricavi/proventi	
Interessi	5.913		
Svalutazione	206	Rivalutazione	100
Totale costi/oneri	6.119	Totale ricavi/proventi	100

Al 31 dicembre 2018 l'operazione di copertura si conclude ipotizzando i seguenti flussi consuntivati:

Date	Finanziamento <i>Cash flows</i>	SWAP		
		<i>Leg receive</i>	<i>Leg pay</i>	Regolamento netto
01.01.2017	100.000			-
30.06.2017	(2.591)	2.591	(2.956)	(365)
31.12.2017	(3.005)	3.005	(2.956)	49
30.06.2018	(3.102)	3.102	(2.956)	146
31.12.2018	(103.175)	3.175	(2.956)	218

Le scritture contabili al 31 dicembre 2018 sono le seguenti:

31.12.2018		Dare	Avere
Rimborso del finanziamento			
C) IV	Disponibilità liquide		100.000
D) 4)	debiti verso banche	100.000	
Regolamento interessi (6.277) e differenziali swap incassati (364)			
C) IV	Disponibilità liquide		5.913
C) 17)	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	5.913	
Chiusura del derivato			

A) VII	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	475	
B) III 4)	strumenti finanziari derivati attivi		369
D) 18) d)	rivalutazione di strumenti finanziari derivati		106

Le voci di bilancio al 31 dicembre 2018 interessate sarebbero state le seguenti:

Stato Patrimoniale al 31.12.2018			
Attivo		Passivo	
Derivati attivi	-	Riserva	-
Disponibilità liquide	(11.826)	Utili (perdita) a nuovo	(6.019)
		Utile (perdita) dell'esercizio	(5.807)
		Debito verso banche	-
Totale Attivo	(11.826)	Totale Passivo	(11.826)

Conto economico al 31.12.2018			
costi/oneri		ricavi/proventi	
Interessi	5.913		
Svalutazione		Rivalutazione	106
Totale costi/oneri	5.913	Totale ricavi/proventi	106

ESEMPIO EI.27 Copertura di flussi finanziari di una vendita altamente probabile di magazzino di materie prime di argento (paragrafi 85-87 a))

La società A copre una vendita altamente probabile nel mese di febbraio 2018 e al fine di coprirsi dal rischio di una riduzione del prezzo dell'argento, sottoscrive un contratto *forward* per l'acquisto di 1 milione di once di argento al prezzo prefissato di Euro 18,223. Il contratto *forward* scade il 28 febbraio 2018 data in cui è prevista la vendita.

La società designa il contratto *forward* nella sua interezza quale strumento di copertura della vendita programmata altamente probabile. La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 71-73.

Di seguito si riportano le principali informazioni:

Date	Prezzo spot	Prezzo <i>forward</i>	FV derivato
30/09/2017	17,70	18,223	0
31/12/2017	17,30	17,554	659.727
28/02/2018	16,90	16,90	1.323.265

31.12.2017		Dare	Avere
C) III 5)	Strumenti finanziari derivati attivi	659.727	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		659.727

28.02.2018		Dare	Avere
C) III 5)	Strumenti finanziari derivati attivi	663.538	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		663.538
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		16.900.000
C) II 1)	Crediti verso clienti	16.900.000	
C) I 1)	Materie prime sussidiarie e di consumo		15.500.000

B) 11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.500.000				
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				1.323.265	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	1.323.265				
C) III) 5)	Strumenti finanziari derivati attivi				1.323.265	
C) IV	Disponibilità liquide				1.323.265	
Data	Credito Euro/000	Disponibilità liquide Euro/000	Derivato Euro/000	Riserva Euro/000	Ricavo Euro/000	Costo Euro/000
31.12.2017			659	(659)		
28.02.2018			663	(663)		
28.02.2018		1.323	(1.323)			
28.02.2018	16.900			1.323	(18.223)	15.500
	16.900	1.323	0	0	(18.223)	15.500

L'operazione di copertura ha permesso alla società di fissare il risultato al netto dei costi della copertura ad Euro 2,7 milioni. Se la società non si fosse coperta avrebbe ottenuto un utile minore pari ad Euro 1,4 milioni.

ESEMPIO EI.28	Cessazione copertura flussi finanziari per cessazione strumento di copertura in previsione del verificarsi dei flussi attesi futuri (paragrafi 85 e 92 a))
<p>Al 30 giugno 2017 la società C programma l'acquisto di 1 kg di oro per il 20 marzo 2018. Contestualmente la società C sottoscrive 1 contratto <i>forward</i> per 1 kg d'oro l'uno che fissano il prezzo ad Euro 31,85 al gr designandolo come copertura di flussi finanziari di un'operazione programmata. La società C determina l'efficacia confrontando la variazione cumulata del <i>fair value</i> del contratto <i>forward</i> con le variazioni dei flussi finanziari dell'operazione programmata. La società C si aspetta che le variazioni del <i>fair value</i> dei contratti <i>forward</i> siano altamente efficaci nel compensare le variazioni attese dei flussi finanziari dell'operazione programmata.</p> <p>Il <i>fair value</i> del derivato è il seguente:</p>	

- zero al momento della sottoscrizione
- positivo per Euro 420 al 31 dicembre 2017
- negativo per Euro 150 al 1 febbraio 2018

Al 1 febbraio 2018 la società C cessa la copertura e chiude i contratti ma ha ancora intenzione di acquistare l'oro a scadenza. La riserva accoglie perdite sui contratti *forward* rilevati sin a quel momento per Euro 150 che rimarranno a riserva fin tanto che i prodotti finiti saranno acquistati.

Di seguito si riportano gli effetti dell'attivazione della copertura, della chiusura dei contratti di copertura e dell'acquisto dell'oro in base ai paragrafi 85 e 92 assumendo che il prezzo pagato per l'acquisto al 20 marzo 2018 sia pari a Euro 3.175.

31.12.2017		Dare	Avere
C) III 5)	strumenti finanziari derivati attivi	420	
A) VII	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		420
01.02.2018		Dare	Avere
C) III 5)	strumenti finanziari derivati attivi		420
B) 3)	strumenti finanziari derivati passivi		150
A) VII	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	570	
C) IV	Disponibilità liquide		150
B) 3)	strumenti finanziari derivati passivi	150	
20.03.2018		Dare	Avere
C) IV	Disponibilità liquide		31.750
C) I 1)	materie prime, sussidiare e di consumo	31.750	
C) I 1)	materie prime, sussidiare e di consumo	150	
A) VII	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		150

ESEMPIO EI.29 Cessazione copertura di flussi finanziari di un'operazione programmata non più altamente probabile (paragrafi 85-92b))

Partendo dall'ESEMPIO EI.28 si lascino inalterati tutti i dati ad eccezione del fatto che la società C interrompe la copertura in quanto dal 1 febbraio l'operazione non è più considerata altamente probabile. Il *fair value* del derivato è il seguente:

- zero al momento della sottoscrizione
- positivo per Euro 420 al 31 dicembre 2017
- negativo per Euro 150 al 1 febbraio 2018
- negativo per Euro 100 al 20 marzo 2018

Di seguito si riportano gli effetti dell'attivazione della copertura e del rilascio della riserva a seguito del fatto che l'operazione non è più altamente probabile:

31.12.2017		Dare	Avere
C) III 5)	strumenti finanziari derivati attivi	420	
A) VII	riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		420
01.02.2018		Dare	Avere
C) III 5)	strumenti finanziari derivati attivi		420
B) 3)	strumenti finanziari derivati passivi		150
A) VII	riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	570	
A) VII	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		150
D) 19) d)	svalutazione di strumenti finanziari derivati	150	
20.03.2018		Dare	Avere
B) 3)	strumenti finanziari derivati passivi	50	
D) 18) d)	rivalutazione di strumenti finanziari derivati		50

B) 3)	strumenti finanziari derivati passivi	100
C) IV	Disponibilità liquide	100

ESEMPIO EI.30 Copertura di flussi finanziari di un'operazione programmata altamente probabile di acquisto attraverso l'elemento spot di un contratto *forward* (paragrafi 58 b), 85, 89)

La società A, che redige il bilancio in euro, il 10 febbraio 2016 programma l'acquisto di 1.000 computer al prezzo di \$800 l'uno per il 10 luglio 2017 e prevede il relativo pagamento il 10 ottobre 2017. Al fine di coprirsi dal rischio di cambio dell'intera operazione la società sottoscrive un contratto *forward* attraverso il quale acquista 800.000 \$ e vende 902.843 euro (\$800.000 al cambio *forward* di 1,129).

La società ai sensi del paragrafo 58 b) designa quale strumento di copertura il solo valore *spot* dello strumento *forward*. La relazione di copertura soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 71.

Di seguito si riportano le informazioni sull'andamento dei tassi durante l'operazione di copertura.

Scadenze	Spot rate \$/€	Forward rate \$/€
10/02/2016	1,1100	1,129
09/08/2016	1,1000	1,113
31/12/2016	1,2000	1,208
09/08/2017	1,2400	1,242
09/09/2017	1,3000	1,301
10/10/2017	1,5300	1,530

Alla data di sottoscrizione del contratto il *fair value* del derivato risulta pari a zero pertanto la società non effettua alcuna scrittura.

Nel mese di dicembre la società per motivi organizzativi decide di differire l'acquisto dei computer dal 10 luglio 2017 al 9 settembre 2017 e di conseguenza differisce anche il pagamento.

Dalle verifiche svolta il differimento dell'operazione crea inefficacia nella copertura.

Il *fair value* del derivato al 31.12.2016 risulta essere: 61.149

La società una volta calcolato il *fair value* in via autonoma ha corroborato il proprio calcolo tenendo conto di quanto comunicato dalla controparte del derivato stesso.

Il *fair value* dell'elemento *spot* risulta essere pari ad Euro 69.209, l'inefficacia Euro 882.

La società effettua le seguenti scritture:

31.12.2016		Dare	Avere
C) III 5)	Strumenti finanziari derivati attivi	61.149	

A) VII	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		68.409
D) 18) d)	Rivalutazione strumento finanziario derivato		882
D)	Ratei e Risconti attivi	8.142	

Al 9 settembre effettua l'acquisto programmato e registra il debito verso il fornitore al tasso *spot*.

Il *fair value* del derivato al 9 settembre 2017 risulta essere: 138.019.

Il *fair value* dell'elemento *spot* risulta essere pari ad Euro 149.934 l'inefficacia Euro 1.428.

La società effettua le seguenti scritture:

		9.09.2017	Dare	Avere
C) III 5)	Strumenti finanziari derivati attivi		76.870	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi			81.525
D)	Ratei e Risconti attivi	5.202		
D) 18) d)	Rivalutazione strumenti finanziari derivati			547
C) I	Magazzino	1.040.000		
D) 7)	Debito verso fornitori			1.040.000
C) I	Magazzino*			149.934
A) VII	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	149.934		
D)	Ratei e Risconti attivi			13.344
C) I	Magazzino	13.344		

*Trattandosi di un acquisto la riserva è utilizzata a fronte del valore del magazzino. Se si fosse trattato di una vendita ai sensi del paragrafo 89 la riserva sarebbe stata utilizzata a fronte del ricavo.

Al 10 ottobre la società chiude il derivato.

Il *fair value* del derivato al 10 ottobre 2017 risulta essere: 321.157.

Il *fair value* dell'elemento *spot* risulta essere pari ad Euro 336.000. L'inefficacia Euro 3.034.

La società effettua le seguenti scritture:

10.10.2017		Dare	Avere
C) III 5)	Strumenti finanziari derivati attivi	183.137	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		183.031
D)	Ratei e Risconti attivi	1.499	
D) 18) d)	Rivalutazione strumenti finanziari derivati		1.606
C) III 5)	Strumenti finanziari derivati attivi	321.157	
C) IV	Disponibilità liquide		321.157
C) III 5)	Debito		184.000
C) 17-bis)	Utili (perdite) su cambi	184.000	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	183.031	
C) 17-bis)	Utili (perdite) su cambi		183.031
D)	Ratei e Risconti attivi		1.499
C) 17-bis)	Utili (perdite) su cambi	1.499	
10.12.2017		Dare	Avere
C) III 5)	Debito	1.224.000	
C) IV	Disponibilità liquide		1.144.000
C) 17-bis)	Utili (perdite) su cambi		80.000

ESEMPIO EI.31 Contabilizzazione del valore intrinseco nel caso di un elemento coperto relativo ad una passività iscritta in bilancio (paragrafi 58 b), 85 e 88)

La società C nel mese di novembre 2016 sottoscrive un mutuo triennale a tasso variabile per un ammontare nozionale di Euro 10 milioni. Il tasso di interesse variabile è pari a *Euribor* + 200 *bps*. La società vuole da un lato proteggersi dal rischio che i tassi possano aumentare durante i tre anni del finanziamento; dall'altro vuole mantenere l'opportunità di trarre vantaggio da una possibile riduzione del tasso *Euribor* durante lo stesso periodo.

Per coprirsi dal rischio di aumento del tasso, la società acquista per Euro 300 mila una Opzione di tipo *Interest Rate Cap* da una banca. In base al *cap*, quando il tasso *Euribor* supera l'8%, la società riceve dalla banca un ammontare in Euro calcolato come: 10 milioni x (*Euribor* – 8%).

Dalla combinazione del *cap* e del mutuo deriva che la società paga un tasso di interesse variabile (*Euribor* + 200 *bps*) non superiore al 10%. Sia per il mutuo che per il *cap*, i tassi sono fissati il 1 gennaio e gli interessi corrisposti al 31 dicembre di ciascun anno.

La società designa come strumento di copertura il valore intrinseco dell'opzione acquistata. Tale strumento copre la società contro il rischio che il tasso *Euribor* cresca oltre l'8%.

Le variazioni di *fair value* attribuibili al valore temporale dell'opzione sono escluse dalla relazione e contabilizzate nella sezione D) del conto economico per tutta la durata dell'operazione.

Si riporta l'andamento del tasso *Euribor*, degli importi pagati per interessi sul finanziamento, e degli importi liquidati relativi all'opzione *cap*:

Data	Tasso <i>Euribor</i>	Importi liquidati annualmente sul <i>Cap</i>	Interessi su mutuo	Importo netto pagato	Tasso netto pagato
2016	7%	-	900.000	900.000	9%
2017	9%	100.000	1.100.000	1.000.000	10%
2018	10%	200.000	1.200.000	1.000.000	10%

Si riporta l'andamento e la variazione di *fair value* dell'elemento intrinseco e temporale dell'opzione:

Data	<i>Fair Value</i> opzione <i>cap</i>	Valore intrinseco <i>cap</i>	Valore temporale <i>cap</i>	Variazione di <i>Fair Value cap</i>	Variazione Valore temporale <i>cap</i>
15.11.2016	300.000	-	300.000	-	-
31.12.2016	280.000	-	280.000	(20.000)	(20.000)
31.12.2017	330.000	200.000	130.000	50.000	(150.000)
31.12.2018	200.000	200.000	-	(130.000)	(130.000)

La società decide di imputare a conto economico le variazioni di valore temporale linearmente lungo il periodo della copertura. Ciò comporta che la complessiva variazione di valore temporale pari a 300.000 euro sia imputata a conto economico nel seguente modo:

Esercizio	Importo a Conto Economico
2016	10.000
2017	145.000
2018	145.000

Si riportano le scritture contabili relative alla relazione di copertura attiva per il triennio di riferimento:

15.11.2016		Dare	Avere
Rilevazione finanziamento			
C) VI	Disponibilità liquide	10.000.000	
D) 4)	debiti verso banche		10.000.000
Rilevazione premio pagato			
B) III 4)	strumenti finanziari derivati attivi	300.000	
C) VI	Disponibilità liquide		300.000
31.12.2016		Dare	Avere
Rilevazione valore temporale			
B) III 4)	strumenti finanziari derivati attivi		20.000
D) 19) d)	svalutazione di strumenti finanziari derivati	20.000	
Rilevazione interessi su finanziamento			
C) 17)	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	900.000	
C) VI	Disponibilità liquide		900.000

Imputazione lineare delle variazioni di valore temporale

D)	Ratei e Risconti attivi	10.000	
D) 19) d)	svalutazione di strumenti finanziari derivati		10.000

Stato patrimoniale 31.12.2016			
Attivo		Passivo	
Strumenti finanziari derivati attivi	280.000	Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi	
Disponibilità liquide	8.800.000	Debiti verso banche	10.000.000
Ratei e Risconti attivi	10.000	Utile (perdita) dell'esercizio	(910.000)
Totale	9.090.000		9.090.000

Conto economico al 31.12.2016			
costi/oneri		ricavi/proventi	
Interessi	900.000		
Svalutazione	10.000		
Totale costi/oneri	910.000	Totale ricavi/proventi	0

31.12.2017

Dare

Avere

Rilevazione valore temporale

B) III 4)	strumenti finanziari derivati attivi		150.000
D) 19) d)	svalutazione di strumenti finanziari derivati	150.000	

Rilevazione valore intrinseco

B) III 4)	strumenti finanziari derivati attivi		200.000
A) VII	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		200.000

Rilevazione interessi su finanziamento e differenziali derivato

C) 17)	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	1.000.000	
C) VI	Disponibilità liquide		1.000.000

Imputazione lineare delle variazioni di valore temporale

D)	Ratei e Risconti attivi		5.000
D) 19) d)	svalutazione di strumenti finanziari derivati		5.000

Stato patrimoniale 31.12.2017

Attivo		Passivo	
Strumenti finanziari derivati attivi	330.000	Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi	200.000
Disponibilità liquide	7.800.000	Debiti verso banche	10.000.000
Ratei e Risconti attivi	15.000	Utile (perdita) dell'esercizio	(1.145.000)
		Utile (perdita) a nuovo	(910.000)
Totale	8.145.000	Totale	8.145.000

Conto economico al 31.12.2017		
costi/oneri		ricavi/proventi
Interessi	1.000.000	
Svalutazione	145.000	
Totale costi/oneri	1.145.000	Totale ricavi/proventi

31.12.2018	Dare	Avere
Rilevazione valore temporale		
B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi		130.000
D) 19) d) svalutazione di strumenti finanziari derivati	130.000	
Rilevazione interessi su finanziamento e differenziali derivato		
C) 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	1.000.000	
C) VI Disponibilità liquide		1.000.000
B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi		200.000
A) VII riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	200.000	
Rilevazione estinzione debito		
C) VI Disponibilità liquide		10.000.000
D) 4) debiti verso banche	10.000.000	
Imputazione lineare delle variazioni di valore temporale		
D) 19) d) svalutazione di strumenti finanziari derivati	15.000	
D) Ratei e Risconti attivi		15.000

Stato patrimoniale 31.12.2018			
Attivo		Passivo	
Strumenti finanziari derivati attivi	-	Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi	-
Ratei e Risconti attivi	-	Debiti verso banche	-
Disponibilità liquide	(3.200.000)	Utile (perdita) dell'esercizio	(1.145.000)
		Utile (perdita) a nuovo	(2.055.000)
Totale	(3.200.000)		(3.200.000)
Conto economico al 31.12.2018			
costi/oneri		ricavi/proventi	
Interessi	1.000.000		
Svalutazione	145.000		
Totale costi/oneri	1.145.000	Totale ricavi/proventi	0

ESEMPIO EI.31A Rilascio a conto economico della riserva di copertura di flussi finanziari in presenza di perdite non recuperabili (paragrafi 87 c) e 114 c)
<p>La società X al 30.06.2017 stipula un contratto <i>forward</i> per fissare il prezzo di acquisto di carbone a Euro 100 al kg con scadenza 31.03.2018, data in cui è previsto l'acquisto di 100 kg di carbone al prezzo a pronti a tale data.</p> <p>Il derivato è designato di copertura dei flussi di cassa futuri.</p> <p>La società rivende il carbone lavorato applicando un margine di lavorazione del 50% sul prezzo a pronti alla data di vendita.</p> <p>Sulla base delle condizioni di mercato e delle previsioni di vendita la società al 31.12.2017 si trova nella seguente situazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il prezzo del carbone è sceso notevolmente arrivando a Euro 40 al kg; • il <i>fair value</i> del derivato imputato a riserva è negativo per Euro 6.000; • il costo di acquisto del carbone, per via della presenza del <i>forward</i>, risulta essere Euro 10.000 [Euro 4.000 (Euro 40 * 100kg) più Euro 6.000 di <i>fair value</i> negativo del <i>forward</i>]; • la rivendita post-lavorazione frutterebbe, sulla base della stima fatta dalla società, non più di Euro 6.000 (applicando un margine del 50% al costo del carbone al 31.12.2017 pari a Euro 4.000). <p>Pertanto la società avrebbe una perdita complessiva di Euro 4.000 [Euro 10.000 (costo di acquisto del carbone Euro 4.000 più l'effetto della copertura Euro 6.000) meno Euro 6.000 ricavo da rivendita].</p>

Al momento della stipula del *forward*, 30 giugno 2017, il *fair value* è zero e la società non effettua scritture.

31.12.2017		Dare	Avere
Rilevazione del <i>fair value</i> del derivato			
B) 3)	strumenti finanziari derivati passivi		6.000
A) VII)	riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	6.000	
Rilascio della riserva per perdite non recuperabili			
A) VII)	riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		4.000
B) 13)	Altri accantonamenti	4.000	

Le voci di bilancio al 31.12.2017 interessate sono le seguenti:

Stato patrimoniale 31.12.2017	
Attivo	Passivo
	Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi (2.000)
	Utile (perdita) dell'esercizio (4.000)
	Derivati passivi 6.000
Totale	Totale
-	-

Ipotizzando che al 31 marzo 2018, data di acquisto del carbone e di regolamento del *forward* le condizioni di mercato e le previsioni di vendita non siano cambiate e che la società acquisti e rivenda immediatamente il carbone si avrebbero le seguenti scritture:

31.03.2018		Dare	Avere
Regolazione e chiusura del derivato			
B) 3)	strumenti finanziari derivati passivi	6.000	
C) IV)	Disponibilità liquide		6.000

A) VII)	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		2.000
C) I) 1) a)	Materie prime	2.000	
Acquisto del carbone			
B) 6)	Per materie prime, sussidiarie e di consumo	4.000	
D)	Debito		4.000
C) I) 1) a)	Materie prime	4.000	
B) 11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		4.000
Rivendita del carbone			
A1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		6.000
C) II)	Crediti	6.000	
C) I) 1) a)	Materie prime		6.000
B) 11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.000	
Se la società non avesse rilasciato la perdita non recuperabile di Euro 4.000 in sede di valutazione al 31.12.2017 avrebbe posticipato la rilevazione della stessa in sede di chiusura dell'operazione			

Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi 93-100)

ESEMPIO EI.32	Revisione del rapporto di copertura
Al 30 settembre 2017 una società operante nel settore petrolifero si impegna ad acquistare nei prossimi 12 mesi greggio per 10.000 barili. Il prezzo del greggio è indicizzato al Brent. Per coprirsi dal rischio di oscillazione del Brent la società acquista un contratto <i>forward</i> su un indice di prezzo del petrolio correlato al Brent (il <i>WTi crude oil price</i>) con il quale fissa il prezzo dell'acquisto a 400 mila dollari. Sapendo che	

la correlazione tra Brent e WTi è pari a 1,05 (ossia ad una variazione di un dollaro del prezzo del WTi coincide una variazione di 1,05 dollari del Brent), la società fissa il sottostante del *forward* a 105 barili di petrolio.

In dettaglio il contratto *forward* prevede che al 30 settembre 2018 la società regoli al netto con la controparte la differenza tra l'equivalente di 105 barili di petrolio valutate al WTi (diritto a ricevere) e 400 mila dollari (obbligo a pagare). In questo modo, se il rapporto economico tra Brent e WTi resta invariato, la società si è assicurata di fissare il prezzo del petrolio a 40 dollari al barile. Infatti se il prezzo WTi al 30 settembre fosse pari a 45 dollari al barile la società avrebbe un obbligo a pagare alla controparte del *forward* 400 mila, ma nel contempo avrebbe diritto a ricevere 472,5 mila di dollari (WTi *price* per 105 barili), che regolato al netto significa un incasso per la società pari 72,5 mila dollari. Se il rapporto Brent/WTi rimane pari a 1,05 ci si attende che il prezzo del Brent sarà 47,25 dollari al barile, che, moltiplicato per l'impegno ad acquistare le 10.000 barili di petrolio, rappresenta un esborso per la società pari a 472,5 mila dollari. Nel complesso dunque la società avrebbe un debito per 472,5 mila dollari verso il fornitore e un credito per 72,5 mila dollari verso la controparte del *forward*. Di fatto ha fissato il prezzo di 10.000 barili di petrolio a 400 mila dollari.

In questa operazione di copertura il rapporto di copertura è pari a 1,05 (rapporto tra barili usate nello strumento di copertura e barili usate nell'elemento coperto).

Si ipotizzi che al 31 dicembre 2017 la correlazione attesa tra Brent e WTi sia scesa a 0,97. In questo caso la società rileva l'inefficacia, nella sezione D) del conto economico e rivede il rapporto di copertura diminuendo le quantità dello strumento di copertura destinate alla copertura contabile e definendo tale rapporto pari a 0,97. Nello specifico significa che al 31 dicembre 2017 la variazione di valore esclusa dal nuovo rapporto della copertura è imputata prospetticamente a conto economico.

ESEMPIO EI.33 Revisione del rapporto di copertura

All'inizio dell'esercizio 2017, la società A vuole coprire un'operazione altamente probabile di acquistare 100 tonnellate di merce X nell'anno 2018. Il prezzo della merce X è correlato all'andamento del prezzo della merce Y. Per coprirsi dall'esposizione al rischio di prezzo sulla merce X, non essendo possibile stipulare un *forward* sulla merce X, la società stipula un *forward* ad acquistare 90 tonnellate di merce Y. Sulla base del comportamento storico della merce di riferimento, la società A stabilisce che in media il prezzo della merce Y corrisponde al 90% di quello della merce X, che tale forchetta del 10% raramente è maggiore del 16% o inferiore del 7%. Coprire tale differenza del 10% risulterebbe particolarmente costoso. Dunque la volatilità intorno al livello di copertura dovrebbe oscillare nella banda tra l'84% e il 93%. Per calcolare l'inefficacia della copertura la società struttura un derivato ipotetico (*forward*) che prevede l'acquisto a termine di 100 tonnellate di merce X alle condizioni economiche alla data di inizio della copertura in modo tale che il *forward* abbia a tale data *fair value* pari a zero.

Il rapporto di copertura è dunque pari al 100 tonnellate di X / 90 tonnellate di Y:

ELEMENTO COPERTO:
100 TONNELLATE DI
MERCE X

STRUMENTO DI
COPERTURA:
90 TONNELLATE DI
MERCE Y

HP 1: Alla fine dell'esercizio 2017 l'oscillazione media tra merce X e merce Y passa al 20%

La società A revisiona le condizioni della relazione di copertura e conclude che lo spostamento tra domanda e offerta è tale da portare ad una revisione del rapporto di copertura. Il rapporto di copertura revisionato è dunque pari a 100 tonnellate di X / 80 tonnellate di Y:

ELEMENTO COPERTO:
100 TONNELLATE DI
MERCE X

EFFETTO REVISIONE


STRUMENTO DI
COPERTURA:
80 TONNELLATE DI
MERCE Y

La revisione del rapporto di copertura non determina un'interruzione della copertura e una sua nuova designazione. Ciò comporta che:

- la variazione di *fair value* del *forward* attribuibile a 10 tonnellate di merce Y deve essere imputata a conto economico;
- le caratteristiche del derivato ipotetico sono immutate (mentre sarebbero state riviste se fosse stata attuata l'interruzione e la ri-designazione della copertura).

HP2: Alla fine dell'esercizio 2017 l'oscillazione media tra merce X e merce Y passa al 5% e la società acquista un altro *forward* su 5 tonnellate di merce Y

La società A revisiona le condizioni della relazione di copertura e conclude che lo spostamento tra domanda e offerta è tale da portare ad una revisione del rapporto di copertura. Il rapporto di copertura revisionato è dunque pari a 100 tonnellate di X / 95 tonnellate di Y:



Al termine dell'esercizio 2017 la società A deve tener conto del fatto che il nuovo derivato avrà termini diversi dal derivato originale e quindi la variazione di *fair value* della nuova posizione di copertura (cioè la combinazione degli strumenti di copertura), sarà una funzione dei due derivati separati. Questo genererà inefficacia perché una percentuale dell'originale derivato ipotetico sarà confrontata con un nuovo derivato di copertura. In altre parole, la variazione di valore di tale posta è misurata con riferimento alla data di inizio della relazione di copertura. È necessario dunque un aggiustamento delle quantità del derivato ipotetico secondo il seguente calcolo:

	Inizio 2017	Fine 2017 (ante revisione)	Fine 2017 (post revisione)
Tonnellate di merce X da coprire	100	100	100
Quantità di merce Y corrispondente	90	95	95
Rapporto di copertura	100/90	100/95	100/95
Fattore di copertura	1,111	1,053	1,053
Quantità coperte	100	94,74	100
Deficit		5,26	
Quantità di merce Y con derivato addizionale		5	
Derivato ipotetico addizionale		5,26	

La revisione del rapporto di copertura a pari a 100 tonnellate di X / 95 tonnellate di Y viene dunque composto nel seguente modo:

- *forward* su 90 tons di merce Y a copertura del derivato ipotetico su 94,74 tons di merce X;
 - *forward* su 5 tons di merce Y a copertura del derivato ipotetico su 5,26 tons di merce X.
- In questo modo non si genera inefficacia successivamente.

Contabilizzazione delle coperture contabili per le relazioni di copertura semplici (paragrafi 101-118)

ESEMPIO EI.34 Copertura di flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile

La società A sottoscrive al 30 giugno 2016 un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

- importo: Euro 100.000
- data sottoscrizione: 30 giugno 2016
- scadenza: 30 giugno 2018
- regolamento flussi: semestrale
- tasso: *Euribor* 6 mesi

Contestualmente per coprirsi dal rischio di variazione dei tassi di interesse sottoscrive un *interest rate swap* con le seguenti caratteristiche:

- nozionale: Euro 100.000
- data sottoscrizione: 30 giugno 2016
- scadenza: 30 giugno 2018
- regolamento flussi: semestrale
- diritto a incassare: *Euribor* 6 mesi
- obbligo a pagare: 4,99% fisso

Dal momento che i termini del finanziamento e del contratto derivato coincidono, e il *fair value* del contratto derivato al momento della stipula è prossimo allo zero, la società X può scegliere di applicare il modello contabile per le relazioni semplici e evitare di calcolare la componente di inefficacia ad ogni chiusura di bilancio.

Si riepilogano di seguito le scritture alla data di stipula del finanziamento e del contratto derivato (30.06.2016) e alla chiusura di bilancio (31 dicembre 2016), ipotizzando che il *fair value* del derivato si sia incrementato e sia diventato pari a Euro 147:

30.06.2016		Dare	Avere
Rilevazione del finanziamento			
C) IV	Disponibilità liquide	100.000	

D) 4)	debiti verso banche		100.000
		31.12.2016	
		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi sul finanziamento (2.225) e differenziali IRS pagati (239)			
C) IV	Disponibilità liquide		2.464
C) 17)	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	2.464	
Rilevazione del derivato a fair value			
B) III 4)	strumenti finanziari derivati attivi	147	
A) VII	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		147
Le voci di bilancio al 31 dicembre 2016 interessate sarebbero state le seguenti:			
Stato patrimoniale 31.12.2016			
Attivo		Passivo	
Derivati attivi	147	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	147
Disponibilità liquide	97.536	Utile (perdita) dell'esercizio	(2.464)
		Debiti verso banche	100.000
Totale attivo	97.683	Totale passivo	97.683
Conto economico al 31.12.2016			
costi/oneri		ricavi/proventi	
Interessi	2.464		-
Totale costi/oneri	2.464	Totale ricavi/proventi	-

Al 31 dicembre 2017 si ipotizza che la società abbia:

- pagato interessi per Euro 4.890 (Euro 2.274 al 30 giugno 2017 e Euro 2.616 al 31 dicembre 2017);
- pagato sul derivato al 30 dicembre 2017 Euro 37 (differenza tra fisso dovuto di Euro 4.927 e variabile ricevuto di Euro 4.890);
- stimato un *fair value* del derivato pari 479.

Le scritture contabili al 31 dicembre 2017 sarebbero le seguenti:

31.12.2017		Dare	Avere
Rilevazione interessi corrisposti nell'anno (4.890) e differenziali IRS pagati (37)			
C) IV	Disponibilità liquide		4.927
C) 17)	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	4.927	
Valutazione del derivato a <i>fair value</i>			
B) III 4)	strumenti finanziari derivati attivi	332	
A) VII	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		332

Le voci di bilancio al 31 dicembre 2017 interessate sarebbero state le seguenti:

Stato patrimoniale 31.12.2017			
Attivo		Passivo	
Derivati attivi	479	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	479
Disponibilità liquide	92.609	Utile (perdita) a nuovo	(2.464)
		Utile (perdita) dell'esercizio	(4.927)
		Debiti verso banche	100.000
Totale attivo	93.088	Totale passivo	93.088

Conto economico al 31.12.2017			
costi/oneri		ricavi/proventi	
Interessi	4.927		
Totale costi/oneri	4.927	Totale ricavi/proventi	0

Al 31 dicembre 2018 si ipotizza che la società abbia:

- pagato interessi per Euro 2.957 al 30 giugno 2018;
- incassato sul derivato al 30 giugno 2018 Euro 493 (differenza tra fisso dovuto di Euro 2.464 e variabile ricevuto di Euro 2.957).

Le scritture contabili al 30 giugno 2018 sarebbero le seguenti:

30.06.2018		Dare	Avere
Rilevazione interessi corrisposti (2.957) e differenziali IRS ricevuti (493)			
C) IV	Disponibilità liquide		2.464
C) 17)	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	2.464	
Pagamento del debito e chiusura del derivato			
C) IV	Disponibilità liquide		100.000
D) 4)	debiti verso banche	100.000	
A) VII)	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	479	
B) III 4)	strumenti finanziari derivati attivi		479

Le voci di bilancio al 31 dicembre 2018 interessate sarebbero state le seguenti:

Stato patrimoniale 31.12.2018			
Attivo		Passivo	
Derivati attivi	-	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	-

Disponibilità liquide	(9.855)	Utile (perdita) a nuovo	(7.391)
		Utile (perdita) dell'esercizio	(2.464)
		Debiti verso banche	-
Totale attivo	(9.855)	Totale passivo	(9.855)
Conto economico al 31.12.2018			
	costi/oneri		ricavi/proventi
Interessi	2.464		-
Totale costi/oneri	2.464	Totale ricavi/proventi	-

ESEMPIO EI.35 Copertura di <i>fair value</i> di un magazzino di materie prime		
<p>Il 30 giugno del 2018 la società C decide di coprirsi dal rischio di variazione di <i>fair value</i> del proprio magazzino per una quantità di 1 kg d'oro fino al 1 gennaio 2019, sottoscrivendo un <i>forward</i> sul prezzo oro che prevede al 1 gennaio 2019. La società regolerà al netto con la controparte del derivato la differenza tra il valore di mercato (espresso in euro) di 1 kg d'oro al 1 gennaio 2019 e il prezzo prefissato pari a Euro 26,78 al gr.</p> <p>All'inizio della copertura il <i>fair value</i> del derivato è zero, il valore contabile del magazzino è Euro 21.000. La società decide di designare il contratto derivato a copertura del rischio di <i>fair value</i> sul prezzo dell'oro in modo tale che se si dovesse verificare al 1 gennaio 2019 un eccesso di materia prima per la produzione sarebbe libera di rivendere tale materia prima senza correre il rischio di rilevare perdite.</p> <p>Al 31 dicembre il <i>fair value</i> del derivato si è incrementato di Euro 150 mila. Dal momento che sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 102 ed il <i>fair value</i> del derivato è zero alla data di designazione della copertura la società decide di adottare il modello di copertura semplice. Pertanto al 31.12.2018 la società non calcola il <i>fair value</i> del magazzino ma lo adegua per un valore pari e di segno opposto a quello del <i>fair value</i> dello strumento di copertura (in questo caso lo riduce per 150 Euro).</p> <p>La tabella seguente espone gli effetti contabili al 31 dicembre 2018:</p>		
31.12.2018	Dare	Avere
C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi	150	

D) 18) d)	rivalutazione di strumenti finanziari derivati	150
C) I 1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	150
D) 19) d)	svalutazione di strumenti finanziari derivati	150

Coperture di gruppi di elementi (paragrafi 67-70)

ESEMPIO EI.36	Ammissibilità alla contabilizzazione copertura di gruppi di elementi
<p>La società A, la cui valuta è l'Euro, assume l'impegno irrevocabile di pagare tra un anno FCH 300 mila per spese di consulenza e l'impegno irrevocabile di vendere tra 16 mesi prodotti finiti per FCH 300 mila. La società sottoscrive un derivato in franchi svizzeri con regolamento a un anno, tramite il quale riceve FCH 200 e paga Euro 140. La società non ha altre esposizioni in franchi. La società A non gestisce il rischio di cambio su base netta e non può quindi applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura alla relazione tra il derivato in franchi e la posizione netta di FCH 200 (ottenuta con i FCH 300 mila dell'impegno irrevocabile ad acquistare e i FCH 299,8 mila (dei FCH 300 mila) dell'impegno irrevocabile a vendere) per un periodo di un anno.</p>	

ESEMPIO EI.37	Designazione dell'importo della posizione netta
<p>La società assume un insieme di impegni irrevocabili relativi a una vendita tra un anno per FCH 300 e un insieme di impegni irrevocabili relativi ad un acquisto tra due anni per FCH 350. La società non può designare un importo astratto di una posizione netta per FCH 50. Deve invece designare un importo lordo per l'acquisto e un importo lordo per la vendita che, insieme, determinano la posizione netta coperta.</p>	

ESEMPIO EI.38 Determinazione della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi di gruppi di elementi

Ai fini della copertura dei flussi finanziari (con un contratto *forward*) di una posizione netta (di 20 mila dollari) data da un insieme di acquisti (200 mila dollari in 10 mesi) e vendite (180 mila dollari in 5 mesi) programmati altamente probabili, per determinare gli importi da rilevare nella *riserva operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* la società confronta:

- a) la variazione di *fair value* sul contratto *forward* su cambi assieme alle variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore delle vendite programmate altamente probabili; e
- b) le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli acquisti programmati altamente probabili.

La società rileva tuttavia soltanto gli importi collegati al contratto *forward* su cambi fino al momento della rilevazione in bilancio delle operazioni relative alle vendite programmate altamente probabili, quando è rilevato l'utile (perdita) delle operazioni programmate (ossia la variazione di valore attribuibile alla variazione del tasso di cambio tra la designazione della relazione di copertura e la rilevazione dell'entrata).

Disposizioni di prima applicazione (paragrafi 138-143)

ESEMPIO EI.39 Applicazione alle operazioni di copertura ai sensi del paragrafo 139

La società A adotta l'OIC 32 nell'esercizio che ha inizio al 1 gennaio 2016. La società applica i principi contabili internazionali al bilancio consolidato e quindi ha già in essere un sistema contabile di rilevazione degli effetti del *hedge* accounting.

A tale data la società ha in essere un'operazione programmata di acquisto di 100 tons di greggio prevista per marzo 2017. Per coprirsi dal rischio di prezzo sul greggio, la società ha stipulato nell'ottobre 2015 un contratto *forward* col quale ha fissato il prezzo del greggio su un quantitativo di 80 tons.

La società considera tale operazione come di copertura e quindi valuta l'esistenza dei criteri di ammissibilità della copertura contabile con riferimento al 1 gennaio 2016. A quella data stabilisce che l'operazione programmata di almeno 80 tons non è altamente probabile, visto l'andamento volatile del business nell'ultimo mese, piuttosto valuta altamente probabile una quantità di acquisto di 70 tons. Procedo pertanto alla scrittura contabile al 1 gennaio 2016 di iscrizione del *fair value* del derivato (per ipotesi Euro 1 milione) e in contropartita la relativa riserva di patrimonio netto per Euro 875.000 (componente relativa alla copertura dell'acquisto di 70 tons) e utili a nuovo per la componente di inefficacia della copertura ad inizio del periodo per Euro 125.000:

Scritture di apertura bilancio 1 gennaio 2016	Dare	Avere
C) III) 5) strumenti finanziari derivati attivi	1.000.000	

A) VII	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	875.000
A) XI	utili a nuovo	125.000

Si ipotizzi che al 31 dicembre 2016 il *fair value* del derivato sia pari a 600.000 Euro di cui Euro 525.000 relativi alla copertura dell'acquisto di 70 tons di petrolio. Le scritture contabili saranno state le seguenti:

Scritture di apertura bilancio 31 dicembre 2016		Dare	Avere
C) III) 5)	strumenti finanziari derivati attivi		400.000
A) VII	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	350.000	
D) 19) d)	svalutazione di strumenti finanziari derivati	50.000	

ESEMPIO EI.40 Applicazione alle operazioni di copertura ai sensi del paragrafo 142

Al 1 gennaio 2016 la società applica per la prima volta l'OIC 32. A tale data ha in essere un debito finanziario a tasso variabile, stipulato nel 2005, il cui rischio di tasso di interesse è coperto da uno *swap* in base al quale riceve il tasso variabile e paga uno fisso. Gli elementi portati (valore nominale, data di regolamento dei flussi finanziari, variabile sottostante e scadenza) dello *swap* corrispondono a quelli del debito finanziario, pertanto a tale data la società può stabilire che sussiste una relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura. Inoltre, non potendo determinare se il *fair value* del derivato fosse pari a zero alla data di sottoscrizione (2005), la società decide di avvalersi dell'opzione di prima applicazione prevista dal paragrafo 142 e quindi stabilisce che la copertura è da considerarsi perennemente efficace e non necessita dunque del calcolo annuale della componente di inefficacia.

MOTIVAZIONE ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Tali considerazioni hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte contabili fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 32.

Basi normative del principio contabile

1. La direttiva 34/2013/UE, pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. 182/19 del 29 giugno 2013 e che sostituisce le precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, è stata recepita in Italia con il D.lgs. 139/2015 (di seguito "Decreto"). Il Decreto introduce, tra le altre novità, la valorizzazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati, anche incorporati in altri strumenti finanziari e la loro iscrizione in bilancio.
2. L'articolo 12 comma 3 del Decreto dispone che *"l'Organismo Italiano di Contabilità, aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9 bis comma 1 del D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto."*
3. L'Organismo Italiano di Contabilità (di seguito "OIC") in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12 comma 3 del Decreto ha elaborato un principio contabile nazionale *ex novo* sugli strumenti finanziari derivati, OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" (di seguito "OIC 32"), che sostituisce le disposizioni di cui all'OIC 3 "Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione".
4. Le novità introdotte o confermate dal decreto 139/2015 sulla rappresentazione in bilancio dei derivati possono riassumersi nei seguenti istituti:
 - a) previsione di specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati nello stato patrimoniale e nel conto economico;
 - b) obbligo di valutazione al *fair value* di tutti i contratti derivati;
 - c) possibilità di attivare i due seguenti istituti di copertura contabile, se si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dell'elemento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura:
 - i. copertura dei flussi finanziari di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata;
 - ii. copertura del *fair value* che consiste nella copertura del rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito.
 - d) definizioni di "attività finanziaria", "passività finanziaria", "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "*fair value*" e "modello e tecnica generalmente accettati", per i quali è previsto un rinvio specifico ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea;

- e) equiparazione al contratto derivato di quei contratti collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - i. il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
 - ii. il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
 - iii. si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
 - f) scorporo dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari;
 - g) modalità di valutazione al *fair value* che è determinato come segue:
 - i. valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo;
 - ii. qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
 - iii. al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
5. La portata delle novità introdotte ha richiesto che il principio contabile disciplinasse una serie di regole contabili per integrare le previsioni del disposto normativo. Alcune di dette regole sono:
- a) linee guida per la valutazione al *fair value* di un contratto derivato;
 - b) modalità di scorporo del derivato incorporato in uno strumento finanziario;
 - c) identificazione di elementi coperti e strumenti di copertura ammissibili;
 - d) identificazione dei criteri di ammissibilità delle coperture contabili e loro successiva valutazione;
 - e) modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di *fair value*;
 - f) modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di flussi finanziari attesi;
 - g) modalità di copertura di un insieme di operazioni attraverso un insieme di contratti derivati;
 - h) identificazione di un metodo semplificato per le cd relazioni di copertura semplici.

Struttura del principio contabile

6. Nella definizione dei contenuti regolamentari del principio si è tenuto conto di quanto disciplinato in materia dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per tre ordini di motivi:

- a) il novellato codice civile richiama esplicitamente in più parti (definizione di “strumento finanziario derivato” e definizione di “*fair value*”) i principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea;
 - b) le regole contabili internazionali in materia sono conosciute da molte società che redigono il bilancio d’esercizio in base ai principi contabili nazionali, sia perché in alcuni casi tali società redigono i bilanci consolidati in base agli IAS/IFRS, sia perché nel fornire l’informativa ex OIC 3 vi sono molti riferimenti alle prassi dei principi contabili internazionali;
 - c) si minimizzano le differenze tra soggetti italiani che applicano i principi contabili internazionali e quelli che applicano i principi contabili nazionali.
7. Tale approccio, tuttavia, non deve intendersi come incorporazione degli IAS/IFRS nell’OIC 32. Ancorché le regole di base, per i motivi sopra esposti, siano analoghe a quelle degli IAS/IFRS, il principio contabile nazionale ha proprie peculiarità in relazione alla circostanza che le regole dei derivati si rivolgono alla generalità delle imprese italiane con la sola esclusione delle micro-imprese. Ciò ha comportato di:
- a) rendere maggiormente comprensibili istituti contabili che risultano particolarmente complessi;
 - b) privilegiare, laddove possibile, soluzioni semplificatrici (p.e. scorporo o copertura);
 - c) introdurre modelli contabili snelli per le coperture per operazioni di copertura semplici.
- In particolare, con riferimento alle operazioni di copertura, considerata la complessità delle nuove regole contabili introdotte per tutte le aziende che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile, ad eccezione delle micro imprese, l’OIC ha ritenuto necessario introdurre nel principio alcune semplificazioni. Tali semplificazioni che consentono il risparmio di alcuni onerosi passaggi, hanno carattere volontario e non obbligatorio e prendono a riferimento le ordinarie operazioni aziendali che attraverso il ricorso a strumenti finanziari derivati non complessi, ossia strumenti finanziari che hanno caratteristiche che corrispondono o sono strettamente allineate a quelle dell’elemento coperto (cd “relazioni di copertura semplici”) rientrino in un’attenta gestione dei rischi.
8. Un altro elemento di distinzione rispetto agli IAS/IFRS si rinviene in alcuni modelli contabili di fattispecie che sono già state oggetto di critiche da parte dell’OIC o dei suoi rappresentanti nelle sedi internazionali.
9. Il vincolo di riprendere il testo dei principi contabili internazionali omologati è limitato ai profili definitori di alcuni istituti. Per gli altri profili l’OIC ha ritenuto opportuno, per i motivi di seguito rappresentati, far riferimento all’IFRS 9 *Financial Instruments* (di seguito “IFRS 9”), che è un principio contabile emanato dallo IASB ma non ancora omologato in Europa:
- a) l’EFRAG ha già reso pubblico il proprio parere positivo all’omologazione dell’IFRS 9;
 - b) la predisposizione di un principio contabile sugli strumenti finanziari derivati in linea con lo IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement* (di seguito “IAS 39”) avrebbe

comportato, un aggiornamento dello stesso nel 2018 data di applicazione, in Europa per i soggetti IAS dell'IFRS 9;

- c) in materia di *hedge accounting* l'IFRS 9 è nettamente migliorativo rispetto allo IAS 39 come anche affermato dall'OIC in sedi ufficiali internazionali.

Ambito di applicazione

10. Il principio contabile esclude dall'ambito di applicazione i derivati su:
 - a) azioni proprie, la cui contabilizzazione è disciplinata dall'OIC 28;
 - b) stipulati in occasione di operazioni straordinarie, in quanto tali contratti rientrano nelle casistiche di acquisti di rami d'azienda con clausole di aggiustamento prezzo, il cui trattamento contabile è disciplinato in altri principi contabili;
 - c) contratti di leasing per riscatto, in considerazione del fatto che le opzioni di riscatto non determinano rischi aggiuntivi per il locatario e pertanto i costi collegati a tale valutazione supererebbero di gran lunga i benefici connessi alla valutazione al *fair value* dei derivati.
11. Ai sensi dell'articolo 2426, comma 3, del codice civile sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente principio contabile quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;
 - b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
 - c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
12. Nel principio contabile è stato chiarito che vi è una presunzione assoluta che il contratto non sarà eseguito attraverso la consegna della merce se nella prassi la società regola per cassa tali contratti oppure utilizza la merce consegnata per fare *trading*. In tali circostanze, infatti, la consegna della merce per un suo utilizzo nel ciclo produttivo dell'impresa rappresenta un'eccezione piuttosto che la regola e pertanto la classificazione del contratto come derivato ne dà una rappresentazione più attinente alla normale operatività dell'impresa. Unica eccezione a questa regola basata sulla prassi operativa dell'impresa è il caso in cui il contratto è un'opzione (*put* o *call*) venduta, per l'acquisto o la vendita di merci, che prevede per entrambe le parti la possibilità di regolazione per cassa oppure il sottostante è merce immediatamente liquidabile. In tal caso il contratto si qualifica sempre come derivato. Infatti in un'opzione venduta nella quale entrambe le parti hanno la possibilità di regolare al netto, la società non può garantire che riceverà fisicamente la merce, visto che ciò dipenderà anche dalla volontà della controparte.

12A. L'OIC ha emendato nel 2017 il paragrafo 7 dell'OIC 32 al fine di allinearlo al paragrafo 2.6 c) dell'IFRS 9. Ciò in quanto l'intenzione, nella stesura del principio contabile OIC 32, è stata quella di garantire il più possibile un allineamento con l'IFRS 9 soprattutto per quanto riguarda gli aspetti definitori.

Classificazione e contenuto delle voci

13. La rigidità dello schema di stato patrimoniale *ex art.* 2424 c.c. e dello schema di conto economico *ex art.* 2425 c.c. che prevede voci specifiche per la classificazione degli strumenti finanziari derivati e delle variazioni di *fair value* degli strumenti finanziari ha comportato la necessità di stabilire delle regole per la classificazione dei derivati tra attivo immobilizzato e attivo circolante e in quale voce dovessero essere classificate le variazioni di *fair value* dell'elemento coperto nell'ambito di una copertura di *fair value*. Con riferimento al conto economico, l'IFRS 9, nell'ambito delle coperture di *fair value* non prevede una voce specifica per la classificazione delle variazioni di *fair value* dell'elemento coperto e dello strumento di copertura e la classificazione in un'apposita voce dell'eventuale componente inefficace della copertura. L'OIC ha deciso che:

- a) quando uno strumento derivato copre un'attività o una passività, la classificazione dello strumento finanziario, segue la classificazione dell'attività e della passività;
- b) quando lo strumento finanziario derivato non è di copertura o copre un'operazione programmata o un impegno irrevocabile è classificato nell'attivo circolante;
- c) quando la variazione di *fair value* dell'elemento coperto è minore in valore assoluto di quella dello strumento di copertura deve essere classificata nella stessa sezione in cui è rilevata la variazione di *fair value* dello strumento di copertura;
- d) quando la variazione di *fair value* dell'elemento coperto è maggiore in valore assoluto di quella dello strumento di copertura, la parte che eccede il *fair value* dello strumento di copertura, deve essere classificata in un'appropriata voce in relazione all'elemento coperto.

13A. L'OIC ha ritenuto opportuno chiarire la corretta classificazione degli utili e delle perdite computate al momento dell'eliminazione contabile dei derivati non designati come di copertura e pertanto nel 2017 ha emendato i paragrafi 33 e 34. Ciò in quanto, con riferimento ai derivati non di copertura, l'OIC 32 disciplinava esclusivamente la classificazione a conto economico delle variazioni positive e negative di *fair value* rispetto alla valutazione precedente.

13B. Nello specifico, l'OIC ha osservato che l'OIC 32, disciplinando unicamente la classificazione dell'effetto valutativo dei derivati non di copertura, non forniva invece indicazioni specifiche circa la classificazione a conto economico dell'effetto realizzativo degli stessi (ossia l'effetto che emerge in sede di eliminazione contabile di un derivato non di copertura).

13C. L'OIC ha valutato le difficoltà tecniche per separare le componenti realizzate da quelle non realizzate per un derivato valutato al *fair value* e ha ritenuto di prevedere che tutti gli effetti economici che

interessano i derivati confluiscono in un'unica voce. Ciò favorisce la valutazione della gestione dei derivati, dando piena evidenza della differenza tra quanto gestito per copertura dei rischi e quanto per finalità diverse.

Valutazione al *fair value*

14. In materia di determinazione del *fair value* si è fatto riferimento all'IFRS 13 *Fair value measurement*, ovviamente nei limiti in cui le sue previsioni sono risultate coerenti con il disposto del codice civile. Il principale punto di divergenza, anche se per aspetti non particolarmente rilevanti, ha riguardato la definizione della gerarchia del *fair value*, che come noto trova una specifica disciplina nell'articolo 2426, comma 4, del codice civile.
15. Un aspetto peculiare della disciplina civilistica, già presente nel precedente testo del codice civile, è relativo alla possibilità di non determinare il *fair value* nei casi in cui il calcolo non porti a risultati attendibili. Sul punto già l'OIC 3 prevedeva che l'impossibilità di pervenire ad una stima attendibile del *fair value* doveva essere considerata una circostanza eccezionale. L'OIC 32 ripropone la stessa impostazione dell'OIC 3, prevedendo inoltre che in tali eccezionali circostanze sia necessario fornire informativa in nota integrativa indicando le caratteristiche dello strumento finanziario derivato e le ragioni che hanno generato l'inattendibilità del *fair value*.

Separazione dei contratti derivati

16. L'articolo 2426 comma, 1 numero 11-*bis*, codice civile prevede che siano valutati al *fair value* anche gli strumenti finanziari derivati incorporati in altri strumenti finanziari. La legge non dà altre indicazioni in merito al trattamento di tali strumenti.
17. Dovendo disciplinare la separazione e la contabilizzazione dei derivati incorporati l'OIC ha ritenuto di integrare il disposto normativo privilegiando soluzioni snelle e, ove possibile, semplificatrici e facendo ricorso alla disciplina dei principi contabili internazionali prevedendo:
 - a) di non separare il derivato incorporato quando le caratteristiche economiche ed i rischi del contratto primario e del derivato incorporato sono coincidenti;
 - b) di considerare, per analogia ai derivati incorporati negli strumenti finanziari, anche i derivati incorporati in contratti non finanziari;
 - c) la possibilità di valutare per intero al *fair value* il contratto ibrido se il *fair value* deriva da una quotazione in un mercato attivo. Ciò in quanto la valutazione del *fair value* dell'intero strumento ibrido risulta più affidabile rispetto all'esercizio di scorporo del derivato incorporato e alla sua conseguente valutazione al *fair value*.

Operazioni di copertura

18. La disciplina delle coperture contabili è stata in larga parte mutuata da quanto previsto dall'IFRS 9, sebbene siano stati apportati alcuni aggiustamenti volti a rendere il principio contabile conforme al dettato civilistico e a semplificarne l'applicazione.
19. Di seguito è descritto il razionale sottostante alle principali regole contabili della copertura contenute nel principio.

Impostazione generale

20. La contabilizzazione delle coperture rappresenta un'eccezione alle normali esigenze di rilevazione e valutazione dei derivati in bilancio le cui variazioni di valori, altrimenti, interesserebbero il conto economico senza alcuna considerazione delle variazioni di valore dell'elemento coperto. Attraverso la contabilizzazione delle coperture contabili, ad esempio, è possibile:
 - a) rilevare in bilancio elementi che altrimenti non sarebbero stati iscritti (ad esempio, un impegno irrevocabile);
 - b) la valutazione al *fair value* di un'attività o passività che altrimenti sarebbe stata valutata secondo altre regole contabili (ad esempio, la valutazione al *fair value* di un elemento coperto in una copertura di *fair value*); e
 - c) il differimento delle variazioni di *fair value* di uno strumento derivato quando è utilizzato per la copertura di flussi finanziari attesi.
21. L'obiettivo della contabilizzazione delle coperture è quello di rappresentare fedelmente in bilancio le modalità con cui i contratti derivati sono utilizzati nella copertura dei rischi. Ciò non significa concedere la facoltà di applicare liberamente le regole della copertura in tutti i casi in cui la società ritiene di utilizzare i derivati per coprirsi dai rischi. Ciò sarebbe risultato contrario al disposto del codice civile che prevede la possibilità di applicare le coperture contabili solo "*in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura*". Nel principio contabile, dunque, sono previsti dei criteri di ammissibilità che devono essere soddisfatti all'inizio della copertura per poter attivare la contabilizzazione delle coperture e durante la copertura per poterla proseguire.

Strumenti di copertura ammissibili

22. Il principio contabile consente di designare uno o più contratti derivati come strumento di copertura in una relazione di copertura. Come regola generale l'intero derivato dovrebbe essere designato per la copertura, tuttavia il principio contabile consente delle eccezioni:
 - a) È possibile designare solo una parte del valore sottostante del derivato, come ad esempio il 50% del suo nozionale, come derivato di copertura. Tale previsione è necessaria per garantire che le società che non hanno la possibilità di stipulare derivati con nozionale identico a quello dell'elemento coperto, possano comunque applicare la contabilizzazione delle coperture contabili

designando una parte del nozionale, pur avendo stipulato derivati con nozionale superiore rispetto all'elemento coperto.

- b) È possibile designare come strumento di copertura esclusivamente la componente di valore intrinseco di un contratto *forward* o di un'opzione. Questa possibilità è stata prevista per evitare che la designazione, seppur prevista dal principio, di un contratto *forward* o di un'opzione nella sua interezza, includendo quindi anche il valore temporale, possa generare inefficacia della copertura, da rilevare a conto economico, che nelle circostanze in cui risulti particolarmente significativa, potrebbe comportare la necessità di interrompere la copertura. Designando il solo valore intrinseco, dunque, si riduce significativamente il rischio di rilevare inefficacia. La variazione di valore temporale, esclusa dalla relazione di copertura, è trattata contabilmente come un onere accessorio sulla transazione oggetto di copertura, e come tale capitalizzabile nel valore dell'elemento coperto una volta che questo si è manifestato.
23. Non è ammessa la designazione di un'opzione venduta come strumento di copertura a meno che questa non sia combinata con un'opzione acquistata. Un'opzione venduta genera infatti un'esposizione al rischio per l'impresa in quanto, a scadenza, la facoltà di esercizio è in capo al possessore e non alla società.

Elementi coperti ammissibili

24. Il legislatore richiama esplicitamente come possibili elementi coperti di un'operazione di copertura dei flussi finanziari uno strumento finanziario e un'operazione programmata. Considerata la possibilità di designare come elemento coperto un'operazione futura, e tenuto conto di quanto previsto dai principi contabili internazionali, è stata prevista la possibilità di designare un impegno irrevocabile come elemento coperto in una relazione di copertura dei flussi finanziari. Non vi sarebbe stata ragione, infatti, di escluderne l'impegno irrevocabile che è comunque una forma di operazione programmata che, anziché essere altamente probabile, risulta essere certa. Il principio contabile ha inoltre previsto, sempre in linea con i principi contabili internazionali, la possibilità di designare quale elemento coperto un'esposizione aggregata, ossia una combinazione tra un elemento coperto ammissibile e uno strumento finanziario derivato. Tale possibilità è stata concessa in quanto la combinazione di cui sopra dà luogo ad un nuovo elemento coperto ammissibile per il quale è cambiato il rischio oggetto di copertura. Si pensi ad una società che ha un impegno irrevocabile ad acquistare caffè al prezzo a termine e che per coprirsi dal rischio prezzo sottoscriva un derivato per l'acquisto a termine del caffè in valuta estera. La combinazione dell'impegno irrevocabile e dello strumento finanziario derivato danno luogo ad un nuovo impegno irrevocabile in cui il rischio oggetto di copertura non è più il prezzo bensì la valuta estera. Pertanto possono essere oggetto di copertura dei flussi finanziari attesi attività e passività finanziarie, impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili.
25. Il legislatore non prevede per le coperture di *fair value*. Il principio contabile, anche in coerenza con quanto disposto dai principi contabili internazionali, ha previsto che nelle coperture di *fair value* possano essere designati quali elementi coperti attività o passività ed impegni irrevocabili.

26. Il principio contabile prevede la possibilità di designare parte di una attività, passività, impegno irrevocabile oppure operazione programmata altamente probabile come elemento coperto. Ciò è consentito se è possibile definire agevolmente la componente oggetto di copertura. Pertanto si può trattare di una percentuale dell'importo dell'elemento coperto, di un flusso finanziario prestabilito oppure le variazioni di *fair value* o dei flussi finanziari relativi a specifici rischi incorporati nell'elemento coperto, sempreché tali rischi rientrino tra quelli elencati dal codice civile.
27. Il principio contabile prevede la possibilità di designare come elemento coperto flussi finanziari su gruppi di attività/passività o posizioni nette, sempreché i criteri di ammissibilità specifici per tali coperture siano soddisfatti. L'IFRS 9 non consente di applicare il *cash flow hedge* su gruppi di attività/passività o posizioni nette se non limitatamente al rischio di cambio. Tale limitazione non appare applicabile al contesto nazionale in quanto il codice civile non ha previsto tale limitazione. Inoltre, la limitazione all'applicazione *cash flow hedge* su gruppi di attività/passività o posizioni nette è stata criticata dall'OIC nei comitati internazionali in fase di redazione del IFRS 9.

Criteri di ammissibilità

28. Il principio contabile consente l'applicazione del modello contabile della copertura solo in presenza della verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità. Tale previsione, contenuta anche nei principi contabili internazionali, è volta ad evitare che la scelta di un'impresa di avvalersi delle regole relative alla copertura contabile, che rappresentano una deroga alla rilevazione delle variazioni di *fair value* di un derivato a conto economico, sia guidata da politiche di bilancio. In effetti i criteri di ammissibilità richiedono, semplicemente, di dimostrare che quanto l'impresa dichiara in bilancio, ossia che i derivati sono utilizzati per mitigare un rischio, trovi un riscontro oggettivo nella relazione di copertura. Per dare questa dimostrazione il principio contabile richiede che alla data di avvio della copertura siano dimostrati i seguenti aspetti:
- a) siano stati designati esclusivamente strumenti di copertura ed elementi coperti ammissibili;
 - b) sia stata predisposta una documentazione formale su tutti gli elementi fondamentali della copertura. Il principio contabile riporta un esempio di scheda per la compilazione di tale documentazione;
 - c) la relazione di copertura sia sostanziale. Tale verifica avviene attraverso l'analisi di quelli che il principio contabile definisce requisiti di efficacia della copertura, che sono volti a dimostrare che:
 - i. sotto il profilo economico esista una correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura;
 - ii. la copertura non sia significativamente influenzata dal rischio di credito della controparte dell'elemento coperto e dello strumento di copertura. Ciò è teso ad evitare che la designazione di una copertura sia messa a serio rischio dall'impossibilità delle controparti, siano esse dell'elemento coperto o dello strumento di copertura, di fare fronte alle proprie obbligazioni;

- iii. sia stabilito un rapporto di copertura tra strumenti di copertura ed elementi coperti che è necessario per poter verificare la sussistenza dell'efficacia della copertura.
29. Nel caso in cui vengano meno i criteri di ammissibilità, il principio contabile prevede che sia interrotta la relazione di copertura. Ciò comporta che le variazioni di valore del derivato successive all'interruzione della copertura dovranno essere imputate al conto economico. L'interruzione della copertura può avvenire per varie ragioni. Ad esempio perché la società decide di regolare il derivato anticipatamente oppure perché il rischio di credito della controparte è tale da non considerare probabile l'incasso dei flussi di cassa del derivato. Diverso è il caso in cui l'interruzione della copertura è conseguenza di cambiamenti significativi intervenuti nel rapporto di copertura. Ciò potrebbe essere conseguenza del fatto che il livello di correlazione tra il sottostante dell'elemento coperto e quello dello strumento di copertura si è modificato nel tempo. Obbligare una società a interrompere la copertura in queste circostanze non avrebbe dato una corretta rappresentazione delle modalità con cui la società si copre dai rischi, ciò in quanto non è venuta meno la relazione di copertura nel suo insieme, piuttosto è stato rivisto il rapporto di copertura in considerazione delle mutate condizioni di mercato dei sottostanti interessati. Sotto il profilo gestionale, dunque, la copertura continua, sebbene in un rapporto differente rispetto al precedente. Su tale presupposto, il principio contabile prevede una deroga all'obbligo di interruzione della copertura nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di efficacia, con riferimento al cambiamento del rapporto di copertura. Tale deroga è definita revisione del rapporto di copertura.
30. La revisione del rapporto di copertura è, come detto, un istituto necessario per evitare che cambiamenti nel rapporto economico dovuti a fattori esogeni generino inefficacia contabile di una relazione di copertura che il management continua a gestire come pienamente efficace. Tuttavia la revisione del rapporto di copertura potrebbe essere utilizzata con finalità improprie, per evitare che sia rilevata in bilancio inefficacia scaturente da altri fattori (es. deterioramento merito creditizio della controparte). Per evitare tali comportamenti contabili opportunistici, il principio contabile prevede che la revisione del rapporto di copertura sia attuabile solo se il cambiamento nel rapporto di copertura deriva da fattori esogeni (es variazione della correlazione tra diversi sottostanti) e a condizione che sia evidente che non sia stata fatta per raggiungere un determinato effetto di bilancio, quale ad esempio quello di determinare una sistematica inefficacia della copertura per ottenere utili o perdite a conto economico.

Contabilizzazione delle coperture

31. Il modello di copertura del *fair value* si attiva nei casi in cui il derivato è detenuto con scopo di proteggere l'azienda dalla variazione di valore di un'attività, una passività o di un impegno irrevocabile. Si pensi al caso di un credito in valuta estera. Il valore in euro di tale credito dipende dall'andamento del cambio tra euro e la valuta estera. Per proteggersi dal rischio che il valore in euro del credito si abbassi prima della scadenza, una società può stipulare un contratto *forward* attraverso il quale si impegna a vendere a data futura quanto incasserà in valuta estera ricevendo in cambio un ammontare prefissato di euro. In buona sostanza, con questa operazione la società ha eliminato il rischio di cambio dal credito. Anche se il credito dovesse rivalutarsi o svalutarsi per effetto dell'andamento

del cambio euro/valuta estera, nulla cambierebbe circa l'ammontare complessivo in euro che la società incasserà alla scadenza, stante gli effetti finanziari che produce il contratto *forward*. La rappresentazione in bilancio di detta operazione di copertura consiste nel valutare al *fair value* sia l'elemento coperto, in questo caso il credito limitatamente al rischio di cambio, e nel contempo valutare al *fair value* il derivato, imputando direttamente al conto economico le variazioni di valore intervenute nell'esercizio. Se la copertura del *fair value* risulta correttamente impostata le variazioni annue di *fair value* del credito trovano piena compensazione al conto economico dalle variazioni di *fair value* del derivato.

32. La copertura dei flussi finanziari abbraccia tutte quelle casistiche in cui l'obiettivo del *management* non è quello di neutralizzare il rischio di fluttuazione di valore di un'attività o passività, bensì di stabilizzare i flussi finanziari attesi. È questo il caso della copertura di rischio tasso d'interesse su un debito finanziario a tasso variabile, dove la società per coprirsi dal rischio di aumento dei tassi di interesse in futuro, e quindi di maggiori flussi finanziari in uscita, stipula un contratto *interest rate swap* attraverso il quale, ad ogni scadenza di pagamento degli interessi, incassa dalla controparte del derivato gli interessi calcolati al tasso variabile e paga quelli calcolati in base ad un tasso fisso. Attraverso questa operazione la società annulla il rischio connesso alle variazioni di tassi di interesse in futuro. Un aumento dei tassi, infatti produce effetti sugli interessi da pagare alla controparte del finanziamento, che, tuttavia, sono immediatamente compensati dallo stesso ammontare di interesse incassato dalla controparte del derivato. Ciò fa sì che, nella sostanza, ad ogni scadenza la società paga interessi determinati in base al tasso fisso.
33. La rappresentazione contabile di questa operazione consiste nella sterilizzazione dal conto economico degli effetti valutativi del *fair value* del derivato. Se infatti le variazioni di *fair value* dei derivati fossero rilevate al conto economico si determinerebbe una errata rappresentazione del reddito di impresa. Infatti, nella circostanza precedentemente descritta, a variazioni positive del *fair value* del derivato, che incorpora le aspettative future dei tassi di interessi, è lecito attendersi che la società pagherà maggiori interessi passivi sul finanziamento. Tuttavia mentre le aspettative sui tassi incidono immediatamente sul *fair value* del derivato, le stesse incidono sulla rilevazione degli interessi solo negli esercizi futuri in cui questi sono rilevati in bilancio per competenza economica. Per evitare tale *mismatch* contabile, il presente principio prevede che quando la copertura dei flussi finanziari è attivata, la variazione annua del *fair value* del derivato di copertura è imputata ad una riserva di Patrimonio Netto. Il problema che si pone è quello di stabilire se l'imputazione a riserva deve essere fatta per l'intera variazione di *fair value* oppure se una parte di detta variazione non debba essere rilevata al conto economico in quanto non efficace per la copertura. Si pensi al caso in cui il *fair value* del derivato subisca una variazione negativa imputata anche al peggioramento del merito creditizio della controparte del contratto derivato. È chiaro che non è possibile sostenere che tale variazione negativa troverà una compensazione in futuro in minori interessi passivi sul finanziamento, essendo il merito creditizio della controparte del derivato del tutto ininfluenza sull'andamento dei tassi di interesse del finanziamento. Per determinare tale componente, detta di inefficacia della copertura, il principio contabile richiede che sia confrontata la

variazione di valore cumulata del derivato con la variazione di valore cumulata dell'elemento coperto dall'inizio della copertura (calcolata confrontando il *fair value* dell'elemento coperto alla data di bilancio con quello dell'elemento coperto all'inizio della copertura). Solo in questo modo è infatti possibile stabilire in che misura l'importo della riserva sarà utilizzata a fronte del manifestarsi degli effetti dell'elemento coperto. Se la variazione cumulata di valore del derivato è inferiore a quella dell'elemento coperto la copertura funzionerà parzialmente, ma senza il rischio che componenti del *fair value* del derivato che non saranno efficaci per la copertura siano imputate a Patrimonio Netto. Se invece la variazione cumulata di valore del derivato è superiore a quella dell'elemento coperto si è di fronte ad una situazione di sovra-copertura, ossia al caso in cui il derivato copre un valore superiore a quello dell'elemento coperto, risultando quindi, per tale parte, inefficace alla copertura. La componente di inefficacia così determinata è imputata al conto economico.

34. Altro problema applicativo che pone il modello contabile della copertura dei flussi finanziari riguarda la modalità di utilizzo della riserva per la copertura dei flussi finanziari attesi iscritta nel patrimonio netto. Il principio contabile parte dal presupposto che eventuali componenti di inefficacia della copertura siano considerate come variazione di *fair value* di un derivato non utilizzato per la copertura e pertanto siano imputate al conto economico. Le altre variazioni di *fair value*, quelle sospese nella riserva di Patrimonio Netto, sono invece efficaci per la copertura e quindi devono essere utilizzate in diretta contropartita degli effetti in bilancio generati dai flussi finanziari attesi, quando questi si manifestano. Stessa considerazione vale per le coperture del *fair value*. In questo caso tuttavia la compensazione avviene direttamente al conto economico perché, in tale modello contabile, sia il derivato di copertura che l'elemento coperto hanno impatto al conto economico. Coerentemente con quanto previsto per le coperture dei flussi finanziari, eventuali variazioni di valore del derivato in eccesso rispetto all'elemento coperto sono imputate nella sezione D del conto economico, mentre quelle in eccesso dell'elemento coperto sono imputate alla voce di conto economico interessata dall'elemento coperto.

34A. L'OIC ha emendato in data 28 gennaio 2019 i paragrafi 87 c) e 114 c) dell'OIC 32. Nell'ambito della raccolta di segnalazioni applicative è stato chiesto di chiarire il significato delle previsioni di cui ai paragrafi 87 c) e 114 c) (contabilizzazione delle coperture semplici) in base al quale il rilascio della riserva di copertura dei flussi finanziari deve avvenire quando negativa "se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o più esercizi futuri", in quanto non appare evidente a quale fattispecie possano riferirsi. L'OIC ha osservato che tali paragrafi disciplinano il caso in cui l'operazione di copertura dà luogo nella sostanza ad un'operazione che nel suo complesso è una perdita per la società. Ciò accade, ad esempio, quando la copertura riguarda l'acquisto a termine di un bene destinato alla rivendita. In tal caso, se il prezzo d'acquisto del bene più il valore della riserva risulta superiore al valore di futura rivendita, la riserva negativa non può assumersi recuperabile. L'operazione sopra descritta rappresenta di fatto un contratto oneroso. Al fine di chiarire la natura della fattispecie, l'OIC ha ritenuto opportuno emendare il testo dei paragrafi 87 sub c) e 114 sub c) modificando la voce di conto economico in cui classificare il rilascio di una riserva considerata non più

recuperabile da D 19 d) *svalutazione strumenti finanziari derivati* a B 13) *altri accantonamenti*, per dare evidenza che si tratta di una fattispecie di contratto oneroso. L'OIC ha osservato, inoltre, che trattandosi della rilevazione di effetti a conto economico in contropartita alla rilevazione di un contratto oneroso, si dovrebbero seguire le regole generali di classificazione previste dall'OIC 31, che richiederebbe una classificazione in base alla natura del fondo rischi. Nel caso in esame potrebbe risultare complesso individuare con precisione tale natura, dovendola ricercare, non tanto in un accordo singolo, quanto nella combinazione di due contratti, l'elemento coperto e il derivato di copertura. Data la complessità di tale valutazione, è stato previsto di indicare con precisione la voce di conto economico interessata, nello specifico la B 13) usata per gli accantonamenti a fondo rischi ed oneri che non trovano classificazione in altre voci specifiche. L'OIC ha previsto, inoltre, l'introduzione di un esempio illustrativo che esemplifichi le disposizioni dei paragrafi 87 c) e 114 c).

35. Quanto descritto al paragrafo 22.b) delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte, circa la possibilità di designare solo la componente di valore intrinseco di un derivato per la copertura, fornisce al redattore del bilancio 3 diverse opzioni per la contabilizzazione dei *forward* e delle opzioni:
- a) non designarlo di copertura imputando quindi tutte le variazioni di valore al conto economico (sia quelle derivanti dalle variazioni di valore intrinseco che quelle del valore temporale);
 - b) designare l'intero strumento derivato come di copertura. In questo caso è probabile che le variazioni di valore temporale del derivato risulteranno inefficaci per la copertura e pertanto andranno imputate al conto economico;
 - c) designare solo il valore intrinseco come strumento di copertura. Così facendo l'impresa qualifica le variazioni di valore temporale come fossero oneri accessori alla transazione. Quindi se relativi all'acquisizione di un'attività, quando la transazione oggetto di copertura darà luogo ad una attività in bilancio, sono rilevati come componente di costo nel valore dell'attività e fino ad allora sospesi nei risconti, se relativi ad una transazione che genera effetti a conto economico imputati al conto economico lungo la durata della copertura.

Contabilizzazioni delle coperture contabili per relazioni di copertura semplici

36. Un elemento di particolare complessità nell'applicazione del modello contabile delle coperture riguarda la necessità di determinare annualmente la componente di inefficacia della copertura. Ciò muove dalla necessità di evitare che attraverso la copertura dei flussi finanziari o del *fair value* non si rilevino a conto economico valutazioni a *fair value* degli strumenti finanziari derivati che, ancorché designati alla copertura di un rischio, non svolgono a pieno tale funzione.
37. Al riguardo, l'OIC ha osservato che:
- a) il modello di calcolo dell'inefficacia di una copertura può risultare particolarmente difficile da impostare;

- b) il rischio di elevata inefficacia è presente in operazioni particolarmente articolate di copertura, mentre potrebbe essere ignorato nei casi di operazioni di copertura semplici, in cui il rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura può essere verificato attraverso metodologie qualitative.
38. L'OIC ha dunque deciso di introdurre un modello contabile semplificato per i casi in cui le caratteristiche dello strumento di copertura corrispondono o sono strettamente allineate a quelle dell'elemento coperto e il contratto derivato sia stato stipulato a condizioni di mercato. Tale modello consente alle imprese di applicare un trattamento contabile delle coperture senza la necessità di calcolare la componente di inefficacia per le coperture dei flussi finanziari e senza dover determinare autonomamente il *fair value* dell'elemento coperto nelle coperture di *fair value*.

Disposizioni di prima applicazione

39. Le regole di prima applicazione dell'OIC 32 sono di carattere retrospettivo. Trattandosi di discipline contabili introdotte per effetto della legge, in assenza di una previsione legislativa esplicita, come ad esempio previsto per il costo ammortizzato, non è stato possibile prevedere un approccio differente. Tuttavia, la ricostruzione storica dei dati, nei casi delle coperture contabili e separazione dei derivati incorporati, può essere oggettivamente difficoltosa e, a causa del tempo trascorso, portare a risultati non del tutto attendibili. Pertanto è stata prevista la possibilità di designare le coperture e separare i derivati incorporati utilizzando le informazioni disponibili al 1° gennaio 2016. Inoltre per la designazione delle coperture nei casi in cui, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è stato fattibile procedere alla verifica utilizzando le informazioni disponibili al 1° gennaio 2016 è stato consentito di procedere alla designazione della relazione di copertura se i criteri di ammissibilità sono soddisfatti alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio di prima applicazione. Così facendo si è lasciata la possibilità di un'applicazione retrospettiva piena, ad esempio per quelle imprese che redigono il bilancio ai sensi dei principi contabili nazionali ma che appartengono a gruppi che già da tempo redigono il bilancio consolidato in base agli IAS/IFRS.

Principali modifiche apportate al principio dopo la consultazione:

40. Sono stati modificati i paragrafi 33-34 relativi alla classificazione nelle voci D) 18) d) e D) 19) d). La modifica ha l'obiettivo di chiarire che nell'ambito di una copertura di *fair value* le variazioni di *fair value* dell'elemento coperto e le variazioni di *fair value* dello strumento di copertura sono classificate separatamente a seconda del loro segno nella voce D) 18) o nella voce D) 19).
41. È stato rivisto, dal punto di vista redazionale, il paragrafo 58, in modo da rendere più chiaro che i contratti *forward* e le opzioni possono essere designati nella loro interezza, rispettando la regola di carattere generale prevista al paragrafo 58 per tutti gli strumenti finanziari derivati, oppure parzialmente (designazione dell'elemento spot per i contratti *forward* e del valore intrinseco per le opzioni).

42. Al fine di rendere più agevole la lettura del principio si è ritenuto opportuno spostare il sotto capitolo “*Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura*” dopo il sotto capitolo “*Coperture di flussi finanziari*”. In quest’ultimo sotto capitolo vi sono infatti gli elementi necessari per una migliore comprensione delle regole incluse nel sotto capitolo “*Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura*”.
43. Sono stati modificati i paragrafi 78-79 relativi alla rilevazione delle variazioni di *fair value* dell’elemento coperto e dello strumento di copertura nell’ambito di una copertura di *fair value*. Il paragrafo 78 è stato modificato per chiarire che le variazioni di *fair value* dell’elemento coperto e le variazioni di *fair value* dello strumento di copertura sono rilevate a seconda del loro segno nella voce D) 18) o nella voce D) 19). Il paragrafo 79 è stato modificato per chiarire che qualora il *fair value* dell’elemento coperto sia maggiore in valore assoluto di quello dello strumento di copertura la contabilizzazione è la stessa del paragrafo 78 ad eccezione del fatto che l’eccedenza di *fair value* dell’elemento coperto rispetto allo strumento di copertura è rilevata nella voce di conto economico interessata dall’elemento coperto.
44. Il paragrafo 82 è stato modificato prevedendo che il rilascio a conto economico dell’adeguamento di un’attività o una passività finanziaria iscritta in bilancio, in caso di cessazione della copertura di *fair value*, avvenga lungo la durata residua dell’elemento coperto. Tale modifica è stata fatta al fine di rendere omogeneo il rilascio dell’adeguamento di un’attività finanziaria a conto economico a quello di un’attività o una passività finanziaria valutata al costo ammortizzato.
45. Il paragrafo relativo alle regole di revisione del rapporto di copertura (paragrafo 96) è stato rivisto dal punto di vista redazionale ed è stato integrato con degli esempi al fine di rendere maggiormente chiare le regole di revisione.
46. È stato modificato il sotto capitolo “*Contabilizzazione delle coperture contabili per relazioni di copertura semplici*” rivedendone la geografia ed integrandolo con le regole cui nella precedente versione si faceva riferimento attraverso rinvii agli appositi paragrafi. Ciò al fine di fornire, nel caso di operazioni di copertura semplice, un set di regole il più possibile completo ed esauriente.
47. Con riferimento alla sezione degli Esempi Illustrativi è stata rivista la geografia in modo da allinearla al principio, sono stati inseriti all’interno degli Esempi Illustrativi i riferimenti ai paragrafi esemplificati e sono stati aggiunti ulteriori esempi. Tale rivisitazione della sezione Esempi Illustrativi si è resa necessaria, in quanto ancorché non sia parte del principio, aumenta la fruibilità del principio stesso.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 4 maggio 2022

48. La direttiva 34/2013 prevede che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria (holding finanziarie) non possono avvalersi delle agevolazioni previste per le micro imprese.

49. La normativa nazionale non prevedeva tale indicazione.
50. Per recepire la direttiva, l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 2 numero c) dopo il quarto comma dell'articolo 2435-ter ha aggiunto il seguente:

«Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D»;

Per recepire tale modifica normativa l'OIC ha aggiunto il paragrafo 136A al presente principio prevedendo che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria applicano la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile declinata dal medesimo OIC 32.